

## DOCUMENTO DI AMMISSIONE

RELATIVO ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SU AIM ITALIA/MERCATO ALTERNATIVO DEL CAPITALE, ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A., DI AZIONI ORDINARIE E DI WARRANT DI IDEAMI S.P.A.

Emittente

**IDEAMI**  
S.p.A.



*Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner*

*Joint Global Coordinator, Joint Bookrunner,  
Nominated Advisor e Specialista*

*AIM Italia è un sistema multilaterale di negoziazione dedicato primariamente alle piccole e medie imprese e alle società ad alto potenziale di crescita alle quali è tipicamente collegato un livello di rischio superiore rispetto agli emittenti di maggiori dimensioni o con business consolidati.*

*L'investitore deve essere consapevole dei rischi derivanti dall'investimento in questa tipologia di emittenti e deve decidere se investire soltanto dopo attenta valutazione.*

*Consob e Borsa Italiana non hanno esaminato, né approvato, il contenuto di questo documento.*

*Il presente Documento di Ammissione è stato redatto in conformità al Regolamento Emittenti AIM Italia approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A., come successivamente modificato ed integrato, ai fini dell'ammissione di azioni ordinarie e di warrant IDEAMI sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia.*

*Il presente Documento di Ammissione e l'Offerta ivi descritta rientrano nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dall'articolo 100 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato, (il "TUF") e dall'articolo 34-ter del regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento 11971").*

*Né il presente Documento di Ammissione, né l'operazione descritta nel presente documento costituiscono un'ammissione di strumenti finanziari in un mercato regolamentato così come definiti dal TUF e dal Regolamento 11971. Pertanto non si rende necessaria la redazione di un prospetto secondo gli schemi previsti dal Regolamento Comunitario n. 809/2004/CE. La pubblicazione del presente Documento di Ammissione non deve essere autorizzata dalla Consob ai sensi della Direttiva Comunitaria n. 2003/71/CE o di qualsiasi altra norma o regolamento disciplinante la redazione e la pubblicazione dei prospetti informativi (ivi inclusi gli articoli 94 e 113 del TUF).*

# Sommario

DEFINIZIONI E GLOSSARIO .....	7
SEZIONE PRIMA .....	13
<b>1. PERSONE RESPONSABILI.....</b>	<b>14</b>
1.1. Soggetti responsabili delle informazioni fornite nel Documento di Ammissione .....	14
1.2. Dichiarazione dei soggetti responsabili del Documento di Ammissione.....	14
<b>2. REVISORI LEGALI DEI CONTI.....</b>	<b>15</b>
2.1. Revisori legali dei conti dell'Emittente.....	15
2.2. Informazioni sui rapporti con la Società di Revisione.....	15
<b>3. INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE .....</b>	<b>16</b>
3.1. Informazioni finanziarie selezionate .....	16
3.2. Informazioni finanziarie selezionate relative a periodi infrannuali.....	16
<b>4. FATTORI DI RISCHIO .....</b>	<b>17</b>
4.1. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL'EMITTENTE.....	17
4.1.1. <i>Rischi connessi alla mancanza di storia operativa .....</i>	<i>17</i>
4.1.2. <i>Rischi connessi alla mancata realizzazione ovvero al ritardo nella realizzazione dell'Operazione Rilevante e alla strategia di crescita esterna.....</i>	<i>17</i>
4.1.3. <i>Rischi connessi all'avvio del processo di scioglimento e liquidazione della Società prima della realizzazione dell'Operazione Rilevante e alle possibili responsabilità dei soci dopo la conclusione del processo stesso.....</i>	<i>19</i>
4.1.4. <i>Rischi connessi all'attuazione dell'Operazione Rilevante in caso di esercizio del Diritto di Recesso.....</i>	<i>20</i>
4.1.5. <i>Rischi connessi allo svolgimento dell'attività di due diligence .....</i>	<i>21</i>
4.1.6. <i>Rischi connessi all'incertezza circa il conseguimento di utili e la distribuzione di dividendi .....</i>	<i>21</i>
4.1.7. <i>Rischi connessi alla diminuzione delle Somme Vincolate e all'incertezza del valore di liquidazione in caso di esercizio del Diritto di Recesso e di scioglimento di IDeaMI .....</i>	<i>22</i>
4.1.8. <i>Rischi connessi al c.d. "bail-in" .....</i>	<i>23</i>
4.1.9. <i>Rischi connessi a eventuali conflitti di interessi dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Promotori nonché alla possibile realizzazione di un'Operazione Rilevante con una parte correlata.....</i>	<i>25</i>
4.1.10. <i>Rischi connessi all'insufficienza delle Somme Utilizzabili .....</i>	<i>27</i>
4.1.11. <i>Rischi connessi all'incapacità di ottenere eventuali finanziamenti ovvero eventuali risorse economiche aggiuntive da parte dell'Emittente .....</i>	<i>28</i>
4.1.12. <i>Rischi connessi alla composizione del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente a seguito dell'Operazione Rilevante .....</i>	<i>28</i>
4.2. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AL MERCATO IN CUI L'EMITTENTE OPERA	28
4.2.1. <i>Rischi connessi al settore di attività della Target .....</i>	<i>28</i>
4.2.2. <i>Rischi connessi all'investimento in società non quotate .....</i>	<i>30</i>
4.2.3. <i>Rischi connessi alla concorrenza di altri soggetti in relazione all'Operazione Rilevante .....</i>	<i>30</i>
4.3. FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALL'OFFERTA E ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SULL'AIM ITALIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI .....	31

4.3.1.	<i>Particolari caratteristiche dell'investimento negli strumenti finanziari dell'Emittente</i>	31
4.3.2.	<i>Rischi connessi alla negoziazione sull'AIM Italia, alla liquidità dei mercati e alla possibile volatilità del prezzo delle Azioni Ordinarie e dei Warrant dell'Emittente</i>	31
4.3.3.	<i>Rischi connessi alla possibilità di revoca dalla negoziazione delle Azioni Ordinarie e dei Warrant</i>	32
4.3.4.	<i>Effettivo ammontare delle Azioni Ordinarie emesse e dei capitali raccolti</i>	32
4.3.5.	<i>Rischi connessi alle Azioni Speciali e alla diluizione derivante dalla loro conversione</i>	33
4.3.6.	<i>Rischi connessi alla diluizione in caso di mancato esercizio dei Warrant</i>	36
4.3.7.	<i>Rischi connessi ai vincoli di indisponibilità assunti dai Promotori</i>	37
4.3.8.	<i>Rischi connessi all'emissione differita degli ulteriori n. 3 Warrant</i>	37
4.3.9.	<i>Rischi connessi ai conflitti di interesse del Nomad</i>	37
<b>5.</b>	<b>INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE</b>	<b>39</b>
5.1.	Storia ed evoluzione dell'Emittente	39
5.1.1.	<i>Denominazione sociale dell'Emittente</i>	39
5.1.2.	<i>Luogo di registrazione dell'Emittente e suo numero di registrazione</i>	39
5.1.3.	<i>Data di costituzione e durata dell'Emittente</i>	39
5.1.4.	<i>Sede legale e forma giuridica dell'Emittente, legislazione in base alla quale opera, paese di costituzione, indirizzo e numero di telefono della sede sociale</i>	39
5.1.5.	<i>Fatti importanti nell'evoluzione dell'attività dell'Emittente</i>	39
5.2.	Investimenti	41
5.2.1.	<i>Descrizione dei principali investimenti effettuati dall'Emittente in ogni esercizio finanziario cui si riferiscono le informazioni finanziarie</i>	41
5.2.2.	<i>Descrizione dei principali investimenti in corso di realizzazione</i>	41
5.2.3.	<i>Descrizione dei principali investimenti futuri programmati dall'Emittente</i>	41
<b>6.</b>	<b>PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ</b>	<b>42</b>
6.1.	Principali attività	42
6.1.1.	<i>Descrizione delle principali attività di IDEaMI</i>	42
6.1.2.	<i>Fattori chiave relativi alle operazioni e alle principali attività della Società</i>	42
6.1.3.	<i>Politica di investimento</i>	45
6.1.4.	<i>Descrizione dei prodotti venduti e/o dei servizi offerti</i>	49
6.2.	Il contesto di riferimento. I principali mercati	49
6.3.	Fattori eccezionali	51
6.4.	Dipendenza dell'Emittente da brevetti o licenze, da contratti industriali, commerciali o finanziari, o da nuovi procedimenti di fabbricazione	51
6.5.	Posizione competitiva della Società	51
<b>7.</b>	<b>STRUTTURA ORGANIZZATIVA</b>	<b>53</b>
7.1.	Descrizione del gruppo a cui appartiene l'Emittente	53
7.2.	Descrizione delle società del gruppo	53
<b>8.</b>	<b>IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI</b>	<b>54</b>
8.1.	Problematiche ambientali	54
<b>9.</b>	<b>INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE</b>	<b>55</b>
9.1.	Tendenze recenti sull'andamento della produzione, delle vendite e delle scorte e nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita	55
9.2.	Tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente almeno per l'esercizio in	

corso .....	55
<b>10. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA E ALTI DIRIGENTI</b>	<b>56</b>
10.1. Informazioni sugli organi amministrativi, di direzione e di vigilanza e alti dirigenti	56
10.1.1. Consiglio di Amministrazione .....	56
10.1.2. Collegio Sindacale .....	64
10.1.3. Alti Dirigenti .....	74
10.1.4. Soci Fondatori .....	74
10.2. Conflitti di interesse dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei componenti del Collegio Sindacale, dei direttori generali e dei principali dirigenti .....	74
10.2.1. Conflitti di interesse dei membri del Consiglio di Amministrazione .....	74
10.2.2. Conflitti di interessi dei componenti del Collegio Sindacale .....	75
10.2.3. Conflitti di interessi dei principali dirigenti .....	75
10.2.4. Eventuali accordi con i principali azionisti, clienti, fornitori dell'Emittente o altri accordi a seguito dei quali i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e gli alti dirigenti sono stati nominati.....	75
10.2.5. Eventuali restrizioni in forza delle quali i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e gli alti dirigenti hanno acconsentito a limitare i propri diritti a cedere e trasferire, per un certo periodo di tempo, gli strumenti finanziari dell'Emittente dagli stessi posseduti.....	76
<b>11. PRASSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....</b>	<b>78</b>
11.1. Durata della carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio Sindacale .....	78
11.2. Contratti di lavoro stipulati dai componenti del Consiglio di Amministrazione e dai componenti del Collegio Sindacale con l'Emittente o con le altre società del gruppo che prevedono indennità di fine rapporto.....	78
11.3. Recepimento delle norme in materia di governo societario .....	78
<b>12. DIPENDENTI.....</b>	<b>79</b>
12.1. Dipendenti.....	79
12.2. Partecipazioni azionarie e stock option dei membri del Consiglio di Amministrazione .....	79
12.3. Accordi di partecipazione di dipendenti al capitale sociale.....	79
<b>13. PRINCIPALI AZIONISTI.....</b>	<b>80</b>
13.1. Principali azionisti dell'Emittente .....	80
13.2. Diritti di voto diversi in capo ai principali azionisti dell'Emittente.....	81
13.3. Soggetto controllante l'Emittente .....	81
13.4. Patti Parasociali.....	81
<b>14. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.....</b>	<b>82</b>
<b>15. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SULLA STRUTTURA E SUL FUNZIONAMENTO DI</b>	
<b>IDeaMI.....</b>	<b>83</b>
15.1. Capitale sociale .....	83
15.1.1. Capitale sociale sottoscritto e versato .....	83
15.1.2. Esistenza di quote non rappresentative del capitale, precisazione del loro numero e delle loro caratteristiche principali .....	83
15.1.3. Ammontare delle obbligazioni convertibili, scambiabili o con warrant .....	83

15.1.4.	<i>Esistenza di diritti e/o obblighi di acquisto su capitale autorizzato ma non emesso o di un impegno all'aumento del capitale .....</i>	83
15.1.5.	<i>Esistenza di offerte in opzione aventi ad oggetto il capitale di eventuali membri del gruppo .....</i>	84
15.1.6.	<i>Evoluzione del capitale sociale dalla data di costituzione.....</i>	84
15.2.	<b>Atto costitutivo e Statuto Sociale.....</b>	85
15.2.1.	<i>Oggetto sociale e scopi dell'Emittente.....</i>	85
15.2.2.	<i>Sintesi delle disposizioni dello statuto della Società riguardanti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.....</i>	85
15.2.3.	<i>Diritti, privilegi e restrizioni connessi a ciascuna classe di azioni esistenti .....</i>	88
15.2.4.	<i>Disciplina statutaria della modifica dei diritti dei possessori delle azioni.....</i>	89
15.2.5.	<i>Disciplina statutaria delle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Emittente .....</i>	90
15.2.6.	<i>Disposizioni statutarie che potrebbero avere l'effetto di ritardare, rinviare o impedire una modifica dell'assetto di controllo dell'Emittente.....</i>	92
15.2.7.	<i>Disposizioni statutarie relative alla variazione dell'assetto di controllo o delle partecipazioni rilevanti .....</i>	92
15.2.8.	<i>Speciali pattuizioni statutarie relative alla modifica del capitale sociale.....</i>	93
<b>16.</b>	<b>CONTRATTI RILEVANTI .....</b>	<b>94</b>
16.1.	Contratti rilevanti .....	94
<b>17.</b>	<b>INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PARERI DI ESPERTI E DICHIARAZIONI DI INTERESSI .....</b>	<b>95</b>
17.1.	Relazioni e pareri di esperti .....	95
17.2.	Informazioni provenienti da terzi .....	95
<b>18.</b>	<b>INFORMAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI.....</b>	<b>96</b>
	<b>SEZIONE SECONDA.....</b>	<b>97</b>
<b>1.</b>	<b>PERSONE RESPONSABILI.....</b>	<b>98</b>
1.1.	Persone responsabili .....	98
1.2.	Dichiarazione di responsabilità.....	98
<b>2.</b>	<b>FATTORI DI RISCHIO .....</b>	<b>99</b>
<b>3.</b>	<b>INFORMAZIONI FONDAMENTALI.....</b>	<b>100</b>
3.1.	Dichiarazione relativa al capitale circolante .....	100
3.2.	Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi.....	100
<b>4.</b>	<b>INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE E AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE.....</b>	<b>102</b>
4.1.	Descrizione degli strumenti finanziari da offrire e/o da ammettere alla negoziazione.....	102
4.1.1.	<i>Descrizione delle Azioni Ordinarie .....</i>	102
4.1.2.	<i>Legislazione in base alla quale le Azioni Ordinarie sono emesse.....</i>	102
4.1.3.	<i>Caratteristiche delle Azioni Ordinarie .....</i>	102
4.1.4.	<i>Valuta di emissione delle Azioni Ordinarie .....</i>	102
4.1.5.	<i>Descrizione dei diritti connessi alle Azioni Ordinarie .....</i>	102
4.1.6.	<i>Indicazione delle delibere, delle autorizzazioni e delle approvazioni in virtù delle quali le Azioni Ordinarie verranno emesse.....</i>	102
4.1.7.	<i>Data di emissione e di messa a disposizione delle Azioni Ordinarie .....</i>	103
4.1.8.	<i>Limitazioni alla libera trasferibilità delle Azioni Ordinarie .....</i>	103

4.1.9.	<i>Indicazione dell'esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di offerta di acquisto residuali in relazione alle Azioni Ordinarie</i>	103
4.1.10.	<i>Offerte pubbliche di acquisto effettuate da terzi sulle Azioni Ordinarie dell'Emittente nel corso dell'ultimo esercizio e nell'esercizio in corso</i>	103
4.2.	<b>Descrizione dei Warrant</b>	103
4.2.1.	<i>Legislazione in base alla quale i Warrant sono emessi</i>	104
4.2.2.	<i>Caratteristiche dei Warrant</i>	104
4.2.3.	<i>Valuta di emissione dei Warrant</i>	104
4.2.4.	<i>Descrizione dei diritti connessi ai Warrant e modalità per il loro esercizio</i>	104
4.2.5.	<i>Indicazione delle delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali i Warrant verranno emessi</i>	110
4.2.6.	<i>Data di emissione e di messa a disposizione dei Warrant</i>	110
4.2.7.	<i>Limitazioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari</i>	110
4.2.8.	<i>Indicazione dell'esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di scambio di offerta di acquisto e di vendita residuali in relazione agli strumenti finanziari</i>	110
4.2.9.	<i>Precedenti offerte pubbliche di acquisto sugli strumenti finanziari</i>	110
4.3.	<b>Profili fiscali</b>	110
4.3.1.	<i>Definizioni</i>	110
4.3.2.	<i>Regime fiscale relativo ai Warrant</i>	111
4.3.3.	<i>Regime fiscale relativo alle Azioni</i>	113
<b>5.</b>	<b>POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI CHE PROCEDONO ALLA VENDITA</b>	<b>130</b>
5.1.	<i>Azionisti venditori</i>	130
5.2.	<i>Numero e classe degli strumenti finanziari offerti dagli azionisti venditori</i>	130
5.3.	<i>Accordi di lock-up</i>	130
<b>6.</b>	<b>SPESE LEGATE ALL'AMMISSIONE E ALL'OFFERTA</b>	<b>131</b>
<b>7.</b>	<b>DILUIZIONE</b>	<b>132</b>
7.1.	<i>Diluizione derivante dalla conversione delle Azioni Speciali</i>	132
<b>8.</b>	<b>INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI</b>	<b>138</b>
8.1.	<i>Soggetti che partecipano all'operazione</i>	138
8.2.	<i>Luoghi ove è disponibile il Documento di Ammissione</i>	138
<b>APPENDICE</b>		<b>139</b>
	<i>Regolamento dei "Warrant IDEaMI S.p.A."</i>	140

## DEFINIZIONI E GLOSSARIO

Sono indicate di seguito le principali definizioni e i principali termini tecnici riguardanti l'operazione di cui al presente Documento di Ammissione, in aggiunta a quelle indicate nel testo. Si precisa che per le definizioni e i termini sotto riportati, ogniqualvolta il contesto lo richieda, la forma singolare include la forma plurale e viceversa.

<b>AIM Italia o AIM</b>	Il sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A.
<b>Assemblea</b>	L'assemblea generale dei titolari di Azioni Ordinarie della Società.
<b>Assemblea Speciale</b>	L'assemblea dei titolari di Azioni Speciali della Società.
<b>Aumento di Capitale a servizio dell'Offerta</b>	L'aumento di capitale della Società, in una o più <i>tranche</i> , a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, deliberato dall'Assemblea straordinaria della Società in data 16 novembre 2017 per massimi Euro 250.000.000 inclusivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 25.000.000 Azioni Ordinarie senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, cui sono attribuiti n. 2 Warrant gratuiti ogni n. 10 Azioni Ordinarie sottoscritte, riservato nell'ambito dell'Offerta finalizzata alle negoziazioni delle Azioni Ordinarie e dei Warrant della Società sull'AIM Italia.
<b>Aumento di Capitale Riservato ai Promotori</b>	L'aumento di capitale della Società, a pagamento, in via scindibile, per massimi Euro 8.650.000, inclusivi di sovrapprezzo (pari, unitamente al capitale di costituzione di Euro 100.000,00 al 3,5% dell'Aumento di Capitale a servizio dell'Offerta), mediante emissione di massime n. 865.000 nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale, godimento regolare, da offrire in opzione ai Promotori, nella loro qualità di soci della Società alla data della relativa delibera, al prezzo unitario di Euro 10, deliberato dall'Assemblea straordinaria in data 16 novembre 2017, che alla Data di Avvio delle Negoziazioni saranno convertite in Azioni Speciali.

<b>Aumento di Capitale Warrant</b>	L'aumento di capitale della Società per un ammontare massimo di nominali Euro 405.875, mediante emissione di massime n. 4.058.750 Azioni di Compendio senza indicazione del valore nominale, da riservarsi all'esercizio di massimi n. 12.500.000 Warrant in conformità a quanto stabilito nel Regolamento Warrant, deliberato dall'Assemblea straordinaria in data 16 novembre 2017.
<b>Azioni di Compendio</b>	Le massime n. 4.058.750 Azioni Ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale, godimento regolare, liberamente trasferibili, rivenienti dall'Aumento di Capitale Warrant e a servizio dell'esercizio dei Warrant.
<b>Azioni Ordinarie</b>	Le azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale, godimento regolare e liberamente trasferibili da ammettere alle negoziazioni sull'AIM Italia.
<b>Azioni Speciali</b>	Le massime n. 875.000 azioni speciali della Società, prive di indicazione del valore nominale, di cui (i) n. 865.000 rivenienti dall'Aumento di Capitale Riservato ai Promotori, e (ii) n. 10.000 rivenienti dalla conversione delle azioni ordinarie esistenti alla data del 6 novembre 2017, convertibili in azioni ordinarie ai termini dell'articolo 6 dello Statuto e con la caratteristiche ivi indicate, non negoziate su alcun mercato regolamentato e/o sistema multilaterale di negoziazione.
<b>Banca Akros</b>	Banca Akros S.p.A., con sede in Milano, Viale Eginardo n. 9, codice fiscale e partita IVA n. 03064920154, iscritta all'albo delle banche al n. 5328.
<b>Banca IMI</b>	Banca IMI S.p.A., con sede in Milano, Largo Mattioli n. 3, codice fiscale e partita IVA n. 04377700150, iscritta all'albo delle banche al n. 5570.
<b>Borsa Italiana</b>	Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
<b>Consob</b>	La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, con sede in Roma, Via G. B. Martini n. 3.
<b>Conto Vincolato</b>	Ciascun conto e/o deposito vincolato nel quale saranno depositate e/o impiegate le Somme Vincolate ai sensi dello Statuto.



<b>Data di Avvio delle Negoziazioni</b>	La data di inizio delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie e dei Warrant della Società sull'AIM Italia stabilita con apposito avviso pubblicato da Borsa Italiana, prevista per il [●].
<b>Data del Documento di Ammissione</b>	[La data di invio a Borsa Italiana del Documento di Ammissione da parte dell'Emittente, almeno tre giorni di mercato aperto prima della prevista data di ammissione.]
<b>DeA Capital</b>	DeA Capital S.p.A., con sede legale in Milano, Via Brera n. 21, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 07918170015, REA di Milano n. 1833926.
<b>Diritto di Recesso</b>	Indica il diritto recesso spettante ai titolari di Azioni Ordinarie che non abbiano concorso alla deliberazione di approvazione dell'Operazione Rilevante, in conseguenza della modifica della clausola dell'oggetto sociale e della proroga del termine di durata della Società, da esercitarsi ai termini e alle condizioni di cui agli articoli 8 e 15 dello Statuto e degli articoli 2437 e ss. del codice civile.
<b>Documento di Ammissione</b>	Il presente documento di ammissione predisposto ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento Emittenti AIM.
<b>Emittente o Società o IDEAMI</b>	IDEAMI S.p.A., con sede legale in Milano, Via Brera n. 21, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi 10103010962.
<b>Joint Bookrunner</b>	Banca Akros e Banca IMI.
<b>Joint Global Coordinator</b>	Congiuntamente Banca Akros e Banca IMI.
<b>Market Abuse Regulation o MAR</b>	Il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 e la relativa disciplina integrativa e attuativa vigente alla Data del Documento di Ammissione.
<b>Monte Titoli</b>	Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

<b>Nomad o Nominated Adviser</b>	Banca Akros.
<b>Offerta</b>	L'offerta di sottoscrizione di massime n. 25.000.000 Azioni Ordinarie, e comunque per un minimo di n. 20.000.000 Azioni Ordinarie, rivenienti dall'Aumento di Capitale a servizio dell'Offerta, con abbinati gratuitamente n. 2 Warrant ogni n. 10 Azioni Ordinarie sottoscritte rivolta a: <b>(i)</b> investitori qualificati come definiti dagli articoli 100 del TUF e 34-ter, primo comma, lett. b), del Regolamento 11971, e a investitori istituzionali esteri ai sensi della <i>Regulation S dello United States Securities Act</i> del 1933 (con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America) e <b>(ii)</b> investitori diversi dagli investitori <i>sub</i> (i), con modalità tali, per qualità e/o quantità, da consentire alla Società di rientrare nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerte al pubblico di strumenti finanziari previsti dagli articoli 100 del TUF e 34-ter del Regolamento 11971, con un taglio minimo di sottoscrizione pari a Euro 100.000,00 per ciascun investitore.
<b>Operazione Rilevante</b>	Ai sensi dello Statuto, potenziali acquisizioni di partecipazioni in altra/e impresa/e ed altre forme di potenziale aggregazione della società stessa con altra/e impresa/e, da realizzarsi attraverso, a mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, un'operazione di fusione con la/le impresa/e selezionata/e, di acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi inclusa la sottoscrizione di aumenti di capitale e la compravendita) di partecipazioni nella/e impresa/e selezionata/e, e/o di conferimento, nonché la loro realizzazione con qualunque modalità di legge essa sia attuata e solo a seguito della preventiva modifica dell'oggetto sociale della Società.
<b>Prezzo di Offerta</b>	Il prezzo, pari a Euro 10,00 cadauna, a cui verranno collocate le Azioni Ordinarie con abbinati gratuitamente n. 2 Warrant ogni n. 10 Azioni Ordinarie sottoscritte.
<b>Promotori</b>	Congiuntamente, Banca IMI e DeA Capital.
<b>Regolamento 11971</b>	Il regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.
<b>Regolamento Emittenti AIM</b>	Il Regolamento Emittenti AIM Italia approvato e pubblicato da Borsa Italiana in vigore alla Data del Documento di

	Ammissione.
<b>Regolamento Nomad</b>	Il Regolamento AIM Italia dei Nominated Adviser approvato e pubblicato da Borsa Italiana in vigore alla Data del Documento di Ammissione.
<b>Regolamento Warrant</b>	Il regolamento dei "Warrant IDEAMI S.p.A.", approvato dall'Assemblea del 16 novembre 2017.
<b>Sistema Monte Titoli</b>	Il sistema di deposito accentrato, gestito da Monte Titoli.
<b>Società di Revisione o PWC</b>	PricewaterhouseCoopers S.p.A., con sede legale in Milano, Via Monte Rosa n. 91.
<b>Somme Utilizzabili</b>	Gli importi comprensivi: <b>(i)</b> delle risorse iniziali derivanti dalla sottoscrizione e liberazione da parte dei Promotori delle azioni ordinarie emesse dalla Società nell'ambito dell'Aumento di Capitale Riservato ai Promotori che saranno convertite in Azioni Speciali alla Data di Avvio delle Negoziazioni, ad un prezzo di Euro 10,00 cadauna; e <b>(ii)</b> del 100% degli interessi, e in generale dei rendimenti (ove positivi) maturati sulle Somme Vincolate.
<b>Somme Vincolate</b>	Gli importi pari al 100% dei proventi dell'Offerta depositati e/o impiegati nel/i Conto/i Vincolato/i che potranno essere utilizzati esclusivamente <b>(a)</b> previa autorizzazione dell'Assemblea: <b>(i)</b> ai fini dell'Operazione Rilevante; <b>(ii)</b> ai fini della restituzione ai soci che esercitino il diritto di recesso secondo quanto stabilito dall'articolo 8 dello Statuto; <b>(iii)</b> in caso di scioglimento e conseguente liquidazione della Società; nonché <b>(b)</b> in ogni altro caso deliberato dall'Assemblea.
<b>Specialista</b>	Banca Akros.
<b>Statuto Sociale o Statuto</b>	Lo statuto sociale dell'Emittente approvato dall'Assemblea della Società del 16 novembre 2017 e che entrerà in vigore dalla Data di Avvio delle Negoziazioni.
<b>Target</b>	La/le società, impresa/e, ente/i, azienda/e o ramo/i d'azienda oggetto di ricerca da parte della Società al fine di realizzare l'Operazione Rilevante, come meglio illustrato nella Politica di Investimento descritta nella Sezione Prima, Paragrafo 6.1.3 del presente Documento di Ammissione.

<b>Termine Massimo</b>	La prima tra le seguenti date: (i) il 31 dicembre 2020 e (ii) il termine del 24° (ventiquattresimo) mese di calendario successivo alla Data di Avvio delle Negoziazioni, fermo restando che qualora alla predetta data sia stato sottoscritto un accordo per la realizzazione dell'Operazione Rilevante che sia oggetto di comunicazione al mercato ai sensi della normativa applicabile, il Termine Massimo si intenderà automaticamente prorogato, fino allo scadere del 6° mese di calendario successivo alla stessa data.
<b>Testo Unico o TUF</b>	Il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato.
<b>Testo Unico delle Imposte sui Redditi o TUIR</b>	Il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, come successivamente modificato ed integrato.
<b>Warrant</b>	I <i>warrant</i> denominati " <i>Warrant IDEAMI S.p.A.</i> ", che conferiscono ai loro titolari il diritto a ottenere, con le modalità e i termini indicati nel Regolamento Warrant, Azioni di Compendio della Società.

**SEZIONE PRIMA**

## **1. PERSONE RESPONSABILI**

### **1.1. Soggetti responsabili delle informazioni fornite nel Documento di Ammissione**

L'Emittente si assume la responsabilità della completezza e della veridicità dei dati e delle informazioni contenuti nel presente Documento di Ammissione.

### **1.2. Dichiarazione dei soggetti responsabili del Documento di Ammissione**

L'Emittente dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel presente Documento di Ammissione sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

## **2. REVISORI LEGALI DEI CONTI**

### **2.1. Revisori legali dei conti dell'Emittente**

In data 6 novembre 2017 all'atto della costituzione della Società, è stato conferito alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., con sede legale in Milano, Via Monte Rosa n. 91, con efficacia dalla Data di Avvio delle Negoziazioni, l'incarico di revisione legale dei conti dei bilanci della Società per gli esercizi con chiusura al 31 dicembre 2018, 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 39/2010, come successivamente modificato e integrato.

### **2.2. Informazioni sui rapporti con la Società di Revisione**

Alla Data del Documento di Ammissione non è intervenuta alcuna revoca dell'incarico conferito dall'Emittente alla Società di Revisione, né la Società di Revisione ha rinunciato all'incarico.

### **3. INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE**

#### **3.1. Informazioni finanziarie selezionate**

La Società è stata costituita in data 6 novembre 2017 e non ha una storia operativa pregressa.

La Società, nel periodo dalla costituzione sino alla Data del Documento di Ammissione, si è concentrata prevalentemente sulla definizione del proprio assetto organizzativo e sul processo di ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni Ordinarie e dei Warrant.

Si segnala che alla Data del Documento di Ammissione non esistono informazioni finanziarie pubbliche o redatte a norma di legge.

Ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto, gli esercizi sociali della Società si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il primo bilancio della Società chiuderà al 31 dicembre 2018 e sarà redatto in base alle norme di legge interpretate ed integrate dai principi contabili predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili così come modificati all'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e dai documenti emessi direttamente dall'OIC.

#### **3.2. Informazioni finanziarie selezionate relative a periodi infrannuali**

Ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento Emittenti AIM, la Società è tenuta alla predisposizione di informazioni finanziarie infrannuali, e segnatamente semestrali.



#### **4. FATTORI DI RISCHIO**

L'operazione descritta nel presente Documento di Ammissione presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in azioni e *warrant* ammessi su un sistema multilaterale di negoziazione.

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, al settore di attività in cui esso opera e agli strumenti finanziari offerti.

I fattori di rischio descritti nel presente Capitolo "*Fattori di Rischio*" devono essere letti congiuntamente alle informazioni contenute nel Documento di Ammissione.

Il verificarsi delle circostanze descritte in uno dei seguenti fattori di rischio potrebbe incidere negativamente sull'attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, sulle sue prospettive e sul prezzo degli strumenti finanziari dell'Emittente e gli azionisti potrebbero perdere, in tutto o in parte, il loro investimento. Tali effetti negativi sulla Società e sui suoi strumenti finanziari si potrebbero, inoltre, verificare qualora sopraggiungessero eventi, oggi non noti alla Società, tali da esporre la stessa ad ulteriori rischi o incertezze, ovvero qualora fattori di rischio oggi ritenuti non significativi lo divengano a causa di circostanze sopravvenute.

I rinvii alle Sezioni, ai Capitoli e ai Paragrafi si riferiscono alle Sezioni, ai Capitoli e ai Paragrafi del Documento di Ammissione.

##### **4.1. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL'EMITTENTE**

###### *Rischi comuni alle Special Purpose Acquisition Company (SPAC)*

###### **4.1.1. *Rischi connessi alla mancanza di storia operativa***

IDEAMI è stata costituita il 6 novembre 2017 e non ha una storia operativa pregressa.

La Società, nel periodo dalla costituzione sino alla Data del Documento di Ammissione, si è concentrata prevalentemente sulla definizione del proprio assetto organizzativo e sul processo di ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni Ordinarie e dei Warrant. La mancanza di una storia operativa pregressa rende difficoltoso valutare la capacità del *management* della Società di perseguire gli obiettivi proposti e, in particolare, di realizzare l'Operazione Rilevante.

Si segnala, altresì, che l'attività dell'Emittente si svilupperà esclusivamente in funzione della realizzazione dell'Operazione Rilevante e, conseguentemente, fino all'attuazione dell'Operazione Rilevante stessa, la Società non potrà generare ricavi. Alla Data del Documento di Ammissione non è possibile formulare una previsione in merito al periodo che intercorrerà prima che le operazioni di valorizzazione dell'attività della Società possano generare effetti positivi.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.

###### **4.1.2. *Rischi connessi alla mancata realizzazione ovvero al ritardo nella realizzazione dell'Operazione Rilevante e alla strategia di crescita esterna***

Ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto, la durata della Società è fissata sino al Termine Massimo, ossia sino alla prima data nel tempo delle seguenti date: **(i)** il 31 dicembre 2020 e **(ii)** il termine del 24° mese di calendario successivo alla Data di Avvio delle Negoziazioni, fermo restando che qualora alla predetta data sia stato sottoscritto un accordo per la realizzazione dell'Operazione Rilevante che sia oggetto di comunicazione al mercato, ai sensi della normativa applicabile, il Termine Massimo si intenderà automaticamente prorogato, fino allo scadere del 6° mese di calendario successivo alla stessa data.

Si segnala che il Termine Massimo potrebbe non essere sufficiente per individuare una *Target* idonea a porre in essere l'Operazione Rilevante e la mancata approvazione dell'Operazione Rilevante entro tale termine (secondo quanto previsto dall'articolo 4 dello Statuto), anche a causa di talune variabili non controllabili da IDEAMI determinerebbe l'avvio del processo di scioglimento e liquidazione della Società.

Si segnala, inoltre, che ai sensi dell'articolo 18.5 dello Statuto, le deliberazioni concernenti la proposta di Operazione Rilevante, nonché la proposta di utilizzo delle somme depositate e/o impiegate nel Conto Vincolato da sottoporre all'Assemblea sono rimesse alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e devono essere assunte con il voto favorevole di almeno 6 amministratori.

La capacità della Società di attuare l'Operazione Rilevante dipenderà, tra l'altro, dal successo nella realizzazione della propria strategia. L'attività di investimento di IDEAMI sarà principalmente rivolta a società di medie e grandi dimensioni, non quotate, con un *equity value* indicativamente compreso tra Euro 250 milioni ed Euro 750 milioni, con elevato potenziale di creazione di valore, che siano eccellenze italiane in settori quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il settore manifatturiero, farmaceutico, *consumer & retail*, del benessere e cosmetica, della meccanica specializzata, alimentare, del *design* e del lusso, della logistica e dei servizi alle imprese.

L'indicazione dei settori oggetto di studio deve considerarsi meramente esemplificativa e non esaustiva in quanto la Società considererà possibili *Target*, che rispondano ai propri criteri di investimento, indipendentemente dal settore di appartenenza. In particolare, la Società si propone di indirizzare la propria attività di investimento principalmente verso società caratterizzate da significative potenzialità di creazione di valore che abbiano la necessità di risorse per finanziarie i propri piani di crescita con l'obiettivo di conseguire il consolidamento/integrazione di business complementari e la facilitazione dello sviluppo internazionale.

In ogni caso, sono esclusi investimenti in società attive nei settori immobiliare, finanziario (ossia le attività bancarie e finanziarie riservate ai sensi di legge) e, in generale, in tutti gli altri settori ritenuti contrari agli standard etici e di condotta di ciascun Promotore, nonché in società in fase di start-up in ragione della rischiosità implicita degli investimenti in aziende con scarsa o assente operatività storica, che non consentono un'adeguata valutazione del relativo posizionamento competitivo.

Il successo di tale strategia è in larga misura condizionato dall'esistenza di società le cui caratteristiche corrispondano agli obiettivi perseguiti dalla Società, dalle concrete opportunità per quest'ultima di perfezionare l'operazione sopra descritta, nonché dalle capacità del *management* dell'Emittente di individuare la *Target* con le predette caratteristiche, negoziando le condizioni dell'Operazione Rilevante. Le difficoltà potenzialmente connesse all'acquisizione e aggregazione della *Target* individuata, quali i ritardi nel perfezionamento delle procedure,

ovvero costi e passività inattesi, nonché l'eventuale impossibilità di ottenere benefici operativi o sinergie dalle operazioni eseguite o altre variabili non controllabili dall'Emittente potrebbero avere effetti negativi sull'attività e sui risultati dell'Emittente stessa.

Inoltre, l'avvicinarsi della scadenza del Termine Massimo potrebbe influire negativamente anche sull'attività di negoziazione finalizzata alla conclusione dell'Operazione Rilevante, che potrebbe avvenire a condizioni meno favorevoli per la Società. Qualora, infatti, non vi fosse un arco temporale sufficiente per negoziare l'Operazione Rilevante a condizioni favorevoli per la Società ovvero per abbandonare le negoziazioni in corso e iniziare una nuova ricerca di una *Target*, la Società potrebbe essere soggetta a forti pressioni per concludere l'Operazione Rilevante a termini e condizioni che non avrebbe accettato in circostanze differenti.

Alla Data del Documento di Ammissione, la Società non ha accordi in essere o prospettici relativi all'attuazione dell'Operazione Rilevante, né ha individuato e/o valutato specifiche operazioni da realizzare. Non vi è alcuna certezza che l'Operazione Rilevante possa essere effettivamente realizzata.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.

#### ***4.1.3. Rischi connessi all'avvio del processo di scioglimento e liquidazione della Società prima della realizzazione dell'Operazione Rilevante e alle possibili responsabilità dei soci dopo la conclusione del processo stesso***

L'articolo 7.3 dello Statuto prevede che una somma corrispondente al 100% dei proventi derivanti dalla sottoscrizione delle Azioni Ordinarie rivenienti dall'Aumento di Capitale a servizio dell'Offerta (le "**Somme Vincolate**") sarà depositata e/o impiegata su uno o più Conti Vincolati intestati alla Società. Per la descrizione di tale/i Conti Vincolati si rinvia al Capitolo 16, Paragrafo 16.1.

Le Somme Vincolate potranno essere utilizzate esclusivamente **(a)** previa autorizzazione dell'Assemblea **(i)** ai fini dell'attuazione dell'Operazione Rilevante, **(ii)** ai fini della restituzione ai soci che esercitino il recesso secondo quanto stabilito dall'articolo 8 dello Statuto, **(iii)** in caso di scioglimento e conseguente liquidazione della Società; nonché **(b)** in ogni altro caso deliberato dall'Assemblea.

Il 100% degli interessi e/o, in generale, dei rendimenti (ove positivi), di volta in volta maturati sulle Somme Vincolate potrà essere utilizzato dal Consiglio di Amministrazione per la gestione ordinaria della Società fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, ovvero sino alla data di scioglimento della Società. Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.

Nel caso in cui l'Operazione Rilevante non venga approvata dall'Assemblea entro il Termine Massimo e, in ogni caso, ove l'Assemblea deliberi lo scioglimento della Società prima della realizzazione dell'Operazione Rilevante, la Società sarà messa in liquidazione.

In tale ipotesi, il valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie potrebbe essere inferiore rispetto al prezzo di sottoscrizione delle stesse in sede di Offerta.

Si segnala altresì che in caso di liquidazione della Società i Warrant decadranno da ogni diritto, divenendo privi di validità.

Quanto al procedimento, secondo le disposizioni di legge in materia, la liquidazione si articola in tre distinte fasi: **(i)** verifica della causa di scioglimento; **(ii)** liquidazione dei beni della società, pagamento dei creditori sociali da parte dei liquidatori e distribuzione tra i soci degli eventuali residui proventi della liquidazione; e, infine, **(iii)** cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

Si segnala che, ai sensi dell'articolo 2495 del codice civile, anche a seguito della cancellazione della società dal Registro delle Imprese, ferma restando l'estinzione della stessa, eventuali creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro diritti: **(i)** nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione; e **(ii)** nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. Inoltre, i creditori sociali possono chiedere il fallimento della società, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalla legge, entro un anno dalla cancellazione della stessa dal Registro delle Imprese.

Alla luce di quanto precede, anche a seguito della cancellazione di IDEAMI dal Registro delle Imprese e della conseguente estinzione, non si può escludere il rischio che eventuali creditori insoddisfatti possano aggredire il valore dell'attivo residuo ricevuto dai soci della Società ovvero, ricorrendone i presupposti previsti dalla legge, richiedere il fallimento della Società. In tale circostanza, i soci di IDEAMI potrebbero essere esposti al rischio di dover restituire, in tutto o in parte, quanto ricevuto in sede di liquidazione della Società. Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.

#### **4.1.4. Rischi connessi all'attuazione dell'Operazione Rilevante in caso di esercizio del Diritto di Recesso**

L'articolo 15.4 dello Statuto di IDEAMI prevede che le deliberazioni dell'Assemblea che approvino la modificazione dell'oggetto sociale in relazione al perfezionamento dell'Operazione Rilevante siano risolutivamente condizionate all'avveramento di entrambe le seguenti condizioni: **(a)** l'esercizio del Diritto di Recesso, da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale ordinario, ove gli stessi non abbiano concorso all'approvazione della suddetta modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante e **(b)** il completamento del procedimento di liquidazione di tali soci recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile mediante rimborso o annullamento da parte della Società di un numero di azioni pari o superiore al 30% del numero delle Azioni Ordinarie.

Pertanto, qualora il Diritto di Recesso fosse esercitato da parte di tanti soci che rappresentino più del 30% del capitale sociale ordinario, ma, a esito dell'offerta in opzione ai soci e dell'eventuale collocamento presso terzi delle azioni dei recedenti, ai sensi del citato articolo 2437-*quater* del codice civile, la Società abbia rimborsato o annullato un numero di azioni rappresentative di meno del 30% del capitale sociale ordinario, la condizione risolutiva *sub* (b) che precede non si considererà avverata e quindi l'Operazione Rilevante potrà essere attuata. In tal caso, la Società potrebbe decidere di reperire ulteriori risorse per dar corso all'Operazione Rilevante attraverso, tra l'altro, l'assunzione di indebitamento finanziario (di competenza dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 15.2 dello Statuto) o la raccolta di risorse mediante, a titolo di esempio, nuovo/i aumento/i di capitale. Per maggiori informazioni riguardo alla raccolta di eventuali ulteriori risorse da parte dell'Emittente si rinvia al successivo Paragrafo 4.1.11.

Diversamente, nel caso in cui si siano verificate entrambe le condizioni risolutive, *sub* (a) e (b),

IDEAMI non potrà attuare l'Operazione Rilevante e dovrà iniziare una nuova fase di ricerca e selezione di un'altra *Target* per realizzare l'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo.

Il limitato periodo temporale a disposizione della Società potrebbe impedire o rendere assai difficoltoso l'individuazione di una *Target* idonea e/o la realizzazione dell'Operazione Rilevante. Si segnala che la mancata approvazione dell'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo (come previsto dall'articolo 4 dello Statuto), determinerà lo scioglimento della Società, la quale verrà posta in liquidazione (al riguardo si rinvia al precedente Paragrafo 4.1.2 del Documento di Ammissione). In tal caso, il valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie dell'Emittente potrebbe essere inferiore rispetto al prezzo di sottoscrizione delle stesse. Si segnala altresì che in caso di liquidazione della Società i Warrant decadrebbero da ogni diritto divenendo privi di validità.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.

#### **4.1.5. Rischi connessi allo svolgimento dell'attività di due diligence**

L'Operazione Rilevante sarà attuata da IDEAMI previo svolgimento di un'adeguata attività di *due diligence* volta a valutare adeguatamente la *Target* oggetto del potenziale investimento.

Tuttavia non è certo che tale attività sia in grado di rilevare tutti gli aspetti critici relativi alla *Target* ed i rischi futuri che potrebbero derivare dal potenziale investimento.

Nel caso in cui, successivamente alla realizzazione dell'Operazione Rilevante, si dovessero manifestare minusvalenze e/o insussistenze di attività e/o il sorgere di passività non rilevate nel corso dell'attività di *due diligence*, si potrebbero avere effetti negativi sull'attività della Società e sui risultati della Società medesima, nonché sul prezzo di mercato delle Azioni Ordinarie e dei Warrant.

Si segnala, inoltre, che qualora la *Target* venisse individuata in prossimità del Termine Massimo la connessa attività di *due diligence* dovrebbe svolgersi in un lasso temporale ridotto; in tale ipotesi i rischi connessi allo svolgimento dell'attività di *due diligence* potrebbero acuirsi in ragione di tale ristrettezza temporale.

Infine, qualora l'Operazione Rilevante venisse realizzata attraverso operazioni societarie che non richiedono il rilascio di un parere di un esperto indipendente (e, quindi, diverse da fusioni e conferimenti in natura), non sussisterebbe in capo al Consiglio di Amministrazione alcun obbligo di richiedere il rilascio di una *fairness opinion* di un esperto indipendente sull'Operazione Rilevante; pertanto, gli investitori potrebbero non disporre di alcun parere di un soggetto terzo indipendente a supporto della propria valutazione in merito all'Operazione Rilevante.

#### **4.1.6. Rischi connessi all'incertezza circa il conseguimento di utili e la distribuzione di dividendi**

Data la natura, le caratteristiche e le finalità di IDEAMI, fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, e/o le riserve disponibili possono essere

distribuiti ai soci solo previa approvazione dell'Assemblea Speciale secondo le modalità e i termini di cui allo Statuto. Alla Data del Documento di Ammissione la Società non ha individuato una politica di distribuzione dei dividendi; spetterà al Consiglio di Amministrazione dell'Emittente proporre, di volta in volta, all'Assemblea le decisioni che riterrà più opportune in merito. Per maggiori informazioni in merito alle delibere dell'Assemblea Speciale si rinvia a quanto indicato alla Sezione Prima, Capitolo 15, Paragrafo 15.2.5 del Documento di Ammissione.

L'ammontare dei dividendi che IDEAMI sarà in grado di distribuire in futuro dipenderà dalla realizzazione dell'Operazione Rilevante, nonché dai ricavi futuri, dalla sua situazione finanziaria, dai fabbisogni in termini di capitale circolante netto, dalle spese in conto capitale e da altri fattori; pertanto, l'Emittente potrebbe non essere in grado di distribuire dividendi anche dopo l'Operazione Rilevante.

Inoltre, pur in presenza di utili distribuibili, non può essere fornita alcuna garanzia in merito alle politiche future della Società relative alla distribuzione di dividendi.

#### ***4.1.7. Rischi connessi alla diminuzione delle Somme Vincolate e all'incertezza del valore di liquidazione in caso di esercizio del Diritto di Recesso e di scioglimento di IDEAMI***

Secondo quanto previsto dall'articolo 7.3 dello Statuto, le Somme Vincolate potranno essere utilizzate esclusivamente **(a)** previa autorizzazione dell'Assemblea: **(i)** ai fini della realizzazione dell'Operazione Rilevante, **(ii)** ai fini della restituzione ai soci che esercitino il recesso secondo quanto stabilito dall'articolo 8 dello Statuto, **(iii)** in caso di scioglimento e conseguente liquidazione della Società; nonché **(b)** in ogni altro caso deliberato dall'Assemblea. In caso di scioglimento della Società, le Somme Vincolate saranno utilizzate per determinare il valore di liquidazione spettante in sede di riparto agli azionisti.

Le Somme Vincolate saranno depositate e/o impiegate su uno o più conti correnti o depositi vincolati e/o in uno o più strumenti finanziari e/o assicurativi a capitale garantito fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante.

Sebbene alla Data del Documento di Ammissione, IDEAMI non sia parte di alcun procedimento giudiziale e/o sanzionatorio, non è possibile escludere che le Somme Vincolate siano oggetto di eventuali azioni o pretese da parte di soggetti terzi (incluse pubbliche autorità) che in futuro avanzino pretese risarcitorie e/o instaurino dei procedimenti giudiziari di varia natura nei confronti della Società, anche in relazione a obblighi di indennizzo e manleva assunti dall'Emittente e/o responsabilità di natura extracontrattuale anche derivanti da interruzioni delle trattative finalizzate alla conclusione dell'Operazione Rilevante, a valere anche sulle Somme Vincolate, ovvero siano oggetto di disposizioni o provvedimenti di natura legislativa o regolamentare (quali, in via meramente esemplificativa, prelievi forzosi ovvero tassazioni straordinarie), con effetti pregiudizievoli per gli azionisti. Conseguentemente, le medesime potrebbero non essere sufficienti a finanziare integralmente l'Operazione Rilevante.

Si segnala inoltre che, fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, le Somme Vincolate potrebbero essere esposte al rischio connesso alla solidità del sistema bancario e/o assicurativo e/o finanziario e/o monetario qualora gli istituti finanziari presso i quali sono depositate e/o impiegate dovessero affrontare, anche quale effetto del contesto macroeconomico, difficoltà nel garantire la restituzione e/o liquidazione dei depositi e/o impieghi in essere. Non si può inoltre escludere il rischio che le Somme Vincolate si riducano nel proprio ammontare a causa di: **(i)**



variazioni positive o negative dei tassi di interesse - inclusi tassi di interesse inferiori allo zero - che possono incidere sul rendimento e/o sul valore delle Somme Vincolate; (ii) rischi di liquidità legati alle condizioni di mercato e/o situazioni specifiche degli istituti finanziari presso i quali le Somme Vincolate siano depositate e/o impiegate, ovvero legati alle caratteristiche del rapporto contrattuale con le controparti di cui sopra, tali da ritardare o limitare la liquidazione delle somme depositate e/o impiegate, o prevedere e/o comportare il pagamento di penali da parte della Società o di altri costi al fine di garantire la liquidità.

Rischi connessi agli interessi negativi

In data 5 giugno 2014, con la decisione di ridurre i tassi di interesse di riferimento della Banca Centrale Europea, il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha introdotto un tasso di interesse negativo sui depositi presso la banca centrale stessa, che, in data 10 marzo 2016, è stato ulteriormente ridotto, risultando pari, alla Data del Documento di Ammissione, a -0,40%.

La fissazione da parte della Banca Centrale Europea del tasso di interesse sui depositi ad un valore negativo potrebbe incidere sui tassi di interesse applicati alle Somme Vincolate depositate sul Conto Vincolato della Società e, conseguentemente, sulla remunerazione delle somme medesime.

In tale ipotesi, gli interessi maturati sulle Somme Vincolate potrebbero risultare inferiori alle attese e la Società, nel perseguimento dell'oggetto sociale e per la gestione ordinaria fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante ovvero di scioglimento della Società, potrebbe avere conseguentemente la necessità di utilizzare le somme rivenienti dalla sottoscrizione e liberazione delle Azioni Speciali.

Si segnala che l'eventuale riduzione delle Somme Vincolate potrebbe comportare una diminuzione del valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie oggetto di esercizio del Diritto di Recesso, nonché del valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie in caso di scioglimento della Società (che si verificherebbe, tra l'altro, in caso di mancata approvazione dell'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo), e pertanto, anche in attuazione della normativa applicabile, il relativo valore potrebbe essere inferiore rispetto al prezzo di sottoscrizione delle Azioni Ordinarie in sede di Offerta

Infine, una riduzione delle Somme Vincolate potrebbe avere un impatto sulla disponibilità di risorse per la realizzazione dell'Operazione Rilevante. Laddove tali somme non risultassero sufficienti, nonostante la dotazione significativa di risorse di IDEAMI, non è possibile escludere in astratto che il Consiglio di Amministrazione della Società debba richiedere all'Assemblea un'autorizzazione per procedere all'utilizzo di parte delle Somme Vincolate, oltre alle Somme Utilizzabili.

Per ulteriori informazioni si rinvia al precedente Paragrafo 4.1.11 e ai successivi Paragrafi 4.1.8e 4.1.10 del Documento di Ammissione nonché a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.

**4.1.8. Rischi connessi al c.d. "bail-in"**

Nel 2014 è stata emanata la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, nota come "BRRD" (*Banking Resolution and Recovery Directive*), che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione degli enti creditizi, individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie possono adottare nei casi di crisi

o dissesto di una banca.

La BRRD, recepita in Italia con i D.Lgs. n. 180/2015 e n. 181/2015, ha previsto, in particolare, che, quando si verificano i presupposti per l'avvio delle procedure di gestione della crisi dell'intermediario, l'Autorità di Vigilanza (e.g. la Banca Centrale Europea o la Banca d'Italia, a seconda del caso) possa disporre: **(a)** la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale emessi dal soggetto in questione, quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto dell'intermediario; ovvero **(b)** quando la misura indicata alla lettera (a) non consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto, l'adozione di misure di risoluzione dell'intermediario, oppure la liquidazione coatta amministrativa.

Fra le misure di risoluzione rientra il c.d. "*bail-in*" o "*salvataggio interno*", entrato in vigore in Italia il 1° gennaio 2016, che consiste nella riduzione dei diritti degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale dei diritti di questi ultimi, al fine di assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali. Il "*bail-in*" si applica seguendo una gerarchia ispirata al principio secondo cui chi investe in strumenti finanziari più rischiosi deve sopportare prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva. La gerarchia prevede che: **(a)** in primo luogo, si sacrificino gli interessi dei "*proprietari*" della banca, ossia degli azionisti esistenti, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni; e **(b)** in secondo luogo, si intervenga su alcune categorie di creditori, le cui attività possono essere trasformate in azioni – al fine di ricapitalizzare la banca – e/o ridotte nel valore, nel caso in cui l'azzeramento del valore delle azioni non risulti sufficiente a coprire le perdite. L'ordine di partecipazione alle perdite per il "*bail-in*" è, dunque, il seguente: **(i)** azionisti; **(ii)** detentori di altri titoli di capitale; **(iii)** titolari di strumenti ibridi di patrimonializzazione; **(iv)** titolari di prestiti subordinati; **(v)** obbligazionisti e altri creditori; e **(vi)** titolari di depositi per l'importo eccedente Euro 100.000.

Sono escluse dal *bail-in* le passività indicate nell'articolo 49 del D. Lgs. n.180/2015, tra cui, a titolo esemplificativo, le obbligazioni garantite da attivi delle banche (quali i *covered bond*) e i depositi protetti dal fondo di garanzia depositi nei limiti di 100.000 Euro per depositante (non tutti i depositi sono protetti dal fondo: ne sono esclusi quelli indicati dall'articolo 96-bis del TUB). Qualora sia disposta la misura del *bail-in* nei confronti di una banca, il fondo di garanzia dei depositi interverrà corrispondendo a detta banca un importo sufficiente a coprire i depositi protetti nei limiti di Euro 100.000 per depositante, purché la somma a tal fine necessaria non superi il 50% della dotazione del fondo (ovvero del maggiore importo stabilito dall'Autorità di Vigilanza competente).

Qualora uno o più degli istituti bancari presso cui potrebbero essere depositate le Somme Vincolate arrivasse a versare in una situazione di dissesto e fosse soggetto all'applicazione del meccanismo del "*bail-in*" di cui al D.Lgs. n. 180/2015 prima che sia realizzata l'Operazione Rilevante, non si può escludere il rischio che la Società possa incontrare difficoltà o essere impossibilitata nell'ottenere la restituzione, in tutto o in parte, della propria liquidità depositata presso tale istituto, con conseguente diminuzione o azzeramento delle Somme Vincolate e dunque delle somme che sarebbero oggetto di liquidazione a favore dei soci nell'ambito dell'esercizio del Diritto di Recesso, o della liquidazione per scadenza del termine di durata della Società, ovvero delle somme da utilizzare per la realizzazione dell'Operazione Rilevante.



Rischi specifici relativi all'Emittente**4.1.9. Rischi connessi a eventuali conflitti di interessi dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Promotori nonché alla possibile realizzazione di un'Operazione Rilevante con una parte correlata**Profili relativi ai componenti del Consiglio di Amministrazione

Alla Data del Documento di Ammissione non è possibile escludere che uno o più membri del Consiglio di Amministrazione deterrà partecipazioni azionarie nel capitale sociale ordinario dell'Emittente.

Alla Data di Avvio delle Negoziazioni, Banca IMI, di cui Giuliano Asperti (Presidente di IDEAMI) è Vice Presidente vicario, sarà titolare della metà delle Azioni Speciali dell'Emittente e DeA Capital, di cui Paolo Ceretti (Amministratore Delegato di IDEAMI) è Amministratore Delegato (nonché Direttore Generale della controllante De Agostini S.p.A.) sarà titolare della restante metà delle Azioni Speciali dell'Emittente. Per informazioni in merito alle cariche ricoperte dai Consiglieri si rinvia al successivo Capitolo 10, Paragrafo 10.1.1 del Documento di Registrazione.

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione di IDEAMI svolgono attività imprenditoriali e/o professionali ulteriori rispetto all'attività svolta nell'Emittente o rivestono cariche sociali in altre società; essi sono pertanto portatori di interessi inerenti dette attività/cariche non connessi a IDEAMI e potrebbero quindi trovarsi in una situazione di conflitto di interesse in relazione alla ricerca e selezione della *Target* e alla realizzazione dell'Operazione Rilevante.

In particolare, nel corso delle proprie attività professionali o nel contesto delle cariche ricoperte, i Consiglieri potrebbero venire a conoscenza di opportunità di investimento idonee sia ai fini dell'Operazione Rilevante, sia in relazione alle ulteriori attività da essi svolte o alle ulteriori cariche da essi ricoperte. Gli stessi Consiglieri potrebbero pertanto trovarsi in una potenziale situazione di conflitto di interessi nel determinare i soggetti ai quali presentare una determinata opportunità di investimento. A tal proposito, si segnala che alla Data del Documento di Ammissione nessuno dei Consiglieri ha assunto alcun impegno nei confronti della società presso la quale svolge la propria attività (di cui sopra) a presentare eventuali opportunità di investimento con priorità rispetto a IDEAMI. In aggiunta, taluni Consiglieri, anche in ragione delle attività professionali svolte o delle cariche ricoperte, potrebbero essere portatori di eventuali interessi di natura finanziaria che potrebbero influire sulla loro scelta in merito a una *Target* e alla realizzazione dell'Operazione Rilevante.

Profili comuni relativi ai Promotori

Alla Data del Documento di Ammissione, i Promotori detengono in via paritetica la totalità delle azioni dell'Emittente e, pertanto, IDEAMI risulta essere una parte correlata sia di Banca IMI che di DeA Capital.

Alla Data di Avvio delle Negoziazioni, i Promotori deterranno in via paritetica tutte le Azioni Speciali che saranno emesse dall'Emittente (quanto ai rischi connessi alla conversione delle Azioni Speciali, tra i quali in particolare il connesso effetto diluitivo, si rinvia al successivo Paragrafo 4.3.5 e alla Sezione Seconda, Capitolo 7 del Documento di Ammissione).

Inoltre, alla Data del Documento di Ammissione è previsto l'investimento da parte dei Promotori in Azioni Ordinarie per una percentuale complessivamente pari a circa il 16,5% della raccolta effettiva in sede di Offerta. Inoltre, non si può escludere che una o più delle società dei

gruppi di appartenenza dei Promotori (Gruppo De Agostini e Gruppo Intesa Sanpaolo), possano procedere alla sottoscrizione in sede di Offerta e/o all'acquisto sul mercato, in un momento successivo, di Azioni Ordinarie e/o di Warrant dell'Emittente. L'investimento di Promotori in Azioni Ordinarie comporta l'allineamento dei loro interessi con quelli degli investitori, nonché una sostanziale condivisione del rischio d'impresa relativo alla realizzazione dell'Operazione Rilevante. Al riguardo si segnala che il diritto di voto relativo alle Azioni Ordinarie sottoscritte dai Promotori in sede di Offerta potrà essere esercitato senza limitazioni anche con riferimento all'Assemblea chiamata ad approvare l'Operazione Rilevante.

Quanto sopra, unitamente alla conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie (secondo i termini e le condizioni di cui all'articolo 6 dello Statuto), potrebbe incrementare l'influenza dei Promotori sull'Assemblea.

Infine si segnala che i Promotori hanno sottoscritto un "Accordo di Investimento e Patto Parasociale" contenente, tra l'altro, alcune previsioni relative al proprio investimento nell'Emittente, nonché talune previsioni di natura parasociale in base alle quali sono stati tra l'altro nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Per maggiori dettagli al riguardo si rinvia al Paragrafo 10.2.4 del Documento di Ammissione.

### Profili specifici di ciascuno dei Promotori

Banca IMI, società appartenente al gruppo bancario Intesa Sanpaolo ("**Gruppo ISP**"), che ricopre il ruolo di *Joint Global Coordinator* e *Joint Bookrunner* nell'Offerta, effettuerà il collocamento delle Azioni Ordinarie e dei Warrant oggetto dell'Offerta e percepirà commissioni in relazione ai ruoli assunti nell'ambito dell'Offerta, in parte all'ammissione a quotazione di detti strumenti finanziari sull'AIM Italia e in parte subordinatamente alla realizzazione dell'Operazione Rilevante. Al riguardo si rinvia alla Sezione Seconda, Paragrafo 3.2 del Documento di Ammissione.

In aggiunta, Sirefid S.p.A., società fiduciaria appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo, sarà incaricata da parte dell'Emittente di provvedere al deposito delle Somme Vincolate e percepirà commissioni con riferimento a detto ruolo (al riguardo si rinvia al Capitolo 16, Paragrafo 16.1 del Documento di Ammissione).

Infine, Banca IMI e le altre società del Gruppo ISP hanno prestato o potrebbero prestare in futuro servizi di *lending*, consulenza e di *investment banking* a favore dell'Emittente e/o di DeA Capital a fronte dei quali hanno percepito o percepiranno commissioni.

Con riferimento a DeA Capital si segnala che un conflitto di interessi potrebbe verificarsi con riferimento al contratto di servizi tra la Società e DeA Capital, avente ad oggetto, tra l'altro, il supporto e la consulenza da parte di DeA Capital in favore dell'Emittente nella ricerca e selezione di una potenziale *Target* e nella strutturazione ed esecuzione dell'Operazione Rilevante. Per maggiori informazioni in merito a detto contratto si rinvia al Capitolo 14 del Documento di Ammissione.

### Rischi comuni e presidi adottati

Si segnala che in caso di scioglimento della Società a seguito della mancata realizzazione dell'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo **(i)** non si verificherebbero i presupposti per la conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie e **(ii)** le Azioni Speciali saranno postergate alle Azioni Ordinarie in sede di ripartizione dell'attivo nell'ambito del processo di liquidazione, come meglio indicato all'articolo 27 dello Statuto. Per tali motivi, i membri del Consiglio di Amministrazione e/o i Promotori, ciascuno per quanto di rispettiva competenza,

potrebbero versare in una situazione di possibile conflitto di interesse nel valutare l'opportunità di una particolare Operazione Rilevante e la corrispondenza di termini e condizioni della stessa al migliore interesse della Società, soprattutto nell'ipotesi in cui la relativa *Target* sia stata individuata in prossimità della scadenza del Termine Massimo.

Inoltre, anche alla luce delle caratteristiche dei Promotori e dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società sopra descritte, non è possibile escludere che la Società attui l'Operazione Rilevante con una *Target* che sia Parte Correlata di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente e/o di uno dei Promotori. Alla Data del Documento di Ammissione la Società non ha individuato alcuna *Target* e non è in grado di prevedere se, quando e in quali circostanze, il Consiglio di Amministrazione potrebbe proporre all'Assemblea la realizzazione dell'Operazione Rilevante con una *Target* che sia Parte Correlata di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.

Al riguardo si segnala che, anche in considerazione di quanto sopra, la Società ha adottato presidi di *corporate governance*, quali una politica di gestione dei conflitti di interesse e una procedura per le operazioni con parti correlate, al fine di impedire che situazioni di potenziale conflitto di interesse possano incidere negativamente sulla decisione di IDEAMI di realizzare un'Operazione Rilevante ovvero di garantire che eventuali operazioni realizzate con parti correlate avvengano a condizioni di mercato (*cf.* Capitolo 11 Paragrafo 11.3 e Capitolo 14 del Documento di Ammissione).

Si segnala infine che, ai sensi dell'articolo 18.5 dello Statuto, le deliberazioni concernenti talune materie, tra cui la proposta di Operazione Rilevante da sottoporre al voto dell'Assemblea, sono rimesse alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e, per la validità delle stesse, è necessario il voto favorevole di almeno 6 Consiglieri (*cf.* Capitolo 15 Paragrafo 15.2.2 del Documento di Ammissione).

#### **4.1.10. Rischi connessi all'insufficienza delle Somme Utilizzabili**

La Società, per far fronte ai propri costi operativi e gestionali, nonché nello svolgimento dell'attività di ricerca e selezione di una *Target* oggetto del potenziale investimento, potrà avvalersi delle Somme Utilizzabili, ossia delle somme rivenienti dalla sottoscrizione e liberazione di Azioni Speciali, nonché, ai sensi dell'articolo 7.3 dello Statuto, degli interessi e/o, in generale, dei rendimenti (ove positivi) di volta in volta maturati sulle Somme Vincolate.

Nonostante IDEAMI sia caratterizzata, rispetto alle altre SPAC operanti sul mercato italiano, da una dotazione di Somme Utilizzabili significativamente superiore alla media, non è possibile escludere, in astratto, che le Somme Utilizzabili risultino non sufficienti a coprire tutti i propri costi operativi ovvero i costi legati all'attuazione del processo di selezione della *Target* e allo svolgimento di tutte le attività connesse.

La Società potrebbe, infatti, sopportare dei costi – *i.e. due diligence*, negoziazione e redazione dei documenti contrattuali e onorari dei consulenti coinvolti – anche rilevanti in relazione allo svolgimento di attività di ricerca di una *Target* con la quale non venga poi realizzata l'Operazione Rilevante. Tali costi e spese non saranno ripetibili da parte della Società qualora il Consiglio di Amministrazione decida di non portare avanti una determinata operazione o l'Assemblea non approvi l'Operazione Rilevante o ancora qualora si verifichi la condizione risolutiva a cui sarà soggetta, ai sensi di Statuto, la delibera di approvazione dell'Operazione Rilevante. Ciò potrebbe incidere negativamente sulle capacità di realizzare l'Operazione

Rilevante, avendo a disposizione sempre meno risorse per individuare e selezionare la *Target*.

Fermo quanto sopra indicato in merito alle risorse a disposizione di IDEAMI, nel caso in cui detti costi fossero superiori rispetto alle Somme Utilizzabili, non è possibile escludere che la Società possa non essere in grado di proseguire l'attività di ricerca e selezione della *Target*. Inoltre, in tale ipotesi, non si può escludere che il Consiglio di Amministrazione debba richiedere all'Assemblea un'autorizzazione per procedere all'utilizzo di parte delle Somme Vincolate. In merito all'insufficienza delle Somme Utilizzabili si rinvia anche al precedente Paragrafo 4.1.4 nonché ai Paragrafi 4.1.7 e 4.1.8 del Documento di Ammissione.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.

**4.1.11. *Rischi connessi all'incapacità di ottenere eventuali finanziamenti ovvero eventuali risorse economiche aggiuntive da parte dell'Emittente***

Non si può escludere che la Società possa aver bisogno di risorse aggiuntive per finanziare l'Operazione Rilevante (quali il ricorso all'indebitamento e/o ad ulteriori aumenti di capitale).

La possibilità di ricorrere a tali risorse aggiuntive dipenderà, *inter alia*, dalle condizioni di mercato al momento della realizzazione dell'Operazione Rilevante, avuto riguardo all'andamento dei tassi di interesse e alla disponibilità di fonti di credito o dalla natura e dalle caratteristiche dell'attività della *Target* individuata, tenuto altresì conto delle capacità finanziarie della Società.

Si segnala infine che, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, l'assunzione di indebitamento finanziario bancario, fatta salva l'eventuale ipotesi di anticipazione degli interessi e/o dei rendimenti (ove positivi) che matureranno sul Conto Vincolato, deve essere preventivamente autorizzata dall'Assemblea. Sussiste, pertanto, il rischio che, nel caso in cui la Società intenda ricorrere a tale canale di finanziamento ai fini dell'Operazione Rilevante, l'Assemblea neghi tale autorizzazione.

**4.1.12. *Rischi connessi alla composizione del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente a seguito dell'Operazione Rilevante***

Alla Data del Documento di Ammissione non può essere definito con certezza il futuro ruolo degli attuali membri del Consiglio di Amministrazione nella *Target* a seguito dell'Operazione Rilevante che dipende anche dagli accordi che saranno conclusi con gli azionisti di quest'ultima. In particolare, a seguito del completamento dell'Operazione Rilevante, non esiste alcuna garanzia che uno o più degli attuali membri del Consiglio di Amministrazione mantengano la loro carica e, a seconda dei casi, contribuiscano alla gestione della società risultante dall'Operazione Rilevante.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 10 del Documento di Ammissione

**4.2. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AL MERCATO IN CUI L'EMITTENTE OPERA**

**4.2.1. *Rischi connessi al settore di attività della Target***

Si segnala che l'attività di investimento di IDEAMI sarà principalmente rivolta a società di medie e grandi dimensioni, non quotate, con un *equity value* indicativamente compreso tra Euro 250 milioni ed Euro 750 milioni, con elevato potenziale di creazione di valore, che siano eccellenze italiane in settori quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il settore manifatturiero, farmaceutico, *consumer & retail*, del benessere e cosmetica, della meccanica specializzata, alimentare, del *design* e del lusso, della logistica e dei servizi alle imprese.

In particolare, IDEAMI si propone di indirizzare la propria attività di investimento principalmente verso società caratterizzate da significative potenzialità di creazione di valore che abbiano la necessità di risorse per finanziarie i propri piani di crescita con l'obiettivo di conseguire il consolidamento/integrazione di *business* complementari e la facilitazione dello sviluppo internazionale.

In ogni caso, sono esclusi investimenti in società attive nei settori immobiliare, finanziario (ossia le attività bancarie e finanziarie riservate ai sensi di legge) e, in generale, in tutti gli altri settori ritenuti contrari agli *standard* etici e di condotta di ciascuno dei Promotori, nonché in società in fase di *start-up* in ragione della rischiosità implicita degli investimenti in aziende con scarsa o assente operatività storica, che non consentono un'adeguata valutazione del relativo posizionamento competitivo.

L'indicazione dei settori oggetto di studio deve considerarsi meramente esemplificativa e non esaustiva in quanto la Società considererà possibili *Target*, che rispondano ai propri criteri di investimento, indipendentemente dal settore di appartenenza; pertanto l'Operazione Rilevante proposta potrebbe essere soggetta ai rischi di volta in volta tipici del settore di attività della *Target* individuata da IDEAMI ai fini dell'Operazione Rilevante.

Conseguentemente, alla Data del Documento di Ammissione, non è possibile valutare correttamente la tipologia, la natura e il profilo di rischio che assumerà la Società a seguito dell'eventuale perfezionamento dell'Operazione Rilevante, dipendendo l'individuazione di rischi concreti dal settore specifico nel quale opererà la *Target*.

In seguito alla realizzazione dell'Operazione Rilevante, i risultati della Società, e i rischi correlati a IDEAMI, dipenderanno prevalentemente dalle attività della *Target* oggetto dell'investimento, nonché dal settore di operatività di dette società.

Nell'ambito del processo di individuazione e selezione della potenziale *Target*, il Consiglio di Amministrazione di IDEAMI cercherà di valutare correttamente tutti i rischi relativi all'attività e al settore della *Target*; tuttavia, anche a causa di talune variabili non controllabili da IDEAMI, non è possibile garantire che la Società sarà in grado di controllare e/o mitigare alcuni di tali rischi. Inoltre, la Società non può garantire che l'investimento nelle Azioni Ordinarie e nei Warrant sia un investimento più redditizio rispetto ad un ipotetico investimento diretto nel capitale sociale della *Target*.

Fermo restando che, allo stato, è primaria intenzione della Società – anche in linea con la prassi di mercato – realizzare l'Operazione Rilevante mediante la fusione con la *Target*, la struttura dell'Operazione Rilevante sarà valutata dalla Società, e sottoposta all'approvazione degli Azionisti, in stretta connessione con l'opportunità di investimento nonché con le caratteristiche e le prospettive della *Target* selezionata dalla Società. Una volta perfezionata tale operazione, la Società sarà soggetta a tutti i rischi tipici (quali, a titolo esemplificativo, quelli di natura economica, patrimoniale, finanziaria, gestionale, competitiva, legale e ambientale) connessi all'attività della *Target* e al settore in cui essa opera.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.

#### **4.2.2. Rischi connessi all'investimento in società non quotate**

L'Emittente, previa modifica del proprio oggetto sociale, intende effettuare principalmente i propri investimenti in società di medie e grandi dimensioni, non quotate, con un *equity value* indicativamente compreso tra Euro 250 milioni ed Euro 750 milioni, con elevato potenziale di creazione di valore, che siano eccellenze italiane in settori quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il settore manifatturiero, farmaceutico, *consumer & retail*, del benessere e cosmetica, della meccanica specializzata, alimentare, del *design* e del lusso, della logistica e dei servizi alle imprese. Per ulteriori informazioni in merito ai settori di attività della *Target* si rinvia al Paragrafo 4.2.1 e alla Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.1.3 del Documento di Ammissione.

I rischi connessi a investimenti in tale tipologia di strumenti finanziari sono generalmente maggiori rispetto a quelli legati ad investimenti in titoli quotati, soprattutto per quanto attiene alla scarsa liquidità degli stessi e alle relative informazioni disponibili.

In ragione delle dimensioni dell'Offerta promossa dall'Emittente, per un massimo di Euro 250 milioni e comunque per un minimo di Euro 200 milioni, di ammontare significativo rispetto alla media delle altre SPAC operanti sul mercato italiano, IDEAMI ha maggiori probabilità, nella propria attività di ricerca e selezione, di individuare una potenziale *Target* che sia maggiormente strutturata in termini, tra l'altro, di *governance* e presidi di controllo interno rispetto alla media dei potenziali obiettivi di investimento di società analoghe. Tuttavia, e pur adottando l'Emittente ogni opportuna cautela durante la fase di individuazione della *Target* in cui investire, non è possibile garantire l'assenza di rischi principalmente connessi alla valutazione di tali partecipazioni, in considerazione dell'eventualità in cui, presso tali società non quotate, siano assenti o non adeguatamente sviluppati sistemi di controllo analoghi a quelli richiesti per le società con titoli quotati, con la conseguente indisponibilità di un flusso di informazioni almeno pari, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, a quello disponibile per queste ultime.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.

#### **4.2.3. Rischi connessi alla concorrenza di altri soggetti in relazione all'Operazione Rilevante**

IDEAMI si confronterà sul mercato con altre società, a livello nazionale ed internazionale, dotate di una struttura simile alla propria e competerà con operatori specializzati, italiani ed esteri, aventi obiettivi imprenditoriali simili ai propri (quali altre SPAC, investitori istituzionali, operatori di *private equity*, fondi di investimento collettivo ovvero imprese presenti nei vari settori economici nei quali la Società intende investire).

La competitività della Società si basa esclusivamente sulla capacità della medesima di individuare la *Target* con la quale realizzare l'Operazione Rilevante. Si segnala a tal riguardo che, nonostante le caratteristiche peculiari di IDEAMI sull'attuale mercato delle SPAC in Italia, in particolare in ragione della dotazione di risorse significativamente maggiore della media dei concorrenti, non è possibile escludere che l'aumento della concorrenza nel settore delle SPAC possa interferire e/o complicare la ricerca della *Target* da parte della Società



Inoltre, aspetti quali **(i)** l'approvazione, ai sensi dell'articolo 18.5 dello Statuto, della proposta all'Assemblea di realizzazione dell'Operazione Rilevante da parte del Consiglio di Amministrazione da adottare con il voto favorevole di almeno n. 6 Consiglieri; **(ii)** la necessaria approvazione da parte dell'Assemblea dell'Operazione Rilevante, che potrebbe ritardare l'esecuzione dell'operazione medesima; **(iii)** l'eventuale esercizio del Diritto di Recesso che potrebbe ridurre le risorse finanziarie disponibili per realizzare l'Operazione Rilevante o impedire l'approvazione della medesima da parte dell'Assemblea; e **(iv)** la conversione delle Azioni Speciali e l'esercizio dei Warrant e il conseguente effetto diluitivo sul capitale della Società successivamente alla realizzazione dell'Operazione Rilevante che potrebbe non essere vista con favore da parte dei soci della *Target* individuata per la realizzazione dell'Operazione Rilevante, potrebbero collocare la Società in una posizione di svantaggio competitivo rispetto agli operatori concorrenti nella realizzazione dell'Operazione Rilevante.

Per ulteriori informazioni, si veda la Sezione Prima, Capitolo 6, del Documento di Ammissione.

#### **4.3. FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALL'OFFERTA E ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SULL'AIM ITALIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI**

##### *Rischi comuni alle Special Purpose Acquisition Company (SPAC)*

##### **4.3.1. Particolari caratteristiche dell'investimento negli strumenti finanziari dell'Emittente**

L'investimento negli strumenti finanziari dell'Emittente è da considerarsi un investimento destinato ad un investitore esperto, consapevole delle caratteristiche dei mercati finanziari e soprattutto della tipologia di attività dell'Emittente, caratterizzata da particolari rischi di natura imprenditoriale.

Il profilo di rischio di detto investimento, pertanto, non può considerarsi in linea con quello tipico dei risparmiatori orientati a investimenti a basso rischio.

Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche degli strumenti finanziari dell'Emittenti, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Seconda, Capitolo 4 del Documento di Ammissione.

##### **4.3.2. Rischi connessi alla negoziazione sull'AIM Italia, alla liquidità dei mercati e alla possibile volatilità del prezzo delle Azioni Ordinarie e dei Warrant dell'Emittente**

Le Azioni Ordinarie e i Warrant dell'Emittente non saranno quotati su un mercato regolamentato italiano e, sebbene verranno quotati e scambiati sull'AIM Italia, non è possibile escludere che non si formi, o si mantenga, un mercato attivo per le Azioni Ordinarie ed i Warrant della Società e che, pertanto, detti titoli possano presentare problemi di liquidità comuni e generalizzati, indipendentemente dall'Emittente e dall'ammontare degli stessi, in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare adeguate e tempestive contropartite, nonché essere soggetti a fluttuazioni, anche significative, di prezzo.

Inoltre, a seguito dell'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia, i prezzi di mercato delle Azioni Ordinarie e dei Warrant dell'Emittente potrebbero fluttuare notevolmente in relazione ad una serie di fattori, alcuni dei quali esulano dal controllo dell'Emittente, e potrebbe, pertanto, non riflettere i risultati operativi della Società.

Un investimento in strumenti finanziari negoziati sull'AIM Italia può implicare un rischio più

elevato rispetto a quello in strumenti finanziari quotati su un mercato regolamentato.

Con riferimento al mercato AIM Italia si segnala che, a partire dalla Data di Avvio delle Negoziazioni, si rendono applicabili, per richiamo volontario ed in quanto compatibili, le disposizioni relative alle offerte pubbliche di acquisto e scambio previste dal TUF, limitatamente agli artt. 106 e 109. Al riguardo, si segnala che lo Statuto dell'Emittente contiene il richiamo alle suddette disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti di attuazione emanati dalla Consob in materia di offerta pubblica di acquisto o di scambio obbligatoria.

Inoltre, alla luce del fatto che una notevole percentuale della capitalizzazione di mercato e dei volumi di scambio dell'AIM Italia è rappresentata da un contenuto numero di società, non si può escludere che eventuali fluttuazioni nei valori di mercato di tali società possano avere un effetto significativo sul prezzo degli strumenti ammessi alle negoziazioni su tale mercato, comprese, quindi, le Azioni Ordinarie ed i Warrant.

Per ulteriori informazioni si rinvia a quanto indicato nella Sezione Seconda, Capitolo 4 del Documento di Ammissione.

#### **4.3.3. *Rischi connessi alla possibilità di revoca dalla negoziazione delle Azioni Ordinarie e dei Warrant***

Ai sensi del Regolamento Emittenti AIM, Borsa Italiana potrebbe disporre la revoca dalla negoziazione delle Azioni Ordinarie e dei Warrant, qualora:

- (a) entro 2 mesi dalla data di sospensione dalle negoziazioni per sopravvenuta assenza del Nomad, l'Emittente non provveda alla sostituzione dello stesso;
- (b) gli strumenti finanziari siano stati sospesi dalle negoziazioni per almeno sei mesi;
- (c) la revoca venga approvata da tanti soci che rappresentino almeno il 90% dei voti degli azionisti riuniti in Assemblea.

In tale ipotesi si potrebbero avere effetti negativi in termini di liquidabilità dell'investimento e assenza di informazioni sull'Emittente.

#### *Rischi specifici relativi all'Emittente*

#### **4.3.4. *Effettivo ammontare delle Azioni Ordinarie emesse e dei capitali raccolti***

Il regolamento dell'Offerta (pagamento del prezzo delle Azioni Ordinarie da parte degli investitori contro consegna delle stesse) avverrà alla Data di Avvio delle Negoziazioni prevista per il [●].

Tale regolamento non è assistito da una garanzia bancaria (*underwriting*). Pertanto, qualora alla data di regolamento dell'Offerta alcuni investitori non onorassero il proprio ordine (impegno di sottoscrizione), il capitale effettivamente versato di IDEAMI potrebbe essere inferiore al capitale indicato nel presente Documento di Ammissione e il numero di Azioni Ordinarie effettivamente emesse potrebbe essere inferiore al numero massimo di 25.000.000 Azioni Ordinarie.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 15, Paragrafo 15.1.6 del Documento di Ammissione.



**4.3.5. Rischi connessi alle Azioni Speciali e alla diluizione derivante dalla loro conversione**

Ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto, il capitale sociale dell'Emittente è suddiviso in Azioni Ordinarie e Azioni Speciali; queste ultime, alla Data di Avvio delle Negoziazioni, saranno interamente detenute, in via paritetica, dai Promotori.

Le Azioni Speciali, ai sensi del richiamato articolo dello Statuto, sono dotate delle seguenti caratteristiche:

- (a) sono intrasferibili fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e, comunque, per il periodo massimo di durata Società stabilito all'articolo 4 dello statuto, e in ogni caso per un periodo massimo di 5 anni (intendendosi per trasferimento qualsiasi negozio o fatto che, a qualsiasi titolo, comporti il trasferimento a terzi della proprietà, nuda proprietà o diritti reali di godimento dei/sui titoli o la sottoposizione degli stessi a vincoli e/o gravami di qualsiasi natura, reali e/o personali, in favore di terzi);
- (b) sono dotate, previa delibera dell'Assemblea Speciale, del diritto di presentare in Assemblea ordinaria proposte circa la nomina dei componenti degli organi sociali della Società, mentre sono prive del diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
- (c) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società deliberi la distribuzione dalla data di efficacia dello Statuto e fino al termine del 48° mese successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili;
- (d) in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di patrimonio netto di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle Azioni Ordinarie (ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto);
- (e) sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, prevedendo che per ogni Azione Speciale si ottengano in conversione n. 6 Azioni Ordinarie.
  - (i) nella misura del 20% del loro ammontare nel caso di perfezionamento dell'Operazione Rilevante;
  - (ii) (A) nella ulteriore misura del 20% del loro ammontare nel caso in cui, entro 48 mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia per almeno 15 giorni su 30 giorni di borsa aperta consecutivi (il "**Prezzo di Conversione**"), sia maggiore o uguale a Euro 11 per Azione Ordinaria;
    - (B) nella ulteriore misura del 20% del loro ammontare nel caso in cui il Prezzo di Conversione sia maggiore o uguale a Euro 12 per Azione Ordinaria;
    - (C) nella ulteriore misura del 20% del loro ammontare nel caso in cui il Prezzo di Conversione sia maggiore o uguale a Euro 13 per Azione Ordinaria; e
    - (D) nella ulteriore misura del 20% del loro ammontare nel caso in cui il Prezzo di Conversione sia maggiore o uguale a Euro 14 per Azione Ordinaria;

in caso di rettifiche al valore delle Azioni Ordinarie della Società comunicate da Borsa Italiana, i valori di cui alle lettere (A), (B), (C) e (D) saranno conseguentemente rettificati secondo il "*coefficiente K*" comunicato da Borsa

Italiana.

- (iii) nella misura del 100% del loro ammontare – nel caso in cui prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante, uno o più degli amministratori in carica alla Data di Avvio delle Negoziazioni cessi di essere tale per qualsiasi ragione o causa; (Y) l'Assemblea Speciale presenti una proposta di nomina assunta ai sensi dello Statuto e (Z) l'Assemblea ordinaria nomini quali amministratori della Società soggetti diversi da quelli indicati nella proposta di cui al precedente punto (Y).

Decorsi 48 mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, per ogni Azione Speciale residua, non già convertita automaticamente ai sensi delle fattispecie di cui al precedente punto (ii), si otterrà in conversione n. 1 Azione Ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.

Si segnala inoltre che, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, l'Assemblea Speciale delibera in merito:

- (i) ai candidati da presentare all'Assemblea ordinaria per la nomina dei componenti degli organi sociali;
- (ii) alle proposte che comportino una modifica o un pregiudizio ai diritti dei titolari di Azioni Speciali;
- (iii) alle proposte di modifiche allo Statuto diverse da quelle di cui al precedente punto (ii) e diverse da quelle connesse all'approvazione e/o esecuzione, e/o che siano conseguenza dell'Operazione Rilevante; nonché
- (iv) alle altre materie previste dallo Statuto, dalla legge e dai regolamenti.

Tali deliberazioni saranno validamente adottate, in qualsiasi convocazione, con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci titolari di Azioni Speciali che rappresentino almeno il 70% delle Azioni Speciali tempo per tempo in circolazione.

Alla Data di Avvio delle Negoziazioni, i Promotori deterranno tutte le Azioni Speciali che saranno emesse da IDEAMI, non negoziate sull'AIM Italia e convertibili in Azioni Ordinarie della Società al ricorrere delle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 6 dello Statuto (al riguardo si rinvia al successivo Capitolo 15, Paragrafo 15.2.3 del Documento di Ammissione).

Si segnala che la conversione totale delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie, a seguito della realizzazione dell'Operazione Rilevante, determinerà per i titolari delle Azioni Ordinarie una diluizione della propria partecipazione.

La seguente tabella illustra i suddetti effetti diluitivi in caso di conversione delle Azioni Speciali a seguito della realizzazione dell'Operazione Rilevante, calcolati sulla base di diverse percentuali di esercizio del Diritto di Recesso, nell'ipotesi di raccolta per Euro 250.000.000:

## FATTORI DI RISCHIO

Diluizione per Azione Ordinaria (dati in Euro per Azione Ordinaria)					
<i>Ipotesi di conversione</i> <i>(per raccolta pari a Euro 250 mln)</i>	Operazione Rilevante  (conversione di n. 175.000 Azioni Speciali)	Euro 11 per Azione Ordinaria  (conversione cumulata di n. 350.000 Azioni Speciali)	Euro 12 per Azione Ordinaria  (conversione cumulata di n. 525.000 Azioni Speciali)	Euro 13 per Azione Ordinaria  (conversione cumulata di n. 700.000 Azioni Speciali)	Euro 14 per Azione Ordinaria  (conversione cumulata di tutte le 875.000 Azioni Speciali)
<i>Percentuale di Azioni Speciali convertite</i>	20%	40%	60%	80%	100%
<b>Recesso delle Azioni Ordinarie in %</b>					
0%	0,57	0,87	1,15	1,41	1,66
10%	0,63	0,96	1,26	1,54	1,81
15%	0,66	1,01	1,32	1,62	1,90
20%	0,71	1,06	1,39	1,70	1,99
25%	0,74	1,12	1,47	1,80	2,09
30% -1	0,79	1,19	1,56	1,90	2,21

La seguente tabella illustra i medesimi effetti diluitivi, nell'ipotesi di raccolta per Euro 200.000.000:

Diluizione per Azione Ordinaria (dati in Euro per Azione Ordinaria)					
<i>Ipotesi di conversione</i> <i>(per raccolta pari a Euro 200 mln)</i>	Operazione Rilevante  (conversione di n. 140.000 Azioni Speciali)	Euro 11,00 per Azione Ordinaria  (conversione cumulata di n. 280.000 Azioni Speciali)	Euro 12,00 per Azione Ordinaria  (conversione cumulata di n. 420.000 Azioni Speciali)	Euro 13,00 per Azione Ordinaria  (conversione cumulata di n. 560.000 Azioni Speciali)	Euro 14,00 per Azione Ordinaria  (conversione cumulata di tutte le 700.000 Azioni Speciali)
<i>Percentuale di Azioni Speciali convertite</i>	20%	40%	60%	80%	100%

**Recesso delle  
Azioni  
Ordinarie in %**

0%	0,57	0,87	1,15	1,42	1,66
10%	0,63	0,96	1,26	1,55	1,81
15%	0,67	1,01	1,33	1,62	1,90
20%	0,70	1,06	1,40	1,71	1,99
25%	0,75	1,13	1,48	1,80	2,10
30% - 1	0,80	1,20	1,56	1,90	2,21

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Seconda, Capitolo 7, Paragrafo 7.1 del Documento di Ammissione.

Per maggiori informazioni sulle caratteristiche e sulle modalità di conversione delle Azioni Speciali si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 15, Paragrafi 15.2.3 e 15.2.5 del Documento di Ammissione.

**4.3.6. Rischi connessi alla diluizione in caso di mancato esercizio dei Warrant**

Il numero di Warrant da emettere è di massimi n. 12.500.000 Warrant.

I Warrant saranno assegnati come segue:

- (i) n. 2 Warrant saranno assegnati gratuitamente ogni n. 10 Azioni Ordinarie sottoscritte nell'ambito dell'Offerta e saranno negoziabili su AIM Italia separatamente dalle Azioni Ordinarie a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni su AIM Italia; e
- (ii) n. 3 Warrant saranno assegnati gratuitamente ogni n. 10 Azioni Ordinarie emesse e in circolazione alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, e saranno emessi alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (in ogni caso ad eccezione delle Azioni Ordinarie eventualmente detenute dalla Società). Il diritto a ricevere tali ulteriori Warrant è incorporato nelle predette Azioni e circolerà con le medesime fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, che sarà determinata compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana, a partire dalla quale gli ulteriori Warrant inizieranno a negoziare separatamente dalle Azioni.

Per ulteriori informazioni riguardo ai Warrant si rinvia alla Sezione Seconda, Capitolo 4, Paragrafo 4.2 del Documento di Ammissione.

In caso di mancato esercizio dei Warrant da parte di alcuni azionisti entro il termine di scadenza e di contestuale esercizio da parte di altri azionisti, gli azionisti che non eserciteranno i Warrant subiranno una diluizione della partecipazione dagli stessi detenuta nell'Emittente.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Seconda, Capitolo 4 del Documento di Ammissione.

#### **4.3.7. Rischi connessi ai vincoli di indisponibilità assunti dai Promotori**

Si segnala che i Promotori assumeranno un impegno di *lock-up* con riferimento alle Azioni Ordinarie rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali. In particolare, ciascuna *tranche* delle Azioni Ordinarie rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali (ai sensi dell'articolo 6.4, lett. (e) *sub* (i) e (ii) dello Statuto) sarà soggetta a un periodo di *lock-up* di 18 mesi a decorrere dalla rispettiva data di conversione, fermo restando che, ove prima dello scadere di tale termine sia convertita una ulteriore *tranche* di Azioni Speciali, l'impegno di *lock-up* relativo alla precedente *tranche* di Azioni Ordinarie rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali verrà meno alla data di tale ultima conversione. Al riguardo si rinvia anche alla Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo 5.3. del Documento di Ammissione.

Per informazioni in merito a modalità e termini di conversione delle Azioni Speciali si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 15, Paragrafo 15.2.3 del Documento di Ammissione.

Successivamente alla scadenza del periodo di *lock-up*, nonché per la parte di strumenti finanziari non rientranti in detti accordi, l'eventuale alienazione delle Azioni Ordinarie rivenienti della conversione delle Azioni Speciali potrebbe avere un impatto negativo sull'andamento del titolo della Società.

#### **4.3.8. Rischi connessi all'emissione differita degli ulteriori n. 3 Warrant**

Ai sensi del Regolamento Warrant, n. 2 dei n. 5 Warrant saranno emessi ogni n. 10 Azioni Ordinarie sottoscritte nell'ambito dell'Offerta e inizieranno a negoziare su AIM Italia separatamente dalle Azioni Ordinarie alla Data di Avvio delle Negoziazioni, mentre il diritto a ricevere gli ulteriori n. 3 Warrant da assegnarsi ogni n. 10 Azioni Ordinarie è incorporato nelle Azioni Ordinarie stesse e circolerà con le medesime fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, da determinarsi compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana.

A tale data, gli ulteriori n. 3 Warrant saranno emessi sulla base del rapporto sopra indicato e inizieranno a negoziare separatamente dalle Azioni Ordinarie. Pertanto, alla Data di Avvio delle Negoziazioni, coloro che avranno sottoscritto Azioni Ordinarie saranno portatori di n. 2 Warrant ogni n. 10 Azioni Ordinarie sottoscritte e, qualora esercitassero il Diritto di Recesso oppure vendessero le proprie Azioni Ordinarie prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante, perderanno il diritto a ricevere gli ulteriori 3 Warrant.

#### **4.3.9. Rischi connessi ai conflitti di interesse del Nomad**

Banca Akros, che ricopre il ruolo di Nomad, Specialista, *Joint Global Coordinator* e *Joint Bookrunner* e che colloca anche per il tramite di Banca Aletti S.p.A. ("**Banca Aletti**"), si trova in una situazione di potenziale conflitto di interessi in quanto effettuerà, insieme con altri intermediari, per la quota di competenza, il collocamento delle Azioni Ordinarie e dei Warrant oggetto dell'Offerta e percepirà commissioni in relazione ai ruoli assunti nell'ambito dell'Offerta.

Inoltre, Banca Akros e Banca Aletti (e/o una delle altre società facenti parte del Gruppo Banco BPM cui appartengono Banca Akros e Banca Aletti) nel normale esercizio delle proprie attività, potrebbero prestare in futuro servizi di *trading, lending, investment banking, asset management* e finanza aziendale, anche in via continuativa, a favore dell'Emittente e/o dei Promotori, a fronte dei quali percepiranno commissioni.

Infine, Banca Akros e/o Banca Aletti (e/o una delle altre società facenti parte del Gruppo Banco BPM cui le medesime appartengono) potranno in futuro essere uno degli intermediari presso cui saranno depositate le Somme Vincolate e pertanto, con riferimento anche a detto ruolo, potrebbero percepire commissioni (al riguardo si rinvia al successivo Capitolo 16, Paragrafo 16.1 del Documento di Ammissione).

## **5. INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE**

### **5.1. Storia ed evoluzione dell'Emittente**

#### **5.1.1. Denominazione sociale dell'Emittente**

La Società è denominata "IDEAMI S.p.A." .

#### **5.1.2. Luogo di registrazione dell'Emittente e suo numero di registrazione**

La Società è iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 10103010962.

#### **5.1.3. Data di costituzione e durata dell'Emittente**

La Società è stata costituita in data 6 novembre 2017 in forma di società per azioni con la denominazione di "IDEAMI S.p.A.", capitale sociale di Euro 100.000, con atto a rogito del Notaio dott. Carlo Marchetti, repertorio n. 14094, raccolta n. 7453.

Ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto, la durata di IDEAMI è fissata sino alla prima data nel tempo delle seguenti date: **(i)** il 31 dicembre 2020 e **(ii)** il termine del 24° mese di calendario successivo alla Data di Avvio delle Negoziazioni, fermo restando che qualora alla predetta data sia stato sottoscritto un accordo per la realizzazione dell'Operazione Rilevante che sia oggetto di comunicazione al mercato ai sensi della normativa applicabile, la durata della Società si intenderà automaticamente prorogata, fino allo scadere del 6° mese di calendario successivo alla stessa data.

#### **5.1.4. Sede legale e forma giuridica dell'Emittente, legislazione in base alla quale opera, paese di costituzione, indirizzo e numero di telefono della sede sociale**

IDEAMI è una società per azioni di diritto italiano, costituita in Italia ed operante in base alla legislazione italiana.

La Società ha sede in Milano, Via Brera, n. 21 , tel. (+39) 02 62499519.

#### **5.1.5. Fatti importanti nell'evoluzione dell'attività dell'Emittente**

IDEAMI è una *special purpose acquisition company* (c.d. "SPAC") costituita in Italia. Le SPAC sono dei veicoli societari, contenenti esclusivamente cassa, appositamente costituiti con l'obiettivo di reperire, attraverso il collocamento dei relativi strumenti finanziari presso investitori e la conseguente ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia, le risorse finanziarie necessarie e funzionali per porre in essere, previo svolgimento di un'attività di ricerca e di selezione, l'Operazione Rilevante con una o più società operative (c.d. *target*).

In data 16 novembre 2017, l'Assemblea ha approvato un nuovo Statuto al fine di adeguarne, tra l'altro, le previsioni alla normativa vigente per le società con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sull'AIM Italia.

L'oggetto sociale dell'Emittente prevede la ricerca e la selezione di potenziali acquisizioni di partecipazioni in altra/e impresa/e e di altre forme di potenziale aggregazione della Società stessa con altra/e impresa/e, da realizzarsi successivamente alla Data di Avvio delle Negoziazioni attraverso, a mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, un'operazione di fusione con la/e impresa/e selezionata/e, di acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi inclusa la sottoscrizione di aumenti

di capitale e la compravendita) di partecipazioni nella/e impresa/e selezionata/e e/o di conferimento, nonché la loro realizzazione con qualunque modalità di legge essa sia attuata e solo a seguito della preventiva modifica dell'oggetto sociale della Società, che dunque risulterà, di volta in volta, dallo Statuto. A tal fine, l'Emittente potrà tra l'altro acquisire partecipazioni di maggioranza o di minoranza nonché strumenti finanziari partecipativi. In ogni caso, è esclusa ogni attività di consulenza in materia di investimenti riservata a particolari soggetti ovvero qualsiasi altra attività che sia riservata per legge a determinati soggetti.

L'effettiva attuazione dell'Operazione Rilevante è sottoposta, ai sensi dello Statuto, alla preventiva approvazione dell'Assemblea e alla conseguente modifica dell'oggetto sociale dell'Emittente. A riguardo si rinvia anche al Capitolo 15, Paragrafo 15.2.5 del Documento di Ammissione.

L'attività di investimento di IDEAMI sarà principalmente rivolta a società di medie e grandi dimensioni, non quotate, con un *equity value* indicativamente compreso tra Euro 250 milioni ed Euro 750 milioni, con elevato potenziale di creazione di valore, che siano eccellenze italiane in settori quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il settore manifatturiero, farmaceutico, *consumer & retail*, del benessere e cosmetica, della meccanica specializzata, alimentare, del *design* e del lusso, della logistica e dei servizi alle imprese.

L'indicazione dei settori oggetto di studio deve considerarsi meramente esemplificativa e non esaustiva in quanto la Società considererà possibili *Target*, che rispondano ai propri criteri di investimento, indipendentemente dal settore di appartenenza. In particolare, la Società si propone di indirizzare la propria attività di investimento principalmente verso società caratterizzate da significative potenzialità di creazione di valore che abbiano la necessità di risorse per finanziarie i propri piani di crescita con l'obiettivo di conseguire il consolidamento/integrazione di *business* complementari e la facilitazione dello sviluppo internazionale.

In ogni caso, sono esclusi investimenti in società attive nei settori immobiliare, finanziario (ossia le attività bancarie e finanziarie riservate ai sensi di legge) e, in generale, in tutti gli altri settori ritenuti contrari agli *standard* etici e di condotta di ciascun Promotore, nonché in società in fase di *start-up* in ragione della rischiosità implicita degli investimenti in aziende con scarsa o assente operatività storica, che non consentono un'adeguata valutazione del relativo posizionamento competitivo.

La Società, al fine di raccogliere le risorse finanziarie necessarie per effettuare l'Operazione Rilevante, ha intenzione di procedere ad un'operazione di collocamento e di ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia, di massime n. 25.000.000 Azioni Ordinarie, e minime n. 20.000.000 Azioni Ordinarie cui sono abbinati gratuitamente, in sede di Offerta, massimi n. 5.000.000 di Warrant, e minimi n. 4.000.000 di Warrant.

L'Offerta avrà ad oggetto prodotti finanziari per un corrispettivo minimo pari ad almeno Euro 100.000 (corrispondente a minime n. 10.000 Azioni Ordinarie) per investitore e per ogni offerta separata.

Si segnala che i Warrant saranno assegnati come segue:

- (i) n. 2 Warrant saranno assegnati gratuitamente ogni n. 10 Azioni Ordinarie sottoscritte nell'ambito dell'Offerta e saranno negoziabili su AIM Italia separatamente dalle Azioni Ordinarie a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni su AIM Italia; e
- (ii) n. 3 Warrant saranno assegnati gratuitamente ogni n. 10 Azioni Ordinarie emesse e in circolazione alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, e saranno emessi alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (in ogni caso ad eccezione delle Azioni Ordinarie eventualmente detenute dalla Società). Il diritto a ricevere tali ulteriori Warrant è incorporato nelle predette Azioni e circolerà con le medesime fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, che sarà determinata compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana, a partire dalla quale gli ulteriori Warrant inizieranno a negoziare separatamente dalle Azioni.



Le Azioni Ordinarie e i Warrant rivengono dalle delibere assunte dall'Assemblea in data 16 novembre 2017. Per maggiori informazioni sulle Azioni Ordinarie e i Warrant si rinvia alla Sezione Seconda, Capitolo 4, del Documento di Ammissione.

Alla Data del Documento di Ammissione il capitale sociale della Società, interamente sottoscritto e versato è pari a Euro 100.000 suddiviso in n. 10.000 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.

In data 21 novembre 2017, la Società ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione di cui all'articolo 2 del Regolamento Emittenti AIM richiedendo l'ammissione delle proprie Azioni Ordinarie e dei Warrant alla negoziazione sull'AIM Italia. In data 24 novembre 2017, l'Emittente ha presentato a Borsa Italiana il primo aggiornamento della comunicazione di pre-ammissione.

La Società ha completato la procedura in data 4 dicembre 2017 mediante la trasmissione a Borsa Italiana della domanda di ammissione e del presente Documento di Ammissione.

[In data [●] l'Emittente ha presentato il secondo aggiornamento della comunicazione di pre-ammissione.]

L'ammissione delle Azioni Ordinarie e dei Warrant dell'Emittente sull'AIM Italia è prevista per il [7 dicembre 2017]. La Data di Avvio delle Negoziazioni è prevista per il [●].

## **5.2. Investimenti**

### **5.2.1. *Descrizione dei principali investimenti effettuati dall'Emittente in ogni esercizio finanziario cui si riferiscono le informazioni finanziari***

Considerato che IDEAMI è una società di recente costituzione, la stessa non ha effettuato investimenti nel periodo intercorrente tra la data di costituzione e la Data del Documento di Ammissione.

### **5.2.2. *Descrizione dei principali investimenti in corso di realizzazione***

Considerato che IDEAMI è una società di recente costituzione, alla Data del Documento di Ammissione il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente non ha deliberato l'esecuzione di investimenti.

### **5.2.3. *Descrizione dei principali investimenti futuri programmati dall'Emittente***

Alla Data del Documento di Ammissione, la Società non ha assunto impegni definitivi e/o vincolanti per l'esecuzione di specifici investimenti futuri.

## 6. PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ

### 6.1. Principali attività

#### 6.1.1. Descrizione delle principali attività di IDEAMI

IDEAMI è una *special purpose acquisition company* (c.d. “SPAC”) di diritto italiano. Le SPAC sono veicoli societari, appositamente costituiti con l’obiettivo di reperire, attraverso il collocamento presso investitori dei propri strumenti finanziari e la conseguente ammissione alle negoziazioni sull’AIM Italia, le risorse finanziarie necessarie e funzionali per porre in essere, previo svolgimento di un’attività di ricerca e di selezione, l’Operazione Rilevante con una o più società operative (c.d. *target*). Esse, pertanto, fino al momento dell’Operazione Rilevante, contengono solo cassa (c.d. “*shell company*”).

L’oggetto sociale dell’Emittente, in quanto SPAC prevede la ricerca e la selezione di potenziali acquisizioni di partecipazioni in altra/e impresa/e e di altre forme di potenziale aggregazione della società stessa con altra/e impresa/e, da realizzarsi successivamente alla Data di Avvio delle Negoziazioni attraverso, a mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, un’operazione di fusione con la/e impresa/e selezionata/e, di acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi inclusa la sottoscrizione di aumenti di capitale e la compravendita) di partecipazioni nella/e impresa/e selezionata/e e/o di conferimento, nonché la loro realizzazione con qualunque modalità di legge essa sia attuata e solo a seguito della preventiva modifica dell’oggetto sociale della Società, che dunque risulterà, di volta in volta, dallo Statuto. A tal fine, l’Emittente potrà tra l’altro acquisire partecipazioni di maggioranza o di minoranza nonché strumenti finanziari partecipativi. In ogni caso, è esclusa ogni attività di consulenza in materia di investimenti riservata a particolari soggetti ovvero qualsiasi altra attività che sia riservata per legge a determinati soggetti.

Alla Data del Documento di Ammissione la Società non sta esaminando alcuna Operazione Rilevante, né intende avviare trattative con alcuna *Target* fino alla Data di Avvio delle Negoziazioni.

È previsto che, successivamente alla Data di Avvio delle Negoziazioni, la Società compia le attività di ricerca e selezione di una potenziale *Target* con cui realizzare un’Operazione Rilevante, nonché ponga in essere ogni operazione o atto necessario e/o opportuno al fine del completamento della medesima Operazione Rilevante, con esclusione delle attività finanziarie nei confronti del pubblico e, in generale, delle attività riservate ai sensi di legge. Fermi restando tali limiti, la Società potrà acquisire partecipazioni di maggioranza o di minoranza, nonché strumenti finanziari partecipativi.

L’effettiva attuazione dell’Operazione Rilevante è sottoposta, ai sensi dello Statuto, alla preventiva approvazione dell’Assemblea e alla conseguente modifica dell’oggetto sociale dell’Emittente. A riguardo si rinvia anche al successivo Capitolo 15, Paragrafo 15.2.5 del Documento di Ammissione.

Per queste caratteristiche l’investimento in azioni di IDEAMI può essere di interesse per investitori desiderosi di cogliere le opportunità offerte dalle società italiane di medie dimensioni senza i vincoli tipici degli investimenti in attività di *private equity*.

#### 6.1.2. Fattori chiave relativi alle operazioni e alle principali attività della Società

L’investimento proposto si caratterizza, ad opinione del *management* della Società, per i seguenti fattori chiave:

##### Natura e caratteristiche dei Promotori

I Promotori – Banca IMI e DeA Capital – sono primari soggetti istituzionali dotati di comprovate e consolidate esperienze e professionalità, nonché di una vasta rete di relazioni, derivanti dal ruolo rispettivamente svolto nel mercato italiano e internazionale.

- Banca IMI, parte del Gruppo Intesa Sanpaolo, è *leader* in operazioni di *capital market* e *investment banking* nonché nel settore dell'*M&A Advisory*, e opera nei principali mercati domestici e internazionali. Nell'ambito della propria attività, Banca IMI ha, tra l'altro, curato il collocamento e la quotazione sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana di numerose società, incluse diverse SPAC.
- DeA Capital, parte del Gruppo De Agostini e quotata alla Borsa di Milano, è oggi la prima piattaforma indipendente di *alternative asset management* in Italia con circa Euro 11,5 mld in gestione al 30 giugno 2017, attiva nel settore del *private equity*, sia direttamente che attraverso la propria controllata DeA Capital Alternative Funds SGR, che ha già maturato esperienza nel campo delle SPAC sia in qualità di promotore che di investitore.

La natura "istituzionale" dei Promotori rappresenta un elemento distintivo di IDEAMI che garantisce agli investitori elevata professionalità e competenza nella gestione del processo di investimento e all'imprenditore e/o *management* della *Target* la possibilità di instaurare una proficua *partnership* con i Promotori: IDEAMI non rappresenta solo un'opportunità per raccogliere nuovi capitali, ma è soprattutto un'occasione per far leva sul *network* di relazioni e sul *know-how* gestionale, finanziario ed industriale degli stessi.

#### Qualità, competenze ed esperienza del management team

Il Consiglio di Amministrazione di IDEAMI è composto da professionisti dotati di una comprovata esperienza imprenditoriale e/o professionale, quali *top manager*, esperti di *mergers&acquisitions* internazionale, *investment banking*, *private equity* e consulenza strategica con una fitta rete di relazioni sul territorio e in grado di assicurare un flusso continuo di investimenti.

#### Valenza industriale del progetto

IDEAMI si contraddistingue per la forte valenza industriale del progetto e per l'allineamento di interessi tra investitori e Promotori derivante dalla possibilità di mettere a disposizione della *combined entity* le indiscusse competenze e il *network* dei Promotori facilitando così il processo di creazione di valore della stessa.

#### Investimento dei Promotori

È previsto l'investimento, in sede di Offerta, da parte dei Promotori in Azioni Ordinarie della Società per una percentuale complessivamente pari a circa il 16,5% della raccolta effettiva in sede di Offerta. Tale investimento – anche in virtù del suo significativo ammontare, superiore rispetto a quello fatto in qualsiasi altra SPAC presente e operante nel mercato AIM in Italia – dovrebbe comportare un pieno allineamento degli interessi dei Promotori con quelli degli investitori, nonché una sostanziale condivisione del rischio d'impresa relativo alla realizzazione dell'Operazione Rilevante.

#### Assenza di costi di gestione

I componenti del Consiglio di Amministrazione svolgeranno personalmente, quali *manager* della Società, ogni attività diretta a (i) ricercare e selezionare potenziali *Target*; (ii) studiare definire ed eseguire possibili Operazioni Rilevanti nonché analizzare le dimensioni e la struttura di potenziali Operazioni Rilevanti; e (iii) gestire i rapporti con gli investitori e con il mercato. Tutti i costi di gestione della Società, ivi inclusi compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione, fino alla realizzazione dell'Operazione Rilevante saranno sostenuti utilizzando delle risorse apportate dai Promotori mediante sottoscrizione delle azioni emesse nell'ambito dell'Aumento di Capitale Riservato ai Promotori e, pertanto, nessun costo gestorio sarà sopportato dagli investitori di IDEAMI in assenza dell'Operazione Rilevante. In caso di approvazione da parte dell'Assemblea dell'Operazione Rilevante, i Promotori in qualità di titolari di Azioni Speciali, avranno il diritto di convertire il 20% delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie della Società, nel rapporto di n. 6 Azioni Ordinarie per ogni

Azione Speciale. Le ulteriori Azioni Speciali detenute dai Promotori saranno convertite, nel medesimo rapporto, in Azioni Ordinarie in caso di raggiungimento di determinate soglie di apprezzamento del valore di queste ultime e/o al verificarsi di particolari eventi per la cui descrizione si rinvia al successivo Capitolo 15, Paragrafo 15.2.3 del Documento di Ammissione. La conversione delle Azioni Speciali al verificarsi dell'Operazione Rilevante rappresenterà un costo indiretto (in termini di diluizione) per gli investitori, che tuttavia sarà sopportato solo in caso di realizzazione dell'Operazione Rilevante.

#### **Diritto di Recesso**

Gli azionisti titolari di Azioni Ordinarie che non abbiano concorso all'approvazione della modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante potranno esercitare il Diritto di Recesso pur rimanendo comunque titolari dei Warrant ad essi assegnati in sede di Offerta.

#### **Poteri decisionali degli investitori**

La libertà di scelta e il potere decisionale degli investitori sono al centro del meccanismo di IDEAMI. L'Operazione Rilevante, infatti, sarà sottoposta dal Consiglio di Amministrazione della Società alla preventiva approvazione dell'Assemblea. Gli azionisti titolari di Azioni Ordinarie che non abbiano concorso all'approvazione della modifica dell'oggetto sociale, necessaria a dar corso all'Operazione Rilevante potranno recedere dalla Società. Le deliberazioni dell'Assemblea che approveranno l'Operazione Rilevante saranno risolutivamente condizionate all'avveramento di entrambe le seguenti condizioni: **(a)** l'esercizio del Diritto di Recesso, da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale ordinario, ove gli stessi non abbiano concorso all'approvazione della suddetta modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante e **(b)** il completamento del procedimento di liquidazione di tali soci recedenti, ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile, mediante rimborso o annullamento da parte della Società di un numero di azioni pari o superiore al 30% del numero delle azioni ordinarie della Società; resta quindi inteso che ove il Diritto di Recesso fosse stato esercitato da parte di tanti soci che rappresentino più del 30% del capitale ordinario ma, ad esito dell'offerta in opzione e/o del collocamento presso terzi delle azioni dei recedenti ai sensi dell'art. 2437-*quater* c.c., la Società abbia rimborsato o annullato un numero di azioni ordinarie rappresentative di meno del 30% del capitale sociale ordinario la condizione risolutiva si considererà non avverata.

#### **Liquidità dell'investimento**

Le Azioni Ordinarie ed i Warrant della Società negoziati sull'AIM Italia rendono l'investimento liquidabile sul mercato e, a tal riguardo, si segnala che la dimensione dell'Offerta, significativamente superiore a qualsiasi altra SPAC quotata ed operante sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, favorisce ulteriormente la caratteristica di liquidità dei titoli di IDEAMI. Inoltre, le Azioni Ordinarie ed i Warrant saranno negoziati separatamente sull'AIM Italia e, pertanto, potranno essere acquistati, o ceduti, separatamente dagli investitori. Infine, la società risultante dall'Operazione Rilevante potrà accedere al Mercato Telematico Azionario, mercato regolamentato, gestito e organizzato da Borsa Italiana ("MTA") che garantirebbe, altresì, una maggiore liquidità dei titoli della società risultante dall'Operazione Rilevante. Infine, il passaggio a tale mercato potrebbe altresì avvenire con un percorso semplificato rispetto a un tradizionale processo di quotazione in termini di minori rischi, tempi, costi (derivanti anche dalla possibilità di non procedere ad un collocamento di azioni, ove esista un flottante sufficiente) e quindi di incertezza nella definizione dell'intervallo di prezzo tipici di un processo *standard* di IPO.

#### **Contesto favorevole alle operazioni di investimento delle SPAC**

Molte società industriali espressione dell'eccellenza italiana nel mondo, dotate di elevata redditività e potenziale espansione internazionale, necessitano di risorse finanziarie per consentirne di accelerarne

la crescita, ma operano in condizioni di limitato accesso al credito e al mercato dei capitali. Pertanto il modello della SPAC, il cui fenomeno di recente si è notevolmente espanso, è potenzialmente attrattivo per tali imprese in quanto permette loro di ottenere le necessarie risorse finanziarie per sostenere la crescita nonché l'accesso al mercato del capitale di rischio in tempi brevi e con costi contenuti.

### 6.1.3. *Politica di investimento*

La Società intende perseguire e condurre la propria politica di investimento in conformità alle linee guida e ai criteri di seguito descritti, i quali sono peraltro soltanto esemplificativi e non esaustivi. Il Consiglio di Amministrazione della Società potrà dunque selezionare e proporre agli azionisti opportunità di investimento in una *Target* che soddisfino, anche solo parzialmente, diverse linee guida e criteri di investimento.

Qualsiasi modifica a detta Politica di Investimento, dovrà essere preventivamente sottoposta all'Assemblea.

La Politica di Investimento è a disposizione del pubblico sul sito internet dell'Emittente.

#### 6.1.3.1 Caratteristiche geografiche, di settore e dimensionali della Target oggetto di investimento e tipologie di operazioni di investimento

L'attività di investimento di IDEAMI sarà principalmente rivolta a società di medie e grandi dimensioni non quotate, con un *equity value* indicativamente compreso tra Euro 250 milioni ed Euro 750 milioni, con elevato potenziale di creazione di valore, che siano eccellenze italiane in settori quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il settore manifatturiero, farmaceutico, *consumer & retail*, del benessere e cosmetica, della meccanica specializzata, alimentare, del *design* e del lusso, della logistica e dei servizi alle imprese.

L'indicazione dei settori oggetto di studio deve considerarsi meramente esemplificativa e non esaustiva in quanto la Società considererà possibili *Target*, che rispondano ai propri criteri di investimento, indipendentemente dal settore di appartenenza. In particolare, IDEAMI si propone di indirizzare la propria attività di investimento principalmente verso società caratterizzate da significative potenzialità di creazione di valore che abbiano la necessità di risorse per finanziarie i propri piani di crescita con l'obiettivo di conseguire il consolidamento/integrazione di *business* complementari e la facilitazione dello sviluppo internazionale.

La Società intende effettuare la ricerca della *Target* principalmente nei seguenti ambiti.

- (i) **Società a controllo familiare**, a favore delle quali IDEAMI può assicurare l'accesso alla quotazione e la raccolta di risorse finanziarie eliminando l'*execution risk* connesso al processo di quotazione, garantire l'accesso a un *team* di professionisti di elevato e comprovato *standing* e fornire una soluzione a temi di *governance* della *Target* risolvendo problemi di successione e/o favorendo la creazione di un azionariato stabile a supporto di ambiziosi piani di crescita di lungo periodo.
- (ii) **Società appartenenti a portafogli dei fondi di Private Equity**, in relazione alle quali la Società può rappresentare un'attrattiva opportunità di *exit*, garantendo certezza nel processo e nei tempi di quotazione e costituendo una soluzione in caso di disaccordo tra l'imprenditore e gli investitori di *private equity* coinvolti nella *Target*.
- (iii) **Società appartenenti a grandi gruppi nazionali o internazionali (che siano oggetto di spin-off)** con cui realizzare un'Operazione Rilevante in collaborazione e con il diretto coinvolgimento, anche come azionisti, di *manager* altamente qualificati, professionali ed esperti.

In ogni caso, sono esclusi investimenti in società attive nei settori immobiliare, finanziario (ossia le

attività bancarie e finanziarie riservate ai sensi di legge) e, in generale, in tutti gli altri settori ritenuti contrari agli *standard* etici e di condotta di ciascuno dei Promotori, nonché in società in fase di *start-up* in ragione della rischiosità implicita degli investimenti in aziende con scarsa o assente operatività storica, che non consentono un'adeguata valutazione del relativo posizionamento competitivo.

A tal proposito, nell'ambito della Politica di Investimento, IDEAMI intende riservare particolare attenzione agli investimenti in favore di una *Target* che abbia le seguenti caratteristiche.

- (a) **Business model di successo**, derivante da un posizionamento strategico sostenibile in uno o più segmenti di mercato, grazie, ad esempio, a un *know-how* specifico di prodotto e/o di processo, capacità di innovare ed di attivare meccanismi di fidelizzazione su una clientela eterogenea, un marchio riconosciuto, presidio di canali di distribuzione, attrattività per mercati esteri e/o alla presenza nel mercato di riferimento di elevate barriere all'ingresso.
- (b) **Alto potenziale di creazione di valore** derivante da (x) prospettive di crescita significative, a livello nazionale e/o internazionale, da finanziare con i capitali apportati dalla Società (anche a supporto di operazioni sinergiche di acquisizione fondate su un solido rationale strategico e pienamente condivise tra azionariato e *management*), (y) l'ottimizzazione della struttura finanziaria della *Target* conseguente all'Operazione Rilevante e/o (z) l'accesso alle competenze e al *network* dei Promotori.
- (c) **Management team e/o imprenditore aperto ad avviare una nuova fase di sviluppo per la propria azienda**, propenso a favorire l'ingresso di nuovi investitori e a condividere un progetto di sviluppo volto alla creazione di valore per tutti gli azionisti, privilegiando piani di sviluppo internazionali.

Fermo restando che, allo stato, è primaria intenzione della Società – anche in linea con la prassi di mercato – realizzare l'Operazione Rilevante mediante la fusione con la *Target*, la struttura dell'Operazione Rilevante sarà valutata dalla Società, e sottoposta all'approvazione degli Azionisti, in stretta connessione con l'opportunità di investimento, nonché con le caratteristiche e le prospettive della *Target* selezionata dalla Società.

#### 6.1.3.2 Sourcing e criteri di selezione delle opportunità di investimento da sottoporre agli azionisti

Al fine dell'individuazione della possibile opportunità di investimento, IDEAMI si avvarrà delle significative conoscenze ed esperienze, nonché delle vaste reti di contatti vantate dal proprio *management* e dai Promotori, per cui si rinvia altresì al Paragrafo 6.1.2.

Tale rete di contatti, che dovrebbe contribuire a creare significative opportunità di investimento per la Società, comprende, in particolare:

- imprenditori e *manager* che abbiano maturato significative esperienze in vari settori industriali e/o rilevanti esperienze gestionali, anche nel contesto di operazioni realizzate con i Promotori;
- *advisor* che prestano assistenza a gruppi familiari, fondi di *private equity* e società multinazionali nell'esecuzione di mandati sia per conto di acquirenti sia di venditori;
- banche d'affari che operano sul territorio italiano nella consulenza e assistenza per le attività di *mergers&acquisitions*, con le quali sussistono consolidati contatti di lunga durata;
- professionisti (avvocati, consulenti fiscali e commercialisti) radicati nel territorio, in grado di facilitare l'individuazione delle opportunità di investimento e i contatti con potenziali *Target*, nonché attivamente coinvolti nella strutturazione delle operazioni di investimento;
- fondi di *private equity*, italiani e internazionali;

- operatori del settore bancario e finanziario.

La selezione dell'investimento avverrà in funzione delle aspettative di creazione di valore ragionevolmente attese per la *Target* avendo riguardo alle sue strategie e piani industriali. In generale il *management* di IDEAMI, nel valutare ciascuna opportunità di investimento, potrà considerare:

- caratteristiche e dinamiche del settore di appartenenza della *Target*, analisi del contesto competitivo, dei *driver* di profittabilità e delle fonti di vantaggio competitivo;
- fattori critici di successo alla base del posizionamento della *Target* e loro sostenibilità nel tempo;
- risultati operativi, economici e finanziari (*Key Performance Indicators*) storicamente conseguiti dalla *Target*;
- adeguatezza della struttura di capitale, capacità attuale e prospettica di generazione di flussi di cassa e remunerazione del capitale della *Target*;
- propensione all'innovazione in tutti gli ambiti aziendali (i.e. R&D, risorse umane, distribuzione, processo/prodotto, etc.);
- ragionevolezza ed attrattività del *business plan* e delle proiezioni economico finanziarie redatte dal *management* della *Target* rispetto al contesto di riferimento;
- opportunità di crescita per vie esterne mediante l'identificazione di possibili acquisizioni sinergiche e del sottostante rationale strategico;
- qualità e reputazione dell'imprenditore e/o *management team* della *Target*, i quali dovranno in ogni caso essere in linea con i requisiti previsti per le società quotate;
- ragionevolezza delle aspettative di valutazione della *Target* espresse dagli azionisti di quest'ultima;
- esistenza di eventuali possibili situazioni di conflitti di interessi tra i Promotori e la *Target*;
- esistenza di adeguati meccanismi operativi di controllo e di *governance* a presidio del *business*;
- certificazione dell'ultimo bilancio da parte di una società di revisione, ovvero, nel caso in cui la *Target* sia una società risultante da operazioni straordinarie, l'attestazione di una società di revisione avente ad oggetto i relativi dati pro-forma in linea con quanto previsto per le società quotate;
- esistenza di un modello di organizzazione e gestione e del relativo organismo di vigilanza, ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i., qualora la *Target* operi in regime di concessione e/o in prevalenza nei confronti della Pubblica Amministrazione.

I criteri sopra identificati non sono da considerarsi esaustivi e la valutazione di ciascuna opportunità di investimento sarà basata sui diversi fattori ritenuti di volta in volta rilevanti dal *management* di IDEAMI in riferimento alla specifica opportunità di investimento nel momento in cui verrà analizzata.

La procedura prevista per l'esame e la valutazione delle opportunità di investimento si baserà, tra l'altro, sullo svolgimento di una adeguata ed approfondita attività di *due diligence* nelle aree ritenute di volta in volta rilevanti, quali, a titolo di esempio, *business*, legale, contabile, finanziaria, fiscale e ambientale. Per l'adeguato svolgimento delle attività di *scouting*, *due diligence*, strutturazione ed esecuzione dell'Operazione Rilevante, la Società potrà avvalersi del supporto di consulenti esterni, cui corrisponderà onorari a termini di mercato. In particolare, si ricorda l'Emittente e DeA Capital stipuleranno un contratto di servizi avente ad oggetto, tra l'altro, la prestazione da parte di DeA Capital in favore di IDEAMI di attività di supporto alla selezione della *Target* e alla strutturazione dell'Operazione Rilevante; per ulteriori informazioni si veda il Capitolo 14 del Documento di Ammissione.

In considerazione della natura istituzionale dei Promotori, del loro ruolo e delle attività da essi svolte, l'interesse della Società ai fini della ricerca e selezione della *Target* sarà rivolto verso società che – oltre a quanto sopra – siano caratterizzate da un adeguato livello di affidabilità della *governance*, dei controlli e dei bilanci.

#### 6.1.3.3 Modalità di finanziamento dell'Operazione Rilevante

Alla Data del Documento di Ammissione non è possibile determinare i requisiti dimensionali delle società oggetto di investimento. A puro titolo indicativo, l'Emittente rivolgerà la propria attenzione soprattutto, ma non solo, verso società caratterizzate da un *equity value* indicativamente compreso tra Euro 250 milioni ed Euro 750 milioni.

Oltre che con tutte o parte delle Somme Vincolate, l'Operazione Rilevante potrebbe essere, altresì, finanziata con risorse aggiuntive, quali il ricorso all'indebitamento e/o ad aumenti di capitale subordinatamente all'approvazione dell'Assemblea. Il ricorso a tali risorse aggiuntive dipenderà dalla struttura dell'Operazione Rilevante nonché dalla dimensione e dalle caratteristiche dell'attività della *Target*, tenuto altresì conto degli attesi e passati flussi di cassa e della necessità di ulteriore capitale nonché delle condizioni di mercato al momento dell'effettuazione dell'Operazione Rilevante.

#### 6.1.3.4 Procedura per la realizzazione dell'Operazione e Diritto di Recesso degli azionisti

L'opportunità di investimento individuata sarà sottoposta dal Consiglio di Amministrazione di IDEAMI all'Assemblea che verrà convocata per deliberare sull'approvazione dell'Operazione Rilevante.

Ai sensi dello Statuto, la proposta di Operazione Rilevante, da sottoporre all'Assemblea, è rimessa alla competenza del Consiglio di Amministrazione e deve essere assunta con il voto favorevole di almeno n. 6 membri del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dello Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea che approvino l'Operazione Rilevante sono risolutivamente condizionate all'avveramento di entrambe le seguenti condizioni: **(a)** l'esercizio del Diritto di Recesso da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale ordinario, ove tali soci non abbiano concorso all'approvazione della suddetta modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante e **(b)** il completamento del procedimento di liquidazione di tali soci recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile mediante rimborso o annullamento da parte della Società di un numero di azioni pari o superiore al 30% del numero delle azioni ordinarie della Società.

Pertanto, qualora il Diritto di Recesso fosse esercitato da parte di tanti soci che rappresentino più del 30% del capitale sociale ordinario secondo quanto previsto al precedente punto *sub* (a), ma, a esito dell'offerta in opzione ai soci e dell'eventuale collocamento presso terzi delle azioni dei recedenti, ai sensi del citato articolo 2437-*quater* del codice civile, la Società abbia rimborsato o annullato un numero di azioni rappresentative di meno del 30% del capitale sociale ordinario, la condizione risolutiva *sub* (b) che precede non si considererà avverata e l'Operazione Rilevante potrà essere attuata.

Diversamente, nel caso in cui si siano verificate entrambe le condizioni risolutive, *sub* (a) e (b) sopra indicate, la Società non potrà attuare l'Operazione Rilevante e il Consiglio di Amministrazione della Società dovrà iniziare una nuova fase di ricerca e selezione di un'altra *Target* al fine di sottoporre all'Assemblea l'approvazione dell'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo.

Qualora entro il Termine Massimo l'Assemblea non dovesse procedere all'approvazione



dell'Operazione Rilevante, la Società si scioglierà per decorso del termine di durata e verrà posta in liquidazione.

Si ricorda che le Azioni Speciali detenute dai Promotori non hanno diritto di voto ai fini dell'approvazione dell'Operazione Rilevante. Per maggiori informazioni sui diritti spettanti ai titolari di Azioni Speciali si veda il Paragrafo 15.2.3. del Documento di Ammissione.

#### Diritto di recesso degli azionisti

Ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto e della disciplina di legge in materia di recesso (articoli 2437 e seguenti del codice civile), i soci titolari di Azioni Ordinarie che non abbiano concorso all'approvazione della modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante potranno esercitare il diritto di recesso entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera dell'Assemblea che abbia approvato la modifica dell'oggetto sociale in conseguenza dell'approvazione dell'Operazione Rilevante.

Ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni sino al perfezionamento dell'Operazione Rilevante, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione (ovvero l'esperto nel caso di cui all'articolo 2437-ter, comma 6, del codice civile) attesa la natura della Società fino a tale data, dovrà applicare il criterio, essendo esso coerente con quanto previsto dall'articolo 2437-ter, commi 2 e 4, del codice civile, della consistenza patrimoniale della Società e, in particolare, delle somme depositate sul Conto Vincolato.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione delle azioni almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea chiamata a deliberare su una materia per la quale sia previsto il diritto di recesso. Gli azionisti recedenti rimarranno comunque titolari dei Warrant dagli stessi detenuti ma perderanno il diritto a vedersi attribuiti gli ulteriori Warrant da emettersi alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante.

In caso di mancato collocamento delle azioni del socio recedente offerte in opzione agli altri soci o eventualmente collocate presso terzi, ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile, entro 180 giorni dalla comunicazione del recesso le azioni del recedente saranno rimborsate mediante acquisto da parte della Società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2357 del codice civile.

#### **6.1.4. Descrizione dei prodotti venduti e/o dei servizi offerti**

Alla Data del Documento di Ammissione non si segnalano prodotti ovvero servizi introdotti o di futura introduzione.

#### **6.2. Il contesto di riferimento. I principali mercati**

Viene rappresentato di seguito un quadro di sintesi del contesto di mercato in relazione agli investimenti in imprese italiane effettuati attraverso *private equity*, *venture capital* e con modalità di *private debt*.

Le informazioni e i dati qui riportati – disponibili alla Data del Documento di Ammissione - sono tratti dai rapporti A.I.F.I. “ Il mercato italiano del *private equity*, *venture capital* e *private debt* nel 2016” e “Il mercato italiano del *private equity*, *venture capital* e *private debt* nel primo semestre 2017”.

Si specifica, altresì, che il mercato di riferimento è quello degli investimenti delle sole quote di *equity* e quasi *equity*, complessivamente versate per l'operazione e non al valore totale della transazione.

Inoltre si sottolinea che la dimensione globale del mercato è costituita da (i) l'ammontare investito in imprese italiane ed estere dagli operatori "locali"; e (ii) l'ammontare investito in imprese italiane dagli operatori internazionali.

Nel 2016 il mercato italiano del *private equity* e del *venture capital* conferma di essere uno dei più interessanti nel panorama europeo, attirando l'interesse di numerosi operatori internazionali, che continuano a guardare con grande attenzione alle eccellenze del sistema imprenditoriale italiano.

I dati relativi al 2016 mostrano una significativa crescita dell'ammontare investito che si attesta a Euro 8.191 milioni (Euro 4.620 milioni nel 2015), pari al più 77% rispetto all'anno precedente, e rappresenta il valore più alto mai registrato nel mercato italiano. Di questi, Euro 6.081 milioni hanno riguardato *deal* di dimensioni superiori a Euro 150 milioni. Anche nella prima metà del 2017 il volume di investimenti è stato consistente, attestandosi a Euro 1.916 milioni, di cui Euro 915 milioni su *deal* di dimensioni superiori a Euro 150 milioni.

La distribuzione per tipologia degli investimenti effettuati nel 2016 mostra che nel segmento dei *buy out* (acquisizioni di quote di maggioranza o totalitarie) è confluito circa il 70,5% del totale, corrispondente a Euro 5.772 milioni, seguito dal comparto delle infrastrutture con un ammontare di Euro 942 milioni. Tale *trend* si conferma anche nel primo semestre del 2017, con il *buyout* che rappresenta il 62,4% del totale dei *deal*, seguito dal comparto infrastrutture (19,5%).

Per quel che riguarda l'attività svolta dalle diverse categorie di soggetti, gli operatori internazionali hanno assorbito il 69% del mercato in termini di ammontare investito nel corso del 2016, pari a Euro 5.645 milioni, confermando il loro forte interesse per il mercato italiano, seguiti dagli operatori di emanazione pubblica (Euro 1.427 milioni, pari al 17%). Si segnala che gli operatori internazionali senza un ufficio in Italia hanno investito nel Paese Euro 3.829 milioni. L'interesse per l'Italia da parte di operatori internazionali si conferma anche nel primo semestre 2017, con una quota di operatori internazionali pari al 71,2% del totale investito.

Dalla distribuzione geografica degli investimenti emerge come, in linea con i dati registrati l'anno precedente, il 95% degli investimenti effettuati nel corso del primo semestre del 2017 ha avuto ad oggetto imprese localizzate in Italia, per una corrispondente quota percentuale sul totale dell'ammontare investito pari a circa il 92%. Se si considera la sola attività posta in essere in Italia, il 73% del numero di operazioni ha riguardato aziende localizzate nel Nord del Paese (76% nel 2016), seguito dal Centro con il 17% (14% nel 2016), mentre le regioni del Sud e Isole hanno pesato per il 10% (10% nel 2016).

In termini di ammontare, invece, il Nord ha attratto l'86% delle risorse complessivamente investite in Italia, seguito dalle regioni del Centro con il 12%, mentre rimane ancora ridotta la quota di risorse destinate al Sud Italia (2%).

A livello regionale, si conferma il primato della Lombardia, dove è stato realizzato il 41% del numero totale di operazioni portate a termine in Italia nel corso del primo semestre 2017, seguita da Lazio (11%) e Emilia Romagna (9%). L'analisi della distribuzione degli investimenti per settore della *Target* evidenzia che il comparto ICT ha assorbito nel primo semestre del 2017 il 17% (19% nel 2016) del numero complessivo delle operazioni, seguito dal settore Beni e Servizi Industriali (15%), dal settore Medico (12%).

Per quanto concerne i disinvestimenti, nel corso del 2016 sono state dismesse 113 società su un totale di 145 disinvestimenti, per un ammontare disinvestito, calcolato al costo storico di acquisto, pari a Euro 3.656 milioni. Nella distribuzione dei disinvestimenti per tipologia ha prevalso la vendita ad altri operatori di *private equity*, corrispondente al 54% dell'ammontare totale, seguita dal canale *trade sale*, pari al 34% dell'ammontare totale. Nel primo semestre del 2017 sono state dismesse 67 società su un totale di 78 disinvestimenti per un controvalore di Euro 1.238 milioni.

La vendita a partner industriali ha rappresentato nel corso del primo semestre 2017 la tipologia di *exit* più utilizzata in termini di numero, con 31 *exit* (40% del totale), seguita dal *buy back* (20 disinvestimenti, 25% del totale).

Nel complesso emerge un quadro in cui la globalizzazione dei mercati e la necessità di internazionalizzare la propria impresa per cogliere opportunità nuove, ma geograficamente e culturalmente lontane, impongono al tessuto imprenditoriale italiano di ricercare nuovi capitali che permettano di accelerare il raggiungimento di maggiori caratteristiche dimensionali e il rafforzamento manageriale.

In tale contesto, l'eccellente imprenditoria italiana sta mostrando una maggiore propensione all'apertura del capitale cercando nuovi soci che possano, apportando capitale di rischio, cogliere un'opportunità di elevato interesse condividendo un percorso ambizioso di crescita. Per gli investitori, quindi, le società *Target*, non quotate sui mercati regolamentati, risultano raggiungibili attraverso operazioni di *private equity* o partecipazione a SPAC.

Il mercato delle SPAC in Italia dal 2011 al 2017 ha sperimentato un periodo di forte crescita. In tale periodo, 16 SPAC, o veicoli equivalenti, sono stati formati. La raccolta totale delle SPAC in questo periodo è stata pari a oltre Euro 1.700 milioni. Le SPAC paiono dunque affermarsi sul mercato italiano come una nuova *asset class* ed uno strumento di quotazione conforme alle esigenze delle società italiane di media e grande dimensione.

### **6.3. Fattori eccezionali**

Alla Data del Documento di Ammissione, non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano influito sull'attività di IDEAMI. La Società è stata costituita in data 6 novembre 2017 e non ha una storia operativa pregressa. IDEAMI, nel periodo intercorrente tra la costituzione e la Data del Documento di Ammissione, si è concentrata prevalentemente sulla definizione del proprio assetto organizzativo e sul processo di ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni Ordinarie e dei Warrant.

### **6.4. Dipendenza dell'Emittente da brevetti o licenze, da contratti industriali, commerciali o finanziari, o da nuovi procedimenti di fabbricazione**

Alla Data del Documento di Ammissione, non si segnala da parte della Società alcuna dipendenza da brevetti, marchi o licenze, né da contratti commerciali o finanziari e da nuovi procedimenti di fabbricazione.

### **6.5. Posizione competitiva della Società**

IDEAMI è una *special purpose acquisition company* costituita in Italia le cui Azioni Ordinarie e i cui Warrant saranno ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia, che rivolgerà la propria attività di investimento nei confronti di società con le caratteristiche indicate dalla propria Politica di Investimento, per la descrizione della quale si rinvia al precedente Paragrafo 6.1.3 della presente Sezione del Documento di Ammissione.

Si segnala che, a differenza degli operatori di *private equity* e delle *holding* finanziarie, gli investitori delle SPAC: **(i)** non sono gravati dai costi ricorrenti di gestione; **(ii)** sono chiamati ad esprimere la propria approvazione dell'Operazione Rilevante, con delibera Assembleare su proposta del Consiglio di Amministrazione; **(iii)** avranno il diritto, ciascuno individualmente, di recedere dalla Società ove non abbiano votato in favore dell'Operazione Rilevante; e **(iv)** possono liquidare l'investimento grazie all'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni, nonché a fronte dell'eventuale

scioglimento e della conseguente liquidazione della Società nel caso in cui, entro il Termine Massimo, non venga approvata l'Operazione Rilevante.

## **7. STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

### **7.1. Descrizione del gruppo a cui appartiene l'Emittente**

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non fa parte di alcun gruppo.

### **7.2. Descrizione delle società del gruppo**

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non detiene partecipazioni.

## **8. IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI**

### **8.1. Problematiche ambientali**

Alla Data del Documento di Ammissione, anche in considerazione dell'attività svolta dall'Emittente, la Società non è a conoscenza di problematiche ambientali che possano influire sull'utilizzo delle proprie immobilizzazioni materiali esistenti.

## **9. INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE**

### **9.1. Tendenze recenti sull'andamento della produzione, delle vendite e delle scorte e nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita**

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non è a conoscenza di particolari informazioni su tendenze che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente medesimo.

### **9.2. Tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente almeno per l'esercizio in corso**

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non è a conoscenza di particolari informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente medesimo.

## 10. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA E ALTI DIRIGENTI

### 10.1. Informazioni sugli organi amministrativi, di direzione e di vigilanza e alti dirigenti

#### 10.1.1. Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da n. 7 consiglieri, di cui almeno n. 1 in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF (l' "Amministratore Indipendente").

Il Consiglio di Amministrazione in carica è stato nominato in sede di costituzione della Società. In data 16 novembre 2017 il Consiglio di Amministrazione della Società ha verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo all'Amministratore Indipendente Stefano Tanzi.

I componenti del Consiglio di Amministrazione rimarranno in carica per 3 esercizi, e precisamente sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2020. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono indicati nella tabella che segue.

Nome e cognome	Carica	Luogo e data di nascita
Giuliano Asperti	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Alzano Lombardo (BG), 2 febbraio 1948
Paolo Ceretti	Amministratore Delegato	Torino, 21 febbraio 1955
Tommaso Ferrari	Amministratore	Milano, 26 Settembre 1977
Pietro Galli	Amministratore	Genova, 5 luglio 1963
Pier Luigi Rossi	Amministratore	Roma, 5 marzo 1973
Stefano Stangoni	Amministratore	Bastia Umbra (PG), 19 aprile 1957
Stefano Tanzi	Amministratore Indipendente <sup>(1)</sup>	Milano, 14 dicembre 1958

(1) Ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono tutti domiciliati per la carica presso la sede della Società.

Viene di seguito riportato un breve *curriculum vitae* dei membri del Consiglio di Amministrazione, dal quale emergono la competenza e l'esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

Giuliano Asperti



Laureato in Ingegneria presso il Politecnico di Milano nel 1972, dagli anni '70 al 1999 ha maturato numerose esperienze professionali presso la Regione Lombardia, il Gruppo Editoriale WALK OVER, Metropolitana Milanese e in particolare presso le Cartiere Paolo Pigna, dove ha ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale.

Dal 1999 al 2001 è stato Direttore Generale di AGSM Verona; dal 2001 al 2003 Presidente e Consigliere Delegato di Garden Group; dal 2002 al 2009 Amministratore Delegato della società Tangenziali Esterne di Milano; dal 2003 al 2007 Amministratore Delegato di Pedemontana Lombarda e dal 2007 al 2015 Presidente e successivamente CEO di PM Group.

Nel corso della propria carriera, ha ricoperto numerose altre cariche societarie in primari gruppi (Credito Commerciale, Ansaldo, Intesa Previdenza, Banca Caboto, Sicurglobal, Sorin e F2i SGR). Ha rivestito, altresì, cariche pubbliche in Lombardia tra cui, tra l'altro, quella di consigliere della Regione Lombardia dal 1983 al 1990 nonché ha ricoperto ruoli in associazioni industriali quali, tra l'altro, Vice Presidente di Assolombarda dal 2009 al 2013 e componente della Giunta di Confindustria dal 2011 al 2014

Giuliano Asperti è Vice Presidente di Banca IMI da aprile 2016, Presidente di TEM (Tangenziale Esterna di Milano) da febbraio 2014, Presidente di SIA da aprile 2014 e Presidente di P4Cards (società del gruppo SIA) da gennaio 2017.

#### Paolo Ceretti

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Pavia il 9 luglio 1979, ha maturato lunga parte della propria esperienza lavorativa all'interno del gruppo FIAT, ricoprendo a partire dal 1979 incarichi di crescente importanza in Fiat (Internal Auditing e Finanza) e nel Settore Servizi Finanziari (Pianificazione, Credito e Controllo), per poi divenire Direttore Pianificazione Strategica e Sviluppo di Ifil (ora EXOR).

Dopo aver assunto nel 1999 la responsabilità del settore internet B2C di Fiat/Ifil in qualità di AD di CiaoHolding e CiaoWeb, è diventato Amministratore Delegato di GlobalValue, *joint venture* nell'Information Technology tra Fiat e IBM.

Dal 2004 è Direttore Generale di De Agostini S.p.A., *holding* del Gruppo De Agostini, nell'ambito del quale è anche Amministratore Delegato di De Agostini Editore S.p.A., Consigliere di Amministrazione di IGT Plc, Banijay Group S.A.S. ed altre società del gruppo.

Dal 2007 è Amministratore Delegato di DeA Capital S.p.A.

#### Tommaso Ferrari

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università L. Bocconi di Milano nel 2000, ha iniziato la propria esperienza professionale nel 2001 in Mediobanca dove ha lavorato sino al 2006 nella divisione di *Coverage and Corporate Finance*.

Dal 2006 al 2009 ha lavorato con il ruolo di *Director* presso UBS Investment Bank tra le sedi di Milano e Londra dove ha focalizzato la sua attività nelle operazioni di M&A e *Equity Capital Markets*.

Tra il 2009 e 2011 è diventato *partner* di una boutique di consulenza M&A, Cassiopea Partners, originando e seguendo operazioni societarie e di finanza straordinarie.

Dal 2011 lavora presso la sede di Londra nel *team* di *Equity Capital Markets* di Banca IMI dapprima presso la sede di Londra e successivamente nella sede di Milano, dove ha partecipato a numerose operazioni di finanza straordinaria e quotazioni, ivi incluse quasi tutte le quotazioni delle SPAC in cui

Banca IMI è stata partecipe.

#### Pietro Galli

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Genova, ha iniziato il proprio percorso professionale nel 1987 in Gerolimich, dove è stato Direttore delle Operations.

Dal 1992 al 2013 è stato *Partner & Director* nell'ufficio italiano di Bain & Company con la responsabilità della *practice Media, Technology and Telecommunications* e *focus* rivolto alla pianificazione e definizione della strategia, allo sviluppo di iniziative di crescita e all'implementazione di processi di integrazione.

Dal 2013 al 2015 ha ricoperto la carica di *General Manager* in Expo Milano 2015 con responsabilità di gestione dell'intera manifestazione.

Dal 2016 è Amministratore Delegato di Finalter e membro del Consiglio di Amministrazione di DeA Capital Alternative Funds SGR (dal luglio dello stesso anno).

#### Pier Luigi Rossi

Laureato in Economia Aziendale presso l'Università L. Bocconi di Milano nel 1997, ha iniziato la propria esperienza professionale in Value Partners e dal 1997 al 2003 ha lavorato a Londra in Morgan Stanley nel dipartimento di *Investment Banking* prima nel gruppo di *General M&A Execution* e successivamente come *Senior Associate* nel Financial Institution Group per il mercato italiano.

Da giugno 2003 a settembre 2005 è stato *Senior Transactor* del *team* di Advisory del Mediocredito Centrale (Gruppo Capitalia) e successivamente, sino a ottobre 2007, responsabile del Group M&A e Business Development per il Gruppo Capitalia.

Da fine 2007 è stato socio fondatore di Sator e *Partner*, sino a giugno 2017, del fondo di Private Equity e consigliere di amministrazione in diverse *portfolio companies*.

Da luglio 2017 è Direttore Strategie e Sviluppo di DeA Capital e supporta il vertice della società nelle scelte strategiche di investimento, disinvestimento e nella gestione delle partecipate.

#### Stefano Stangoni

Laureato in Scienze Economiche e Bancaria presso l'Università di Siena nel 1981, ha conseguito un MBA presso la SDA Bocconi di Milano nel 1985.

Ha iniziato la propria esperienza professionale presso l'Ufficio Statistico della Commissione Europea e successivamente ha lavorato a Bruxelles nel gruppo BNL nella Direzione Finanziaria sino al 1988.

La sua carriera professionale nel Gruppo Intesa Sanpaolo (ISP) è iniziata nel 1989, con responsabilità manageriali crescenti sino a raggiungere posizioni apicali nell'ambito del *Corporate & Investment Banking*.

In particolare, dal 1989 al 2002 è stato Responsabile della Finanza del Gruppo Fiscambi (Gruppo Ambroveneto), Responsabile della Finanza e Responsabile del *Debt Capital Market* del Banco Ambrosiano Veneto, Responsabile Servizio "Mercato Primario" in Caboto SIM nonché Responsabile del Servizio *Equity Origination* di IntesaBCI (M&A e IPO per clienti *corporate*).

Dal 2003 al 2006, nell'ambito della Divisione Corporate di Banca Intesa, ha avviato la nuova Direzione Stato e Infrastrutture (successivamente trasformata nella banca autonoma Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo) focalizzata sul settore pubblico allargato.

Dal 2006 e sino al 2016, nell'ambito della divisione *corporate* di Intesa Sanpaolo, è stato Responsabile della Direzione *Financial Institutions* in Intesa Sanpaolo nella quale ha seguito, tra l'altro, le principali operazioni di finanza ordinaria e straordinaria di banche italiane ed estere; il *financing* del Fondo di Risoluzione italiano per il salvataggio di quattro banche italiane e la costituzione del Fondo Atlante; le grandi operazioni di finanziamento internazionali con il supporto di ECAs; la societizzazione e la cessione del *business Securities Services* di Intesa Sanpaolo a State Street Bank.

Fino al 30 novembre 2017 supporta il Responsabile della Divisione *Corporate e Investment Banking* (CIB) di Intesa Sanpaolo nella gestione di specifici progetti strategici riferiti ad importanti clienti di Intesa Sanpaolo.

### Stefano Tanzi

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 1982, ha iniziato la propria carriera in Peat Marwick Mitchell & Co e dal 1988 ha lavorato in KPMG di cui è diventato *Equity Partner* nel 1993 e responsabile dell'Area Corporate Finance Italia nel 1995, lavorando, tra l'altro, alle privatizzazioni di secondo livello effettuate da IRI, Finmeccanica, ENI, RAI e Finmeccanica.

Dal 2005 al 2013 è stato *Managing Partner* di 21 Partners e 21 Investimenti SGR per l'attività di investimento nei fondi di *private equity* gestiti dalla SGR, ricoprendo cariche nei Consigli di Amministrazione delle due società e in quelli delle partecipate dal fondo.

È stato membro del *Board* e Presidente della Commissione Mid Market di AIFI (2006-2011), Consigliere Indipendente di Banca Ifigest (2007-2013) e Presidente di Fundstone SGR (2012-2016).

È socio fondatore e Presidente di Fattore Italia (gestione di strutture ricettive) e Presidente di Soprarno SGR.

### Poteri del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'articolo 19.1 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dalla legge e ferma restando la preventiva autorizzazione assembleare per gli atti previsti all'articolo 15.2 dello Statuto.

Ai sensi dell'articolo 18.5 dello Statuto, le deliberazioni concernenti le seguenti materie (le "**Materie Rilevanti**") sono rimesse alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e, per la validità delle stesse, è necessario il voto favorevole di almeno n. 6 Consiglieri:

- la proposta di Operazione Rilevante; e
- le proposte di utilizzo delle somme depositate e/o impiegate nel Conto Vincolato;

In data 16 novembre 2017, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di conferire all'Amministratore Paolo Ceretti la carica di Amministratore Delegato, conferendo al medesimo i poteri di compiere qualsiasi atto ai fini della gestione della Società, entro il limite massimo di Euro 50.000, nonché (ii) di attribuire all'Amministratore Delegato Paolo Ceretti e al Presidente del Consiglio di Amministrazione Giuliano Asperti, con firma congiunta, il potere di conferire incarichi propedeutici alla ricerca e selezione di potenziali *Target*, entro il limite massimo di Euro 100.000. Il tutto ferma restando la competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione con riguardo alle Materie Rilevanti di cui sopra.

Cariche ricoperte dagli Amministratori

La seguente tabella indica le principali società di capitali o di persone in cui i componenti del Consiglio di Amministrazione siano stati membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, ovvero soci, negli ultimi cinque anni, con l'indicazione circa la permanenza nella carica stessa e della partecipazione.

<b>Nome e cognome</b>	<b>Società</b>	<b>Carica nella società o partecipazione detenuta</b>	<b>Status alla Data del Documento di Ammissioni</b>
<b>Giuliano Asperti</b>	Banca IMI S.p.A.	Vice Presidente Vicario del Consiglio di Amministrazione	In carica
	P4Cards S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	In carica
	SIA S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	In carica
	TEM (Tangenziale Esterna di Milano) S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	In carica
	F2i S.G.R.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Cessata
	PM Group S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Cessata
<b>Paolo Ceretti</b>	Banijay Group S.A.S.	Amministratore	In carica
	De Agostini S.p.A.	Direttore Generale	In carica
	De Agostini Editore S.p.A.	Amministratore Delegato Amministratore	In carica Cessata
	DeA Capital S.p.A.	Amministratore Delegato	In carica
	DeA Capital Alternative	Amministratore	In carica

<b>Nome e cognome</b>	<b>Società</b>	<b>Carica nella società o partecipazione detenuta</b>	<b>Status alla Data del Documento di Ammissioni</b>
	Funds SGR S.p.A.	Amministratore Delegato	Cessata
	DeA Partecipazioni S.p.A.	Amministratore Delegato	In carica
	DeA Communications S.A.	Amministratore	In carica
	Editions Atlas (France) S.A.	Diretto Generale Amministratore Vice Presidente Direttore Generale	In carica Cessata Cessata Cessata
	LDH S.A.S.	Amministratore	In carica
	Cerfin S.r.l. Unipersonale	Amministratore Unico Socio (100%)	In carica In essere
	Mishmash Holdings S.r.l.	Amministratore Socio (20%)	In carica In essere
	International Game Technology PLC	Amministratore	In carica
	Atlasformen S.A.S.	Amministratore Direttore Generale	Cessata
	DeA Capital Investments S.A.	Presidente	Cessata
	DeA Capital Real Estate	Amministratore Delegato Presidente	Cessata
	De Agostini Communications S.p.A.	Amministratore Delegato Amministratore	Cessata
	De Agostini Libri S.p.A.	Amministratore	Cessata
	De Agostini Publishing S.p.A.	Amministratore	Cessata
	Generale de Santé S.A.	Amministratore	Cessata

<b>Nome e cognome</b>	<b>Società</b>	<b>Carica nella società o partecipazione detenuta</b>	<b>Status alla Data del Documento di Ammissioni</b>
		Vice Presidente	
	Idea Fimit SGR S.p.A.	Amministratore	Cessata
	Gtech S.p.A.	Amministratore	Cessata
	Lottomatica Holdings S.r.l.	Amministratore	Cessata
	Santé S.A.	Amministratore	Cessata
	Zodiak Media S.A.	Amministratore	Cessata
<b>Tommaso Ferrari</b>	One S.r.l.	Socio (30%)	In essere
	Esco Finance International Ltd	Socio (16%)	In essere
<b>Pietro Galli</b>	DeA Capital Alternative Funds SGR.p.A.	Amministratore Delegato	In carica
	Finalter S.p.A.	Amministratore	In carica
	Explora S.p.A.	Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione	Cessata
	Expo 2015 S.p.A.	Direttore Generale	Cessata
	Digitpub S.r.l.	Amministratore	Cessata
	Cinque G S.S.	Socio (1%)	In essere
	Digit Pub S.r.l.	Socio (6,1%)	Non in essere
<b>Pier Luigi Rossi</b>	Sator S.p.A.	Socio (0,7%)	In essere
	SPC S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	In essere
	Boccaccini S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Cessata
	L'Autre Chose S.p.A.	Presidente del	Cessata

<b>Nome e cognome</b>	<b>Società</b>	<b>Carica nella società o partecipazione detenuta</b>	<b>Status alla Data del Documento di Ammissioni</b>
		Consiglio di Amministrazione	
	ExtraBanca S.p.A.	Amministratore	Cessata
	Arepo BZ S.a.r.l.	Amministratore	Cessata
	Arepo AD S.a.r.l.	Amministratore	Cessata
<b>Stefano Stangoni</b>	Mecctek S.r.l.	Socio (5%)	In essere
<b>Stefano</b>	Fattore Italia S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione Socio (50%)	In carica In essere
	Soprarno S.G.R.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	In carica
	Banca Ifigest S.p.A.	Amministratore Indipendente	Cessata
	Fundstore S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Cessata
	21 Partners S.p.A.	Socio (4%) Amministratore	In essere Cessata
	21 Investimenti SGR.p.a.	Vice Presidente esecutivo del Consiglio di Amministrazione	Cessata
	The Space Entertainment S.p.A.	Amministratore	Cessata
	Capitolo Otto S.r.l.	Amministratore	Cessata
	Viabizzuno S.r.l.	Amministratore	Cessata
	Capitolosette S.r.l.	Amministratore	Cessata
	RGI S.p.A.	Amministratore	Cessata

Nome e cognome	Società	Carica nella società o partecipazione detenuta	Status alla Data del Documento di Ammissioni
	Holdco Afrodite S.r.l.	Amministratore	Cessata
	IVRI Direzione S.p.A.	Amministratore	Cessata
	Capitolotre S.r.l.	Amministratore	Cessata
	RSVP S.r.l.	Amministratore	Cessata
	Capitolocinque S.r.l.	Amministratore	Cessata

\* \* \*

Per quanto a conoscenza della Società, nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione ha rapporti di parentela di cui al Libro I, Titolo V del codice civile con gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, né sussistono tali rapporti tra questi ed i membri del Collegio Sindacale dell'Emittente.

Per quanto a conoscenza della Società negli ultimi cinque anni, nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione **(i)** ha riportato condanne in relazione a reati di frode o bancarotta; **(ii)** è stato dichiarato fallito o sottoposto a procedure concorsuali o è stato associato a procedure di bancarotta, amministrazione controllata o procedura di liquidazione; **(iii)** è stato ufficialmente incriminato e/o è stato destinatario di sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) nello svolgimento dei propri incarichi, né è stato interdetto dalla carica di amministrazione, direzione o vigilanza dell'Emittente o dalla carica di direzione o gestione di altre società.

#### 10.1.2. Collegio Sindacale

Ai sensi dell'articolo 23.1 dello Statuto, alla Data del Documento di Ammissione, il Collegio Sindacale si compone di n. 3 sindaci effettivi e n. 2 sindaci supplenti.

Il Collegio Sindacale in carica è stato nominato in sede di costituzione della Società e rimarrà in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.

Alla Data del Documento di Ammissione il Collegio Sindacale risulta composto come indicato nella tabella che segue.

Nome e cognome	Carica	Data e luogo di nascita
Eugenio Mario Braja	Presidente del Collegio Sindacale	13 ottobre 1972, Torino
Alessandro Cotto	Sindaco Effettivo	23 ottobre 1970, Asti
Sergio Duca	Sindaco Effettivo	29 marzo 1947, Milano



Stefano la Placa	Sindaco Supplente	21 gennaio 1964, Monza (MI)
Claudia Motta	Sindaco Supplente	13 agosto 1973, Genova

I componenti del Collegio Sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società.

Viene di seguito riportato un breve *curriculum vitae* dei componenti il Collegio Sindacale, dal quale emergono la competenza e l'esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

#### Eugenio Mario Braja

Laureato *cum laude* e dignità di stampa in Economia e commercio presso l'Università degli studi di Torino, nel 1996. Dal 1997 è revisore contabile iscritto dal 1999 nell'apposito Registro – sezione A – e dal 2000 è Dottore commercialista iscritto alla sezione A dell'Albo dell'Ordine di Torino.

Dal 2016 è Professore associato di Economia aziendale dell'Università del Piemonte Orientale, presso la quale era già ricercatore universitario dal 2002. È professore di Economia aziendale e di Aggregazioni aziendali e operazioni straordinarie (*business combinations*). È altresì membro della commissione tecnica *spin-off* dell'Università del Piemonte Orientale e membro del Comitato scientifico della Scuola di Alta Formazione dei dottori commercialisti del Piemonte e della Valle d'Aosta.

In ambito libero professionale è associato di uno studio professionale di dottori commercialisti e revisori legali al cui interno, oltre all'assunzione di incarichi negli organi societari come amministratore indipendente, sindaco e membro di organismi di vigilanza di società e gruppi, si occupa prevalentemente dell'attività di consulenza in materia societaria e di *corporate governance*. In ambito finanziario ha ricoperto e ricopre incarichi in intermediari bancari e in primarie società di cartolarizzazione appartenenti a gruppi bancari, anche quotati. È autore di libri e articoli in materia di principi contabili e di operazioni straordinarie.

In ambito professionale è socio dell'ANTI – Associazione nazionale tributaristi italiani, di NEDCOMMUNITY – Associazione italiana degli amministratori non esecutivi e indipendenti, di AIDEA – Accademia Italiana di Economia Aziendale e di SIDREA – Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale.

#### Alessandro Cotto

Laureato in Economia e Commercio, presso l'Università degli studi di Torino, nel 1995, ad oggi ricopre cariche e ruoli in diversi società ed enti, tra le quali quella di Presidente e Amministratore Delegato di Eutekne S.p.A. centro studi per la formazione e l'aggiornamento professionale dei dottori commercialisti, Direttore responsabile della rivista "*Società e contratti, bilancio e revisione*"; Direttore responsabile della rivista "*Gestione straordinaria delle imprese*"; esperto della commissione Norme di Comportamento e di Comune Interpretazione in Materia Tributaria dell'AIDC per il periodo 2017-2020; e componente del gruppo di studio Enrico Gustarelli per la fiscalità d'impresa presso l'Università L. Bocconi di Milano.

#### Sergio Duca

Laureato a pieni voti in economia e commercio presso l'Università L. Bocconi di Milano. Dottore

commercialista e revisore contabile – riconosciuto in tale ultima qualità anche dal Department of Trade and Industry del Regno Unito – ha maturato una vasta esperienza nell'ambito del *network* PricewaterhouseCoopers quale revisore di rilevanti società quotate italiane (tra cui Fiat, Telecom Italia e Sanpaolo IMI). Presidente di PricewaterhouseCoopers S.p.A. dal 1997, per motivi statutari (raggiunti limiti di età) è uscito dalla compagine azionaria di tale società e cessato dalla carica di presidente dal mese di luglio 2007. È stato presidente del collegio sindacale (e successivamente sindaco effettivo) di Exor fino a gennaio 2016 e di GTech fino ad aprile 2015, presidente del collegio dei revisori della Compagnia di San Paolo e della Fondazione Silvio Tronchetti Provera, presidente del collegio sindacale della Tosetti Value SIM, nonché presidente del consiglio di amministrazione di Orizzonte SGR fino ad ottobre 2016 e consigliere di amministrazione indipendente di Autostrade Torino-Milano e di Sella Gestioni SGR, avendo in precedenza ricoperto tra l'altro l'incarico di membro del consiglio di indirizzo della Fondazione Edison e del comitato sviluppo della Università "Bocconi", nonché di presidente del collegio dei revisori dell'Associazione alumni Bocconi e di membro del collegio dei revisori dell'ANDAF (l'associazione italiana dei direttori amministrativi e finanziari). Associato di Ned Community (l'associazione italiana dei non-executive directors), ricopre attualmente importanti cariche in organi di amministrazione e di controllo di rilevanti società, associazioni e fondazioni italiane ed estere, rivestendo il ruolo di presidente del collegio dei revisori della Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo e dell'ISPI (Istituto per gli studi di politica internazionale), nonché di membro del consiglio d'amministrazione e presidente (nonché esperto contabile nell'ambito) dell'*audit committee* di Ferrari, membro del collegio sindacale di Basic Net e membro del collegio dei revisori della Fondazione Intesa San Paolo. Presidente del collegio sindacale dell'Enel dal mese di aprile 2010.

#### Stefano la Placa

Laureato in Economia e Commercio, presso l'Università di Torino, nel 1990, ha iniziato la propria carriera nel 1990 svolgendo per quattro anni l'attività di *auditing* e revisione di bilancio presso la PriceWaterhouseCoopers, durante i quali, nel 1992, ottiene l'abilitazione alla professione di dottore Commercialista. A partire dal 1995 si dedica all'attività di consulenza fiscale e societaria presso lo studio collegato al *network* PWC.

Dal 1998 al 2000 è Associato e responsabile della sede di Torino dello Studio Associato Legale e Tributario collegato al *network* Reconta Ernst & Young.

Dal 2000 al 2003 è *Tax manager* assistente al responsabile fiscale del Gruppo Vodafone, già Omnitel, per l'area sud Europa.

Dal 2003 al 2004 è responsabile amministrativo S.A.T.A.P. S.p.A., si occupa di tutti gli aspetti amministrativi, fiscali e finanziari e collabora all'implementazione e adozione del modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01. È inoltre nominato dirigente preposto al controllo interno della società Autostrada Torino Milano S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano.

Dal 2004 svolge l'attività di dottore commercialista in proprio, occupandosi di consulenza fiscale e societaria a soggetti sia nazionali che esteri partecipando, fra l'altro, a processi di riorganizzazione societaria e assistendo alcuni gruppi nella transizione all'adozione dei principi contabili IAS/IFRS.

Attualmente ricopre altresì la carica di presidente o membro del collegio sindacale o revisore dei conti in più di 15 tra società ed enti. Tra queste, è Presidente del Collegio Sindacale di una società quotata al mercato AIM a seguito di operazione di IPO realizzata per il tramite di una SPAC.

#### Claudia Motta

Laureata in Economia e Commercio, presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha maturato esperienza nell'ambito della crisi di impresa, seguendo numerose procedure di crisi tra il 2009 e il 2016 e ricoprendo cariche di Commissario e Liquidatore giudiziale in diversi procedimenti. Esercita l'attività di consulente tecnico d'Ufficio per il Tribunale di Verona e per il TAR Lombardia e ha prestato diverse consulenze professionali di parte, prevalentemente nell'ambito di procedimenti di crisi di imprese.

Allo stato ricopre, tra l'altro, cariche di Sindaco Effettivo in alcune società per azioni e società a responsabilità limitata.

\*\*\*

La seguente tabella indica le principali società di capitali o di persone in cui i componenti del Collegio Sindacale siano stati membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, ovvero soci, negli ultimi cinque anni, con l'indicazione circa la permanenza nella carica stessa e della partecipazione.

<b>Nome e cognome</b>	<b>Società</b>	<b>Carica nella società o partecipazione detenuta</b>	<b>Status alla Data del Documento di Ammissione</b>
<b>Eugenio Mario Braja</b>	Cerrato S.r.l.	Sindaco Effettivo	In carica
	IMMIT – Immobili Italiani S.r.l.	Sindaco Effettivo	In carica
	Intesa Sanpaolo Forvalue S.p.A.	Sindaco Effettivo	In carica
	ISP CB Ipotecario S.r.l.	Sindaco Effettivo	In carica
	ISP CB Pubblico S.r.l.	Sindaco Effettivo	In carica
	ISP OBG S.r.l.	Sindaco Effettivo	In carica
	Iveco Orecchia S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
	Ledal S.p.A.	Sindaco Effettivo	In carica
	Neva Finventures S.p.A.	Sindaco Effettivo	In carica
	Santander Private Banking S.p.A. in liquidazione	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
	S.T.E. Soluzioni Tecniche Energetiche S.p.A. in liquidazione	Sindaco Effettivo	In carica
	Wabco Automotive Italia S.r.l.	Sindaco Effettivo	In carica

Nome e cognome	Società	Carica nella società o partecipazione detenuta	Status alla Data del Documento di Ammissione
	ASTA S.p.A.	Sindaco Supplente	In carica
	Banco di Napoli S.p.A.	Sindaco Supplente	In carica
	CIE Compagnia Italiana Energia S.p.A.	Sindaco Supplente	In carica
	Eurizon Capital S.G.R. p.A.	Sindaco Supplente	In carica
	Farid Industrie S.p.A.	Sindaco Supplente	In carica
	FEG S.p.A.	Sindaco Supplente	In carica
	Finpat S.p.A.	Sindaco Supplente	In carica
	Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.A.	Sindaco Supplente	In carica
	Intesa Sanpaolo vita S.p.A.	Sindaco Supplente	In carica
	Intesa Sanpaolo Securitisation Vehicle S.r.l.	Sindaco Supplente	In carica
	Praxi S.p.A.	Sindaco Supplente	In carica
	Sanpaolo Invest S.I.M.p.A.	Sindaco Supplente	In carica
	Banca di Credito Sardo S.p.A.	Sindaco Supplente	Cessata (impresa cancellata)
	Energia e Territorio S.p.A.	Sindaco Supplente	Cessata (impresa cancellata)
	ENERGRID S.p.A.	Sindaco Supplente	Cessata (impresa cancellata)
	Factorind S.r.l. in liquidazione	Sindaco Supplente	Cessata
	Finanziaria B.T.B. S.p.A. – FINBTB	Sindaco Supplente	Cessata (impresa cancellata)

Nome e cognome	Società	Carica nella società o partecipazione detenuta	Status alla Data del Documento di Ammissione
	Gardino S.p.A. in liquidazione	Sindaco Effettivo	Cessata (impresa cancellata)
	Gorent S.p.A.	Sindaco Supplente	Cessata (impresa cancellata)
	Immobiliare Isober S.p.A.	Sindaco Supplente	Cessata
	Artemisia S.S.	Socio (50%)	In essere
	Ciamarella S.S.	Socio (33,3%)	In essere
	M.A.M. S.S.	Socio (33,3%)	In essere
	Gallone Aschieri Braja & Associati – Associazione professionale dottori commercialisti	Associato	In essere
	Centro Culturale Solferino S.p.A.	Socio (0,51%)	In essere
<b>Sergio Duca</b>	Enel S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
	Ferrari S.p.A.	Amministratore Presidente dell’Audit Committe Membro del Comitato Corporate Governance e Sustainability	In carica
	Basicnet S.p.A.	Sindaco Effettivo	In carica
	Fondazione per la scuola della compagnia di Sanpaolo	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
	Compagnia di Sanpaolo	Presidente Collegio dei Revisori	Cessata
	Exor S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	Cessata

<b>Nome e cognome</b>	<b>Società</b>	<b>Carica nella società o partecipazione detenuta</b>	<b>Status alla Data del Documento di Ammissione</b>
	Gtech S.p.A. (già Lottomatica S.p.A., ora International Game Technology PLC)	Presidente del Collegio Sindacale	Cessata
	Orizzonte SGR S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Cessata
	Autostrada Torino Milano	Amministratore Presidente del Comitato di Controllo	Cessata
	Sella Gestioni SGR S.p.A.	Amministratore Presidente del Comitato di Controllo	Cessata
<b>Alessandro Cotto</b>	Farmaceutivi Dott. Ciccarelli S.p.A.	Sindaco Effettivo	In carica
	Eutekne S.p.A.	Presidente e Amministratore Delegato Socio (20%)	In carica In essere
	Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.	Sindaco Effettivo	In carica
	Gruppo di studio per lo sviluppo delle discipline giuridico-economiche	Segretario del Consiglio	In carica
	Experientia S.r.l.	Sindaco Effettivo	In carica
	Sanpaolo Invest Societ d'intermediazione mobiliare S.p.A.	Sindaco Effettivo	In carica
	Neva Finventures	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
	Banca IMI S.p.A.	Sindaco Supplente	In carica
	Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.	Sindaco Supplente	In carica
	Banca Prossima S.p.A.	Sindaco Supplente	In carica
	Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.	Sindaco Supplente	In carica

<b>Nome e cognome</b>	<b>Società</b>	<b>Carica nella società o partecipazione detenuta</b>	<b>Status alla Data del Documento di Ammissione</b>
	Società Azionaria Gestione Aeroporto Torino S.p.A.	Sindaco Supplente	In carica
	Sagat Handling S.p.A.	Sindaco Supplente	In carica
	Fideuram Fiduciaria S.p.A.	Sindaco Supplente	In carica
	Intesa Investimenti S.p.A.	Sindaco Supplente	Cessata
	Adriano Finance 2 S.r.l.	Sindaco Effettivo	Cessata
	Zaccherini Alvisi S.r.l.	Sindaco Effettivo	Cessata
	Adriano Finance S.r.l.	Sindaco Effettivo	Cessata
	Banca dell'Adriatico S.p.A.	Sindaco Supplente	Cessata
	SEP Servizi e Progetti S.c.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	Cessata
	Bentos Assicurazioni S.p.A.	Sindaco Effettivo	Cessata
	IN.FRA S.p.A.	Sindaco Effettivo	Cessata
	Stil Novo Management S.p.A.	Sindaco Effettivo	Cessata
	Stil Novo Partecipazioni S.p.A.	Sindaco Effettivo	Cessata
	Cassa di risparmio del Veneto S.p.A.	Sindaco Supplente	Cessata
	Iren S.p.A.	Sindaco Supplente	Cessata
	Oldequiter S.p.A.	Sindaco Effettivo	Cessata
	Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.	Sindaco Effettivo	Cessata
<b>Stefano la Placa</b>	Amministrazioni e Costruzioni Immobiliari S.p.A.	Sindaco effettivo	In carica
	Biomedical S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
	Consorzio Lingotto	Revisore Legale	In carica
	FDE S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
	Generaltubi S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	In carica

Nome e cognome	Società	Carica nella società o partecipazione detenuta	Status alla Data del Documento di Ammissione
	Gestione Immobili Piccola Casa s.c.a.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
	GPI S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
	Insiel Mercato S.p.A.	Sindaco Effettivo	In carica
	M.T.M. S.r.l.	Sindaco Effettivo	In carica
	Ruspa Officine S.p.A.	Sindaco Effettivo	In carica
	SAGI Holding S.p.A.	Sindaco Effettivo	In carica
	Scarpe & Scarpe S.p.A.	Sindaco Effettivo	In carica
	Selcom Group S.r.l.	Sindaco Effettivo	In carica
	Starfin S.p.A. (già Starfin International S.p.A.)	Presidente del Collegio Sindacale	In carica
	Zavoli S.r.l.	Sindaco Effettivo	In carica
	Zeca S.p.A.	Sindaco Effettivo	In carica
	Insieme Group S.r.l. in liquidazione	Liquidatore	In carica
	Sudmetal S.r.l.	Sindaco Supplente	In carica
	Anapo GAS S.r.l.	Sindaco Supplente	In carica
	EBGAS S.r.l.	Sindaco Supplente	In carica
	Tema, Territori, Mercati e Ambiente S.c.p.a.	Sindaco Supplente	In carica
	WIIT S.p.A.	Sindaco Supplente	In carica
	B.R.C. S.r.l.	Sindaco Effettivo	Cessata
	DER KRIER INTERNATIONAL S.r.l.	Sindaco Effettivo	Cessata



<b>Nome e cognome</b>	<b>Società</b>	<b>Carica nella società o partecipazione detenuta</b>	<b>Status alla Data del Documento di Ammissione</b>
	Directio S.p.A.	Sindaco Effettivo	Cessata
	Docflow Italia S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	Cessata
	Dynemis S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Cessata
	I.L.C. S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	Cessata
	IAS International Audit Services S.r.l.	Consigliere Delegato Socio	Cessata Non in essere
	Idrocaluso S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale	Cessata
	Lutech S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	Cessata
	MT Holding S.p.A. in liquidazione	Revisore legale	Cessata
	Solare Italia Investimenti S.r.l.	Sindaco Effettivo	Cessata
	Tolo Energia S.r.l.	Sindaco Effettivo	Cessata
	UCIFIN S.r.l.	Revisore Unico	Cessata
Claudia Motta	Neva Finventurs S.p.A.	Sindaco Effettivo	In carica
	B.P.S. S.r.l.	Sindaco Effettivo	In carica
	C.N.T.E. S.r.l.	Amministratore Unico	In carica
	Nuova in.com. S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	In carica
	AB Energie S.p.A.	Sindaco Effettivo	Cessata
	Egafin S.p.A.	Sindaco Effettivo	Cessata
	Stelvio Kontek S.p.A.	Sindaco Effettivo	Cessata

\* \* \*

Per quanto a conoscenza della Società, nessuno dei membri del Collegio Sindacale ha rapporti di parentela di cui al Libro I, Titolo V del codice civile con gli altri componenti del Collegio Sindacale, né sussistono tali rapporti tra questi ed i membri del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.

Per quanto a conoscenza della Società negli ultimi cinque anni, nessuno dei membri del Collegio Sindacale **(i)** ha riportato condanne in relazione a reati di frode o bancarotta; **(ii)** è stato dichiarato fallito o sottoposto a procedure concorsuali o è stato associato a procedure di bancarotta, amministrazione controllata o procedura di liquidazione; **(iii)** è stato ufficialmente incriminato e/o è stato destinatario di sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) nello svolgimento dei propri incarichi, né è stato interdetto dalla carica di amministrazione, direzione o vigilanza dell'Emittente o dalla carica di direzione o gestione di altre società.

### **10.1.3. Alti Dirigenti**

Alla Data del Documento di Ammissione la Società non ha dirigenti.

### **10.1.4. Soci Fondatori**

L'Emittente è stata costituita dai Promotori, Banca IMI e DeA Capital, in forma di società per azioni con la denominazione di "IDEAMI S.p.A.", capitale sociale di Euro 100.000.

## **10.2. Conflitti di interesse dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei componenti del Collegio Sindacale, dei direttori generali e dei principali dirigenti**

### **10.2.1. Conflitti di interesse dei membri del Consiglio di Amministrazione**

Alla Data del Documento di Ammissione non è possibile escludere che uno o più membri del Consiglio di Amministrazione deterrà partecipazioni azionarie nel capitale sociale ordinario dell'Emittente.

Alla Data di Avvio delle Negoziazioni, Banca IMI, di cui Giuliano Asperti (Presidente di IDEAMI) è Vice Presidente vicario, sarà titolare della metà delle Azioni Speciali dell'Emittente e DeA Capital, di cui Paolo Ceretti (Amministratore Delegato di IDEAMI) è Amministratore Delegato (nonché Direttore Generale della controllante De Agostini S.p.A.) sarà titolare della restante metà delle Azioni Speciali dell'Emittente. Per ulteriori informazioni in merito alle cariche ricoperte dai Consiglieri si rinvia al precedente Paragrafo 10.1.1. del Documento di Ammissione.

Si segnala per completezza che, alla Data del Documento di Ammissione, il Consigliere Pier Luigi Rossi è dirigente a tempo indeterminato di DeA Capital e Presidente del Consiglio di Amministrazione di SPC S.p.A. (società del gruppo di appartenenza di DeA Capital), il Consigliere Pietro Galli ricopre cariche all'interno del gruppo cui appartiene DeA Capital, il Consigliere Tommaso Ferrari è dipendente di Banca IMI e il Consigliere Stefano Stangoni è, fino al 30 novembre 2017, Dirigente di Intesa Sanpaolo S.p.A.

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione di IDEAMI svolgono attività imprenditoriali e/o professionali ulteriori rispetto all'attività svolta nell'Emittente o rivestono cariche sociali in altre società; essi sono pertanto portatori di interessi inerenti dette attività/cariche non connessi a IDEAMI e potrebbero quindi trovarsi in una situazione di conflitto di interesse in relazione alla ricerca e

selezione della *Target* e realizzazione dell'Operazione Rilevante.

In particolare, nel corso delle proprie attività professionali o nel contesto delle cariche ricoperte, i Consiglieri potrebbero venire a conoscenza di opportunità di investimento idonee sia ai fini dell'Operazione Rilevante, sia in relazione alle ulteriori attività da essi svolte o alle ulteriori cariche da essi ricoperte. Gli stessi Consiglieri potrebbero pertanto trovarsi in una potenziale situazione di conflitto di interessi nel determinare i soggetti ai quali presentare una determinata opportunità di investimento. A tal proposito, si segnala che alla Data del Documento di Ammissione nessuno dei Consiglieri ha assunto alcun impegno nei confronti della società presso la quale svolge la propria attività (di cui sopra) a presentare eventuali opportunità di investimento con priorità rispetto a IDEAMI. In aggiunta, taluni Consiglieri, anche in ragione delle attività professionali svolte o delle cariche ricoperte, potrebbero essere portatori di eventuali interessi di natura finanziaria che potrebbero influire sulla loro scelta in merito a una *Target* e alla realizzazione dell'Operazione Rilevante.

Inoltre, si segnala che in caso di scioglimento della Società a seguito della mancata realizzazione dell'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo (i) non si verificheranno i presupposti per la conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie e (ii) le Azioni Speciali saranno postergate alle Azioni Ordinarie in sede di ripartizione dell'attivo nell'ambito del processo di liquidazione, come meglio indicato all'articolo 27 dello Statuto. Per tali motivi, i membri del Consiglio di Amministrazione potrebbero versare in una situazione di possibile conflitto di interesse nel valutare l'opportunità di una particolare Operazione Rilevante e la corrispondenza di termini e condizioni della stessa al migliore interesse della Società, soprattutto nell'ipotesi in cui la relativa *Target* sia stata individuata in prossimità della scadenza del Termine Massimo.

Un conflitto di interessi potrebbe verificarsi con riferimento al contratto di servizi tra la Società e DeA Capital, avente ad oggetto, tra l'altro, il supporto e consulenza da parte di DeA Capital in favore dell'Emittente nella ricerca e selezione di una potenziale *Target* e nella strutturazione ed esecuzione dell'Operazione Rilevante. Per maggiori informazioni in merito a detto contratto si rinvia al Capitolo 14 del Documento di Registrazione.

In relazione a quanto sopra, si segnala che la Società ha adottato alcuni presidi di *corporate governance*, tra i quali una politica di gestione dei conflitti di interesse, volti ad impedire che situazioni di potenziale conflitto di interesse possano incidere negativamente sulla decisione di IDEAMI di realizzare un'Operazione Rilevante.

#### **10.2.2. *Conflitti di interessi dei componenti del Collegio Sindacale***

Si segnala che, alla Data del Documento di Ammissione, non vi sono situazioni di conflitto di interesse che riguardano i componenti del Collegio Sindacale.

#### **10.2.3. *Conflitti di interessi dei principali dirigenti***

Non applicabile.

#### **10.2.4. *Eventuali accordi con i principali azionisti, clienti, fornitori dell'Emittente o altri accordi a seguito dei quali i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e gli***

### *alti dirigenti sono stati nominati*

Fatto salvo quanto di seguito descritto, alla Data del Documento di Ammissione la Società non è a conoscenza di accordi o intese con i principali azionisti della Società, clienti, fornitori dell'Emittente a seguito dei quali i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono stati nominati.

In data 8 e 10 novembre 2017, Banca IMI e DeA Capital, hanno sottoscritto un accordo contenente, tra l'altro, alcune previsioni relative al proprio investimento in IDEAMI, nonché talune previsioni, di natura parasociale, relative all'Emittente (l'“**Accordo di Investimento e Patto Parasociale**”).

In particolare, l'Accordo di Investimento e Patto Parasociale disciplina i rispettivi impegni di Banca IMI e DeA Capital in relazione alla costituzione, agli obiettivi di raccolta e al funzionamento di IDEAMI, ivi inclusi i rispettivi impegni ad investire nella Società mediante la sottoscrizione delle Azioni Speciali e di Azioni Ordinarie della Società.

Quanto alla *governance* di IDEAMI, l'Accordo di Investimento e Patto Parasociale prevede l'impegno dei Promotori ad esercitare tutti i diritti agli stessi spettanti affinché il Consiglio di Amministrazione della Società sia composto, dal giorno della sua costituzione, da n. 7 membri, di cui: **(i)** n. 3 consiglieri (tra i quali il Presidente del Consiglio di Amministrazione) di designazione di Banca IMI; **(ii)** n. 3 consiglieri (tra i quali l'Amministratore Delegato) di designazione di DeA Capital; e **(iii)** n. 1 consigliere, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF (come richiamato dall'articolo 147 del TUF), designato di comune accordo tra i Promotori.

L'Accordo di Investimento e Patto Parasociale prevede altresì l'impegno dei Promotori ad esercitare tutti i diritti agli stessi spettanti affinché il Collegio Sindacale della Società sia composto da n. 3 sindaci effettivi e n. 2 sindaci supplenti di cui: **(i)** n. 1 sindaco effettivo, cui attribuire la carica di Presidente del Collegio Sindacale, designato di comune accordo tra i Promotori; **(ii)** n. 1 sindaco effettivo e n. 1 sindaco supplente designati da Banca IMI; e **(iii)** n. 1 sindaco effettivo e n. 1 sindaco supplente designati da DeA Capital.

Inoltre, l'Accordo di Investimento e Patto Parasociale prevede che le decisioni relative alla proposta di Operazione Rilevante e alla proposta di utilizzo delle somme depositate e/o impiegate nel Conto Vincolato, siano rimesse alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione di IDEAMI e che le relative deliberazioni siano assunte con il voto favorevole di almeno n. 6 consiglieri.

Infine, l'Accordo di Investimento e Patto Parasociale contiene l'impegno dei Promotori a consultarsi preventivamente al fine di discutere una possibile linea di condotta e una strategia di voto condivisa in merito alla proposta di Operazione Rilevante, nonché in occasione delle Assemblee, generali e speciali, della Società, fermo restando che, laddove non dovesse essere raggiunta una strategia di voto condivisa, ciascuno dei Promotori sarà libero di votare a propria discrezione.

Per informazioni in merito alla compagine sociale dell'Emittente si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 13, Paragrafo 13.1 del Documento di Ammissione; per informazioni in merito alla composizione degli organi sociali e alle disposizioni statutarie disciplinanti detti organi si rinvia, rispettivamente, ai precedenti Paragrafi 10.1.1 e 10.1.2 e al successivo Capitolo 15, Paragrafo 15.2.2 del Documento di Ammissione.

#### **10.2.5. Eventuali restrizioni in forza delle quali i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e gli alti dirigenti hanno acconsentito a limitare i propri diritti a cedere e trasferire, per un certo periodo di tempo, gli strumenti finanziari dell'Emittente dagli stessi posseduti**

Alla Data del Documento di Ammissione, la Società non è a conoscenza di restrizioni in forza delle

quali i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale hanno acconsentito a limitare i propri diritti a cedere o trasferire, per un certo periodo di tempo, le azioni dell'Emittente direttamente ed eventualmente detenute dagli stessi.

Per informazioni in merito all'accordo di *lock-up* dei Promotori si rinvia alla Sezione Seconda, Paragrafo 5.3. del Documento di Ammissione.

## **11. PRASSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### **11.1. Durata della carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio Sindacale**

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale dell'Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione rimarranno in carica per 3 esercizi, e precisamente sino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2020.

### **11.2. Contratti di lavoro stipulati dai componenti del Consiglio di Amministrazione e dai componenti del Collegio Sindacale con l'Emittente o con le altre società del gruppo che prevedono indennità di fine rapporto**

Alla Data del Documento di Ammissione, non esistono contratti di lavoro stipulati dai membri del Consiglio di Amministrazione né dai membri del Collegio Sindacale con l'Emittente che prevedano indennità di fine rapporto.

### **11.3. Recepimento delle norme in materia di governo societario**

L'Emittente, in quanto società che richiede l'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia, non è tenuto a recepire le disposizioni in tema di *governance* previste per le società quotate sui mercati regolamentati.

Si segnala tuttavia che la Società ha previsto nel proprio Statuto l'obbligatorietà della nomina, in seno al Consiglio di Amministrazione, di almeno n. 1 amministratore dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF.

Inoltre, con delibera del 16 novembre 2017, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato, con efficacia dalla data di presentazione a Borsa Italiana da parte dell'Emittente della domanda di ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni Ordinarie e dei Warrant della Società medesima:

- (i) la procedura per il trattamento delle informazioni privilegiate e gli obblighi di comunicazione;
- (ii) l'istituzione del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate;
- (iii) la procedura per la tenuta del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate;
- (iv) la procedura di *internal dealing*; nonché

con efficacia dalla Data di Avvio delle Negoziazioni delle Azioni Ordinarie e dei Warrant della Società sull'AIM Italia

- (v) la procedura per le operazioni poste in essere con parti correlate (con riferimento alla quale si rinvia al successivo Capitolo 14 del Documento di Ammissione);
- (vi) la politica per la gestione dei conflitti di interesse; e
- (vii) la procedura che regola il processo decisionale della Società al fine di individuare le regole di funzionamento interne idonee ad assicurare la trasparenza, la correttezza sostanziale e procedurale per l'individuazione della *Target* e l'approvazione dell'Operazione Rilevante;
- (viii) la procedura per gli obblighi di comunicazione al Nomad.

## **12. DIPENDENTI**

### **12.1. Dipendenti**

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non ha dipendenti.

### **12.2. Partecipazioni azionarie e *stock option* dei membri del Consiglio di Amministrazione**

Alla Data del Documento di Ammissione non è possibile escludere che uno o più membri del Consiglio di Amministrazione deterrà, a partire dalla Data di Avvio delle Negoziazioni e nel corso della vita dell'Emittente, partecipazioni azionarie nel capitale sociale ordinario dell'Emittente.

Alla Data del Documento di Ammissione non sono stati deliberati piani di *stock option*.

Per informazioni in merito alla compagine sociale della Società, si rinvia a quanto indicato alla Sezione Prima, Capitolo 13, Paragrafo 13.1 del presente Documento di Ammissione.

### **12.3. Accordi di partecipazione di dipendenti al capitale sociale**

Alla Data del Documento di Ammissione, non sussistono accordi contrattuali o clausole statutarie che prevedano forme di partecipazione dei dipendenti al capitale sociale della Società.

### 13. PRINCIPALI AZIONISTI

#### 13.1. Principali azionisti dell'Emittente

La seguente tabella illustra, secondo le risultanze del libro soci nonché sulla base delle altre informazioni a disposizione della Società, la compagine sociale di IDEAMI alla Data del Documento di Ammissione e la sua evoluzione in caso di: (i) collocamento del numero massimo di Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta pari a n. 25.000.000 Azioni Ordinarie per un controvalore di Euro 250.000.000, con conseguente emissione e sottoscrizione di n. 700.000 Azioni Speciali per un controvalore di Euro 7.000.000, (ii) collocamento del numero minimo di Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta pari a n. 20.000.000 Azioni Ordinarie per un controvalore di Euro 200.000.000, con conseguente emissione e sottoscrizione di n. 875.000 Azioni Speciali per un controvalore di Euro 8.750.000.

#### *Scenario di raccolta per Euro 250 milioni*

Azionista	Azioni Ordinarie alla Data del Documento di Ammissione	%	Azioni Ordinarie alla Data di Avvio delle Negoziazioni	%	Azioni Speciali alla Data di Avvio delle Negoziazioni(*)	%
Banca IMI	5.000	50%	2.062.500(**)	8,25%	437.500	50%
DeA Capital	5.000	50%	2.062.500 (**)	8,25%	437.500	50%
Mercato	0	0%	20.875.000	83,5%	0	0%
<b>TOTALE</b>	<b>10.000</b>	<b>100</b>	<b>25.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>875.000</b>	<b>100%</b>

#### *Scenario di raccolta per Euro 200 milioni*

Azionista	Azioni Ordinarie alla Data del Documento di Ammissione	%	Azioni Ordinarie alla Data di Avvio delle Negoziazioni	%	Azioni Speciali alla Data di Avvio delle Negoziazioni(*)	%
Banca IMI	5.000	50%	1.650.000(**)	8,25%	350.000	50%
DeA Capital	5.000	50%	1.650.000(**)	8,25%	350.000	50%
Mercato	0	0%	16.700.000	83,5%	0	0%
<b>TOTALE</b>	<b>10.000</b>	<b>100</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>700.000</b>	<b>100%</b>

(\*) Rivenienti dall'Aumento di Capitale Riservato ai Promotori e dalla conversione delle azioni ordinarie oggetto di tale aumento e delle azioni ordinarie detenute dai Promotori alla Data del Documento di Ammissione.



*(\*\*) Rivenienti dalla sottoscrizione da parte dei Promotori di Azioni Ordinarie oggetto di Offerta per una percentuale complessiva pari a circa il 16,5% della raccolta effettiva in sede di Offerta.*

### **13.2. Diritti di voto diversi in capo ai principali azionisti dell'Emittente**

Ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto, il capitale sociale di IDEAMI è suddiviso in Azioni Ordinarie e Azioni Speciali.

Per maggiori informazioni sulle caratteristiche delle Azioni Speciali si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 15, Paragrafo 15.2.3 del Documento di Ammissione.

### **13.3. Soggetto controllante l'Emittente**

Alla Data del Documento di Ammissione l'intero capitale sociale della Società, pari a Euro 100.000 suddiviso in n. 10.000 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, è detenuto in via paritetica da Banca IMI e DeA Capital.

Alla Data di Avvio delle Negoziazioni Banca IMI e DeA Capital deterranno Azioni Speciali ed Azioni Ordinarie dell'Emittente, per maggiori informazioni in merito si rinvia al precedente Paragrafo 13.1.

### **13.4. Patti Parasociali**

Alla Data del Documento di Ammissione l'Emittente non è a conoscenza di accordi dalla cui attuazione possa scaturire a una data successiva una variazione dell'assetto di controllo dell'Emittente.

Per completezza si rinvia all'Accordo di Investimento e Patto Parasociale descritto nel precedente Capitolo 10, Paragrafo 10.2.4 del Documento di Ammissione.

#### 14. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente ha in essere il seguente rapporto con parti correlate, regolato a condizioni di mercato, che rappresenta l'unico rapporto intrattenuto dalla Società con parti correlate dalla data della sua costituzione.

L'Emittente e DeA Capital sottoscriveranno un contratto di servizi, avente durata fino al Termine Massimo o fino alla diversa data in cui sia deliberata la liquidazione della Società, in forza del quale DeA Capital presterà alla Società attività di supporto e consulenza nella ricerca e selezione di una potenziale *Target*, in conformità ai criteri e alle linee guida indicati nella Politica di Investimento della Società, nonché nella strutturazione e nell'individuazione delle modalità esecutive per la realizzazione dell'Operazione Rilevante, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione di IDEAMI, valuterà in piena autonomia l'adeguatezza di ciascuna potenziale *Target*, la dimensione e la struttura di una potenziale Operazione Rilevante nonché l'opportunità di sottoporre l'approvazione all'Assemblea. Tale contratto di servizi prevede altresì la prestazione in favore della Società di servizi di domiciliazione societaria, ivi inclusi i necessari servizi telefonici, tecnologici e di segreteria, oltre che l'accesso alle sale riunioni messe a disposizione da DeA Capital, lo svolgimento in *outsourcing*, di taluni servizi amministrativi, societari e fiscali, nonché il supporto alla Società nella gestione della comunicazione al mercato, e dei rapporti con gli investitori e i media. Il contratto prevede che per i suddetti servizi sia riconosciuto a DeA Capital un compenso annuo complessivo di Euro 250.000.

Si segnala che la Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 novembre 2017, ha adottato, con efficacia dalla Data di Avvio delle Negoziazioni delle Azioni Ordinarie e dei Warrant sull'AIM Italia, una procedura per la gestione delle operazioni poste in essere con parti correlate, disponibile sul sito internet della Società.

Per informazioni in merito ai contratti rilevanti si rinvia al successivo Capitolo 16 del Documento di Ammissione.

## **15. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SULLA STRUTTURA E SUL FUNZIONAMENTO DI IDEAMI**

### **15.1. Capitale sociale**

#### ***15.1.1. Capitale sociale sottoscritto e versato***

Alla Data del Documento di Ammissione il capitale sociale della Società, interamente sottoscritto e versato è pari a Euro 100.000 suddiviso in n. 10.000 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale.

#### ***15.1.2. Esistenza di quote non rappresentative del capitale, precisazione del loro numero e delle loro caratteristiche principali***

Alla Data del Documento di Ammissione, la Società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi non rappresentativi del capitale sociale. Per informazioni sulle caratteristiche delle Azioni Speciali e dei Warrant si rinvia, rispettivamente, ai successivi Paragrafi 15.2.3, e alla Sezione Seconda, Paragrafo 4.2 del Documento di Ammissione.

#### ***15.1.3. Ammontare delle obbligazioni convertibili, scambiabili o con warrant***

Alla Data del Documento di Ammissione, la Società non ha emesso obbligazioni convertibili, scambiabili o *cum warrant*.

#### ***15.1.4. Esistenza di diritti e/o obblighi di acquisto su capitale autorizzato ma non emesso o di un impegno all'aumento del capitale***

Alla Data del Documento di Ammissione, fatto salvo quanto di seguito indicato, non sussistono diritti e/o obblighi di acquisto su capitale autorizzato ma non emesso, né impegni ad aumenti di capitale.

In data 16 novembre 2017 l'Assemblea ha, tra l'altro, deliberato:

1. di aumentare a pagamento il capitale sociale in via scindibile, da Euro 100.000 sino a massimi nominali Euro 8.750.000, e quindi per massimi Euro 8.650.000, inclusivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 865.000 nuove azioni prive di valore nominale, godimento regolare, da offrire in opzione a coloro che sono soci della Società alla data della delibera medesima al prezzo unitario di Euro 10, dando mandato al Consiglio di Amministrazione della Società per dare attuazione al suddetto aumento e per fissarne condizioni e termini (ivi incluso l'ammontare dello stesso) con facoltà, in particolare, di definire la quota parte da imputare a capitale e la quota parte da imputare a sovrapprezzo; detto aumento dovrà essere attuato entro il termine ultimo del 31 marzo 2018 e, ove non integralmente attuato entro tale ultimo termine, resterà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte (l'Aumento di Capitale Riservato ai Promotori);
2. di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via scindibile con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, per ulteriori massimi Euro 250.000.000, inclusivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 25.000.000 nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale, godimento regolare, da emettere al prezzo unitario di Euro 10, destinate al collocamento nell'ambito dell'Offerta, dando mandato al Consiglio di Amministrazione della Società per dare attuazione al suddetto aumento, anche in più *tranche*, con facoltà in particolare di definire la quota parte da imputare a capitale e la quota parte da imputare a sovrapprezzo, fissare le condizioni e i termini dell'Offerta (ivi incluso l'ammontare

della stessa); detto aumento dovrà essere attuato entro il termine ultimo del 31 marzo 2018 e, ove non integralmente attuato entro tale ultimo termine, resterà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte (l'Aumento di Capitale a servizio dell'Offerta);

3. di approvare l'emissione: (i) di complessivi massimi n. 5.000.000 Warrant da abbinare gratuitamente alle Azioni Ordinarie di nuova emissione di cui all'Offerta in ragione di n. 2 Warrant ogni n. 10 Azioni Ordinarie sottoscritte; e (ii) di ulteriori massimi n. 7.500.000 Warrant da assegnare gratuitamente in ragione di n. 3 Warrant ogni n. 10 Azioni Ordinarie emesse e in circolazione alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e da emettere alla stessa data di efficacia dell'Operazione Rilevante;
4. di ulteriormente aumentare il capitale sociale in via scindibile al servizio della conversione dei Warrant per ulteriori massimi nominali Euro 405.875 mediante emissione di ulteriori massime n. 4.058.750 Azioni Ordinarie, da emettersi entro il 5° anno dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, fatta avvertenza che, ove non integralmente sottoscritto entro il predetto termine, l'aumento resterà valido nei limiti delle sottoscrizioni raccolte; detto aumento da eseguirsi ai termini e alle condizioni tutte di cui al Regolamento Warrant.

Si precisa che il Consiglio di Amministrazione della Società del 16 novembre 2017, ha deliberato:

- (a) di stabilire che l'ammontare effettivo dell'Aumento di Capitale a servizio dell'Offerta di cui al precedente punto 2. sia compreso tra un minimo di Euro 200 milioni ed un massimo di Euro 250 milioni, con conseguente emissione di un numero minimo di Warrant pari a 10 milioni ed un massimo di 12,5 milioni, e che l'ammontare effettivo dell'Aumento di Capitale Riservato ai Promotori di cui al precedente punto 1. sia pari al 3,5% dell'ammontare effettivo dell'Aumento di Capitale a servizio dell'Offerta, e, quindi, sia determinato tra un minimo di Euro 7 ed un massimo di Euro 8,75 milioni;
- (b) quanto all'Aumento di Capitale Riservato ai Promotori, di imputare per ciascuna azione emessa Euro 0,895954 a capitale ed Euro 9,104046 a sovrapprezzo, e quanto all'Aumento di Capitale a servizio dell'Offerta, di imputare per ciascuna azione emessa Euro 1,00 a capitale ed Euro 9,00 a sovrapprezzo.

[L'Aumento di Capitale Riservato ai Promotori di cui al precedente punto *sub* 1 è stato integralmente liberato in data [●]].

#### **15.1.5. Esistenza di offerte in opzione aventi ad oggetto il capitale di eventuali membri del gruppo**

Alla Data del Documento di Ammissione la Società non fa parte di alcun gruppo.

#### **15.1.6. Evoluzione del capitale sociale dalla data di costituzione**

Alla Data del Documento di Ammissione il capitale sociale della Società, interamente sottoscritto e versato è quello sottoscritto e versato in sede di costituzione della Società, avvenuta in data 6 novembre 2017, pari ad Euro 100.000 suddiviso in n. 10.000 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.

Per informazioni in merito alle delibere dell'Assemblea del 16 novembre 2017 aventi ad oggetto gli aumenti di capitale si rinvia al precedente Paragrafo 15.1.4 del Documento di Ammissione.

In caso di sottoscrizione del numero massimo di Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta (pari a n. 25.000.000 Azioni Ordinarie) il capitale sociale della Società, interamente sottoscritto e versato, sarà pari ad Euro 25.875.000 suddiviso in n. 25.000.000 Azioni Ordinarie e in n. 875.000 Azioni Speciali,

tutte prive di indicazione del valore nominale.

## **15.2. Atto costitutivo e Statuto Sociale**

La Società è stata costituita in data 6 novembre 2017 in forma di società per azioni con la denominazione di “*IDEAMI S.p.A.*”, capitale sociale di Euro 100.000, con atto a rogito del Notaio dott. Carlo Marchetti, repertorio n. 14094, raccolta n. 7453.

In data 16 novembre 2017 l’Assemblea ha approvato un nuovo Statuto al fine di adeguarne, tra l’altro, le previsioni alla normativa vigente per le società con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sull’AIM Italia.

Si riportano di seguito le principali disposizioni dello Statuto che entrerà in vigore alla Data di Avvio delle Negoziazioni delle Azioni Ordinarie e dei Warrant della Società sull’AIM Italia. Si segnala che lo Statuto è disponibile sul sito internet della Società [www.ideamispac.com](http://www.ideamispac.com), cui si rinvia per maggiori informazioni in merito alla previsioni statutarie.

### **15.2.1. Oggetto sociale e scopi dell’Emittente**

L’oggetto sociale della Società è stabilito dall’articolo 3 dello Statuto, che dispone quanto segue.

*“La Società ha per oggetto la ricerca e la selezione di potenziali acquisizioni di partecipazioni in altra/e impresa/e e di altre forme di potenziale aggregazione della Società stessa con altra/e impresa/e, da realizzarsi successivamente alla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie della Società sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (rispettivamente la “**Quotazione**” e l’“**AIM Italia**”) attraverso, a mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, un’operazione di fusione con la/e impresa/e selezionata/e, di acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi inclusa la sottoscrizione di aumenti di capitale e la compravendita) di partecipazioni nella/e impresa/e selezionata/e e/o di conferimento (ciascuna operazione, a seconda del caso, l’“**Operazione Rilevante**”), nonché la realizzazione dell’Operazione Rilevante con qualunque modalità di legge essa sia attuata e solo a seguito della preventiva modifica dell’oggetto sociale della Società, che dunque risulterà, di volta in volta, dallo Statuto. A tal fine, la Società potrà tra l’altro acquisire partecipazioni di maggioranza o di minoranza, nonché strumenti finanziari partecipativi. In ogni caso, è esclusa ogni attività di consulenza in materia di investimenti riservata a particolari soggetti, ovvero qualsiasi altra attività che sia riservata per legge a determinati soggetti.*

*La Società può compiere tutte le operazioni strumentali che saranno ritenute utili dal Consiglio di Amministrazione per il conseguimento dell’oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie riservate nei confronti del pubblico e delle altre attività riservate ai sensi di legge.”.*

### **15.2.2. Sintesi delle disposizioni dello statuto della Società riguardanti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale**

La Società ha adottato il sistema di amministrazione e controllo c.d. tradizionale di cui agli articoli 2380-bis e seguenti del codice civile. Si riportano di seguito le principali disposizioni dello Statuto Sociale riguardanti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società. Tali disposizioni entreranno in vigore alla Data di Avvio delle Negoziazioni delle Azioni Ordinarie e dei Warrant della Società sull’AIM Italia. Per ulteriori informazioni si rinvia allo Statuto della Società, disponibile sul sito internet [www.ideamispac.com](http://www.ideamispac.com), e alla normativa applicabile.

#### Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da n. 7 consiglieri, di cui almeno n. 1 Amministratore dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF.

Gli Amministratori sono nominati per un periodo di 3 esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dallo Statuto.

Gli Amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile.

Ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente il quale esercita le funzioni previste dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto e può eleggere un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un segretario, anche estraneo alla Società.

Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, ogni volta che il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente (ove nominato), lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da qualsiasi Consigliere in carica.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente (ove nominato), con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 4 giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i Consiglieri e i Sindaci effettivi in carica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza, a condizione che: **(a)** siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; **(b)** che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; **(c)** che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; **(d)** che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Ai sensi dell'articolo 18.5 dello Statuto, le deliberazioni concernenti le seguenti materie (le "**Materie Rilevanti**") sono rimesse alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e, per la validità delle stesse, è necessario il voto favorevole di almeno n. 6 Consiglieri:

- la proposta di Operazione Rilevante; e
- le proposte di utilizzo delle somme depositate e/o impiegate sul Conto Vincolato.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione diverse dalle precedenti è necessario il voto favorevole della maggioranza effettiva dei Consiglieri in carica.

Ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto, le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente (ove nominato). In

manca anche di quest'ultimo, sono presiedute dal Consigliere nominato dai presenti.

Ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dalla legge e ferma restando la preventiva autorizzazione assembleare per le ipotesi previste dal medesimo Statuto.

Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge e dallo Statuto, e fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 18.5 dello Statuto sopra richiamato, il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare circa: **(a)** la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge; **(b)** l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; **(c)** l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società; **(d)** la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci; **(e)** l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; **(f)** il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. L'attribuzione di tali competenze al Consiglio di Amministrazione non esclude la concorrente competenza dell'Assemblea nelle stesse materie.

Ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del Codice Civile, proprie attribuzioni – ad eccezione di quanto previsto per le Materie Rilevanti – a un comitato esecutivo e/o ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e d'intesa con gli organi delegati, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione. Per informazioni in merito alle deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione si veda il Paragrafo 10.1.1 del Documento di Ammissione.

Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto, la rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano sia al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato. Spetta anche agli Amministratori Delegati, ove nominati, nei limiti delle proprie attribuzioni.

I predetti legali rappresentanti possono conferire poteri di rappresentanza legale della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

Ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto, agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli Amministratori un compenso e un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

#### Collegio Sindacale

Ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto, la gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale, costituito da n. 3 membri effettivi e n. 2 supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

I sindaci devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della loro eventuale funzione di revisione legale dei conti.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono anche essere tenute in teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che: **(a)** il Presidente e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo della convocazione; **(b)** tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo

in cui si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.

### **15.2.3. Diritti, privilegi e restrizioni connessi a ciascuna classe di azioni esistenti**

Ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto, il capitale sociale è suddiviso in Azioni Ordinarie e Azioni Speciali.

Ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto, le Azioni Speciali sono dotate delle seguenti caratteristiche:

- (a) sono intrasferibili fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e, comunque, per il periodo massimo di durata della Società stabilito all'articolo 4 dello Statuto, e in ogni caso per un periodo massimo di 5 anni, intendendosi per trasferimento qualsiasi negozio o fatto che, a qualsiasi titolo, comporti il trasferimento a terzi della proprietà, nuda proprietà o diritti reali di godimento dei/sui titoli o la sottoposizione degli stessi a vincoli e/o gravami di qualsiasi natura, reali e/o personali, in favore di terzi;
- (b) sono dotate, previa delibera dell'Assemblea Speciale secondo quanto previsto dall'articolo 12 dello Statuto, del diritto di presentare in Assemblea ordinaria proposte circa la nomina dei componenti degli organi sociali della Società, mentre sono prive del diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società, fatte in ogni caso salve le competenze previste dalla legge e/o dallo Statuto per l'Assemblea Speciale;
- (c) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società deliberi la distribuzione dalla data di efficacia dello Statuto e fino al termine del 48° mese successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili;
- (d) in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di patrimonio netto di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle Azioni Ordinarie ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto;
- (e) sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, prevedendo che per ogni Azione Speciale si ottengano in conversione n. 6 Azioni Ordinarie:
  - (iv) nella misura del 20% del loro ammontare nel caso di perfezionamento dell'Operazione Rilevante e decorso il 7° giorno di borsa aperta successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante;
  - (v) **(A)** nella ulteriore misura del 20% del loro ammontare nel caso in cui, entro 48 mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia (ovvero, nel caso, su un mercato regolamentato italiano) per almeno 15 giorni su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11,00 per Azione Ordinaria;
  - (B)** nella ulteriore misura del 20% del loro ammontare nel caso in cui, entro il termine indicato *sub (A)*, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia (ovvero, nel caso, su un mercato regolamentato italiano) per almeno 15 giorni su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12,00 per Azione Ordinaria;
  - (C)** nella ulteriore misura del 20% del loro ammontare nel caso in cui, entro il termine indicato *sub (A)*, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia (ovvero, nel caso, su un mercato regolamentato italiano) per almeno 15 giorni su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 13,00 per Azione Ordinaria; e



(D) nella ulteriore misura del 20% del loro ammontare nel caso in cui, entro il termine indicato *sub* (A), il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia (ovvero, nel caso, su un mercato regolamentato italiano) per almeno 15 giorni su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 14,00 per Azione Ordinaria;

in caso di rettifiche al valore delle Azioni Ordinarie della Società comunicate da Borsa Italiana, i valori di Euro 11,00, Euro 12,00, Euro 13,00 ed Euro 14 di cui al presente punto (ii) saranno conseguentemente rettificati secondo il "*coefficiente K*" comunicato da Borsa Italiana.

(vi) nella misura del 100% del loro ammontare – nel caso in cui si verificano tutte e tre le seguenti circostanze: (X) prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante, uno o più degli amministratori in carica alla data di entrata in vigore dello Statuto cessi di essere tale per qualsiasi ragione o causa; (Y) l'Assemblea Speciale presenti una proposta di nomina assunta ai sensi dell'articolo 6.4 (b) e dell'articolo 12 dello Statuto e (Z) l'Assemblea ordinaria nomini quali amministratori della Società soggetti diversi da quelli indicati nella proposta di cui al precedente punto (Y).

Decorsi 48 mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, per ogni Azione Speciale residua, non già convertita automaticamente ai sensi delle fattispecie di cui al precedente punto (ii), si otterrà in conversione n. 1 Azione Ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.

Resta inteso che gli eventi di cui alle precedenti lettere (A), (B), (C) e (D) potranno verificarsi anche cumulativamente.

Per informazioni in merito all'Assemblea Speciale si rinvia al successivo Paragrafo 15.2.5 del Documento di Ammissione.

#### **15.2.4. Disciplina statutaria della modifica dei diritti dei possessori delle azioni**

Ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, il socio può recedere nei casi previsti dalla legge.

Al riguardo si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile, hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società, come nel caso di perfezionamento ed esecuzione dell'Operazione Rilevante;
- la trasformazione della Società;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'articolo 2437, secondo comma, del codice civile ovvero dallo Statuto;
- la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- la proroga del termine;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Il valore di liquidazione delle azioni è determinato ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 2, del codice

civile, salvo quanto segue (come previsto dall'articolo 8.3 dello Statuto).

Ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, nel caso in cui il recesso sia esercitato prima che la Società abbia perfezionato l'Operazione Rilevante (incluso il caso di esercizio del Diritto di Recesso nel contesto dell'Operazione Rilevante), il Consiglio di Amministrazione (ovvero l'esperto nel caso di cui all'articolo 2437-ter, comma 6, del codice civile) attesa la natura della Società fino a tale data, dovrà applicare il criterio, essendo esso coerente con quanto previsto dall'articolo 2437-ter, commi 2 e 4, del codice civile, della consistenza patrimoniale della Società e, in particolare, delle somme depositate e/o impiegate nel Conto Vincolato.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione delle azioni ai fini del recesso almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea chiamata a deliberare su una materia per la quale sia previsto il diritto di recesso.

#### ***15.2.5. Disciplina statutaria delle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Emittente***

Si riportano di seguito le principali disposizioni dello Statuto Sociale contenenti la disciplina delle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Emittente, nonché dell'Assemblea Speciale.

Per ulteriori informazioni si rinvia allo Statuto della Società e alla normativa applicabile.

#### **ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI ORDINARI**

##### Convocazioni

Ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, l'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore e Milano Finanza.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, del codice civile, e sempre che disposizioni di legge non lo escludano, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Pur in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

##### Diritto di intervento e voto

Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

##### Presidenza dell'Assemblea

Ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato e presente; in difetto l'Assemblea elegge il proprio presidente.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti e può nominare uno o più scrutatori. Nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale è redatto da un notaio scelto dal Presidente, con funzione di segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto in conformità alla normativa tempo per tempo vigente e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio scelto dal Presidente.

#### Competenze e maggioranze

Ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto, l'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sugli oggetti a essa attribuiti dallo Statuto, dalla legge e dai regolamenti, incluso, ove applicabile, il Regolamento AIM Italia. L'Assemblea ordinaria è altresì competente a deliberare sull'autorizzazione degli amministratori: **(i)** a compiere l'Operazione Rilevante, anche qualora questa consista nell'acquisizione di partecipazioni in altre imprese mediante la sottoscrizione di aumenti di capitale o compravendita di partecipazioni e/o in operazioni di conferimento, salvo il caso in cui sussista la competenza dell'Assemblea straordinaria; **(ii)** fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, ad utilizzare le somme depositate e/o impiegate nel Conto Vincolato; e **(iii)** fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, ad assumere nuovo indebitamento finanziario bancario, fatta salva l'eventuale anticipazione degli interessi e/o dei rendimenti (ove positivi) che matureranno sul Conto Vincolato, ferma in tutti i casi la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti.

Salvo quanto previsto dallo Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

La deliberazione dell'Assemblea che approvi l'Operazione Rilevante è risolutivamente condizionata all'avveramento di entrambe le seguenti condizioni: **(a)** l'esercizio del Diritto di Recesso, da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale ordinario, ove gli stessi non abbiano concorso all'approvazione della suddetta modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante e **(b)** il completamento del procedimento di liquidazione di tali soci recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile mediante rimborso o annullamento da parte della Società di un numero di azioni pari o superiore al 30% del numero delle azioni ordinarie della Società. Resta quindi inteso che ove il Diritto di Recesso fosse stato esercitato da parte di tanti soci che rappresentino più del 30% del capitale ordinario ma, ad esito dell'offerta in opzione e/o del collocamento presso terzi delle azioni dei recedenti ai sensi dell'art. 2437-*quater* c.c., la Società abbia rimborsato o annullato un numero di azioni ordinarie rappresentative di meno del 30% del capitale sociale ordinario la condizione risolutiva si considererà non avverata.

Lo Statuto prevede specifiche ipotesi per cui è richiesto il *quorum* rafforzato dall'Assemblea straordinaria (voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in qualunque convocazione, almeno i 2/3 del capitale sociale con diritto di voto).

#### ASSEMBLEA SPECIALE

##### Competenze e maggioranze e convocazioni

Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, l'Assemblea Speciale delibera in merito:

- (i) ai candidati da presentare all'Assemblea ordinaria per la nomina dei componenti degli organi sociali;
- (ii) alle proposte che comportino una modifica o un pregiudizio ai diritti dei titolari di Azioni Speciali, ivi incluse le modifiche agli articoli 12 (Assemblea Speciale), 6.3, 6.4 (Azioni Speciali) e 26 (Dividendi) dello Statuto, nonché, fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, alle deliberazioni relative alla distribuzione ai soci degli utili risultanti dal bilancio approvato

dall'Assemblea e/o delle riserve disponibili ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto;

(iii) alle proposte di modifiche allo Statuto diverse da quelle di cui al precedente punto *sub* (ii) e diverse da quelle connesse all'approvazione e/o esecuzione, e/o che siano conseguenza dell'Operazione Rilevante; nonché

(iv) alle altre materie previste dallo Statuto, dalla legge e dai regolamenti.

Qualsiasi deliberazione dell'Assemblea Speciale deve essere adottata nell'ambito di un'apposita riunione dell'Assemblea Speciale e sarà validamente assunta, in qualsiasi convocazione, con la presenza e il voto favorevole di almeno il 70% delle Azioni Speciali tempo per tempo in circolazione.

L'Assemblea Speciale è convocata mediante avviso trasmesso agli aventi diritto via telefax o posta elettronica almeno 8 giorni prima della data fissata per l'adunanza, fermo restando che la stessa potrà tenersi anche in forma totalitaria con la partecipazione **(a)** per le deliberazioni di cui al precedente punto *sub* (ii) dell'intero capitale rappresentato dalle Azioni Speciali tempo per tempo in circolazione e della maggioranza dei componenti degli organi amministrativo e di controllo e **(b)** per tutte le altre deliberazioni di cui sopra, dell'intero capitale rappresentato dalle Azioni Speciali tempo per tempo in circolazione.

#### ***15.2.6. Disposizioni statutarie che potrebbero avere l'effetto di ritardare, rinviare o impedire una modifica dell'assetto di controllo dell'Emittente***

Lo Statuto non contiene previsioni volte a ritardare, rinviare o impedire una modifica del controllo sull'Emittente.

#### ***15.2.7. Disposizioni statutarie relative alla variazione dell'assetto di controllo o delle partecipazioni rilevanti***

Lo Statuto dell'Emittente contiene alcune disposizioni che impongono l'effettuazione di una comunicazione al pubblico in caso di variazione delle partecipazioni sociali.

In particolare, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto, per tutto il periodo in cui le Azioni Ordinarie siano ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, è applicabile alla Società – ai sensi del Regolamento Emittenti AIM – la disciplina relativa alle società quotate sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob *pro tempore* vigenti (la "**Disciplina sulla Trasparenza**"), salvo quanto qui previsto.

Il socio che venga a detenere azioni della Società ammesse alla negoziazione sull'AIM Italia in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti AIM (la "**Partecipazione Significativa**") è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.

Il raggiungimento o il superamento della Partecipazione Significativa costituiscono un "Cambiamento Sostanziale" come definito nel Regolamento Emittenti AIM che deve essere comunicato alla Società nei termini e con le modalità previste dal medesimo regolamento.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Significative troverà applicazione la Disciplina sulla Trasparenza.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

**15.2.8. Speciali pattuizioni statutarie relative alla modifica del capitale sociale**

Lo Statuto della Società non prevede condizioni più restrittive delle disposizioni di legge in merito alla modifica del capitale sociale.

## 16. CONTRATTI RILEVANTI

### 16.1. Contratti rilevanti

La Società, dalla data di costituzione alla Data del Documento di Ammissione, fatta eccezione per quanto di seguito descritto, non ha concluso contratti di importanza significativa diversi da quelli conclusi nel corso del normale svolgimento della propria attività e/o accordi in base ai quali l'Emittente stesso sia soggetto a un'obbligazione o abbia un diritto di importanza significativa alla Data del Documento di Ammissione.

La Società, per il tramite di un incarico di amministrazione fiduciaria conferito a Sirefid S.p.A., società fiduciaria appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo, provvederà all'apertura di uno o più Conto/i Vincolato/i nel/i quale/i sarà depositato e/o impiegato complessivamente il 100% dei proventi derivanti dall'Offerta (le c.d. Somme Vincolate). Resta fermo che la Società potrà trasferire, in tutto o in parte, le Somme Vincolate depositate e/o impiegate in uno o più Conto/i Vincolato/i, su uno, o più, altri conti vincolati che prevedano termini e condizioni di vincolo e svincolo delle Somme Vincolate sostanzialmente in linea con quelle del/i Conto/i Vincolato/i originario/i.

Si ricorda che, ai sensi dello Statuto, le Somme Vincolate potranno essere utilizzate **(a)** previa autorizzazione dell'Assemblea, esclusivamente: **(i)** ai fini della realizzazione dell'Operazione Rilevante; **(ii)** ai fini della restituzione ai soci che esercitino il Diritto di Recesso (secondo quanto stabilito dall'articolo 8 dello Statuto); **(iii)** in caso di scioglimento e conseguente liquidazione della Società; nonché **(b)** in ogni altro caso deliberato dall'Assemblea.

Per informazioni in merito ai rapporti con parti correlate si rinvia al precedente Capitolo 14 del Documento di Ammissione; per informazioni in merito all'Accordo di Investimento e Patto Parasociale si rinvia al precedente Capitolo 13, Paragrafo 13.4 del Documento di Ammissione.

## **17. INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PARERI DI ESPERTI E DICHIARAZIONI DI INTERESSI**

### **17.1. Relazioni e pareri di esperti**

Fatte salve le fonti di mercato indicate nel Documento di Ammissione, non vi sono nel Documento di Ammissione pareri o relazioni attribuiti a esperti.

### **17.2. Informazioni provenienti da terzi**

Ove indicato, le informazioni contenute nel Documento di Ammissione provengono da fonti terze. La Società conferma che tali informazioni sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto a conoscenza dell'Emittente medesimo anche sulla base di informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni inesatte o ingannevoli.

## **18. INFORMAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI**

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non detiene partecipazioni.



**SEZIONE SECONDA**

## **1. PERSONE RESPONSABILI**

### **1.1. Persone responsabili**

Per le informazioni relative alle persone responsabili, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 1, Paragrafo 1.1 del Documento di Ammissione.

### **1.2. Dichiarazione di responsabilità**

Per le informazioni relative alle dichiarazioni di responsabilità, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 1, Paragrafo 1.2 del Documento di Ammissione.

## **2. FATTORI DI RISCHIO**

Per una descrizione dettagliata dei fattori di rischio relativi all'Emittente nonché al settore in cui l'Emittente opera ed alla ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari, si rinvia Sezione Prima, Capitolo 4 del Documento di Ammissione.

### 3. INFORMAZIONI FONDAMENTALI

#### 3.1. Dichiarazione relativa al capitale circolante

Gli amministratori, dopo avere svolto tutte le necessarie ed approfondite indagini, ritengono che il capitale circolante a disposizione della Società sia sufficiente per le esigenze attuali, ossia per almeno 24 mesi a decorrere dalla Data di Avvio delle Negoziazioni.

#### 3.2. Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi

La Società al fine di raccogliere le risorse finanziarie necessarie per effettuare l'Operazione Rilevante, intende procedere ad un'operazione di collocamento e di ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni Ordinarie e dei Warrant.

L'Offerta è rivolta a: **(i)** investitori qualificati come definiti dagli articoli 100 del TUF e 34-ter, primo comma, lett. b), del Regolamento 11971, e a investitori istituzionali esteri ai sensi della *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933 (con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America) e **(ii)** investitori diversi dagli investitori *sub* (i), con modalità tali, per qualità e/o quantità, da consentire alla Società di rientrare nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerte al pubblico di strumenti finanziari previsti dagli articoli 100 del TUF e 34-ter del Regolamento 11971.

L'Offerta avrà ad oggetto prodotti finanziari per un corrispettivo minimo pari ad almeno Euro 100.000 per ciascun investitore.

Il ricavato stimato derivante dall'Offerta, calcolato sulla base del Prezzo di Offerta, è stimato in Euro 250.000.000 in caso di sottoscrizione del numero massimo 25.000.000 Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta e di Euro 200.000.000 in caso di sottoscrizione del numero minimo di 20.000.000 Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta.

Il 100% del ricavato stimato derivante dall'Offerta sarà depositato e/o impiegato sul Conto Vincolato intestato alla Società.

Le Somme Vincolate potranno essere utilizzate dalla Società **(a)** previa autorizzazione dell'Assemblea, esclusivamente: **(i)** ai fini della realizzazione dell'Operazione Rilevante; **(ii)** ai fini della restituzione ai soci che esercitino il recesso secondo quanto stabilito dall'articolo 8 dello Statuto; **(iii)** in caso di scioglimento e conseguente liquidazione della Società; **(b)** nonché in ogni altro caso deliberato dall'Assemblea. Si precisa che il 100% degli interessi e/o in generale dei rendimenti (ove positivi) di volta in volta maturati sulle Somme Vincolate potranno essere utilizzati dal Consiglio di Amministrazione per la gestione ordinaria della Società.

Nello svolgimento dell'attività di ricerca e selezione di una *Target* oggetto del potenziale investimento, la Società potrà avvalersi delle Somme Utilizzabili.

A seguito dell'approvazione dell'Operazione Rilevante, da parte dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione potrà disporre dell'intera liquidità depositata e/o impiegata nel Conto Vincolato (al netto delle risorse eventualmente utilizzate ai fini della restituzione ai soci che esercitino il Diritto di Recesso), del capitale circolante della *Target* acquisita e della possibilità, ove necessario e opportuno, di fare ricorso ad eventuale leva.

Si segnala che: (i) in caso di sottoscrizione del numero massimo di Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta pari a n. 25.000.000, la Società avrà disponibilità lorde pari a circa Euro 258,75 milioni, derivanti per Euro 250 milioni dall'Offerta sul mercato e per Euro 8,75 milioni dalla sottoscrizione da parte dei Promotori dell'Aumento di Capitale Riservato ai Promotori, si stima che i costi sostenuti dall'Emittente riconducibili al processo di quotazione am monteranno ad Euro 3,2 milioni e, (ii) in caso di sottoscrizione del numero minimo di Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta pari a n. 20.000.000, la

Società avrà disponibilità lorde pari a circa Euro 207 milioni, derivanti per Euro 200 milioni dall'Offerta sul mercato e per Euro 7 milioni dalla sottoscrizione da parte dei Promotori dell'Aumento di Capitale Riservato ai Promotori, si stima che i costi sostenuti dall'Emittente riconducibili al processo di quotazione ammontano ad Euro 2,6 milioni.

Si segnala che Banca IMI e Banca Akros (nella loro qualità di *Joint Global Coordinator* e *Joint Bookrunner*) hanno accettato di subordinare e, pertanto, differire parte delle proprie commissioni relative all'Offerta alla data di perfezionamento dell'Operazione Rilevante, qualora questa abbia effettivamente luogo.

Si precisa che le commissioni spettanti a Banca IMI e Banca Akros, quali *Joint Global Coordinator* e *Joint Bookrunner*, verranno determinate sulla base del controvalore delle Azioni Ordinarie dalle medesime collocate al netto del controvalore complessivo degli strumenti finanziari sottoscritti dai Promotori e di quelli sottoscritti dai *family investors* riconducibili a DeA Capital, al relativo gruppo di appartenenza e agli azionisti del medesimo fino ad Euro 10 milioni.

Si precisa infine, per completezza, che nell'ambito delle attività propedeutiche e strumentali alla predisposizione dell'Offerta, DeA Capital ha prestato alcuni servizi funzionali alle attività preliminari all'Offerta.

#### **4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE E AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE**

##### **4.1. Descrizione degli strumenti finanziari da offrire e/o da ammettere alla negoziazione**

Gli strumenti finanziari di cui è stata richiesta l'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia ed oggetto dell'Offerta sono le Azioni Ordinarie e i Warrant dell'Emittente.

##### **4.1.1. Descrizione delle Azioni Ordinarie**

Il Documento di Ammissione ha ad oggetto l'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni Ordinarie della Società.

Il numero totale delle Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta è di massime n. 25.000.000 Azioni Ordinarie, e comunque con un minimo di n. 20.000.000 Azioni Ordinarie.

Le Azioni Ordinarie, prive di indicazione del valore nominale e con godimento regolare, rivengono dall'Aumento di Capitale a servizio dell'Offerta deliberato dall'Assemblea straordinaria in data 16 novembre 2017.

Le Azioni Ordinarie hanno il codice ISIN IT0005314627.

##### **4.1.2. Legislazione in base alla quale le Azioni Ordinarie sono emesse**

Le Azioni Ordinarie sono state emesse ai sensi della legislazione italiana.

##### **4.1.3. Caratteristiche delle Azioni Ordinarie**

Le Azioni Ordinarie della Società sono nominative, liberamente trasferibili, prive di indicazione del valore nominale, godimento regolare e assoggettate al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione e sono immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli.

##### **4.1.4. Valuta di emissione delle Azioni Ordinarie**

Le Azioni Ordinarie sono denominate in Euro.

##### **4.1.5. Descrizione dei diritti connessi alle Azioni Ordinarie**

Le Azioni Ordinarie sono nominative, liberamente trasferibili ed indivisibili, aventi godimento regolare e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. Ogni Azione Ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società, nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi secondo le disposizioni di legge e di statuto applicabili.

Ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto, fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, e/o le riserve disponibili possono essere rispettivamente pagati e distribuiti ai soci previa approvazione dell'Assemblea Speciale.

##### **4.1.6. Indicazione delle delibere, delle autorizzazioni e delle approvazioni in virtù delle quali le Azioni Ordinarie verranno emesse**

Le Azioni Ordinarie sono state emesse sulla base delle delibere assunte dall'Assemblea del 16 novembre 2017.

Per maggiori informazioni al riguardo si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 15, Paragrafi 15.1.4 e 15.1.6 del Documento di Ammissione.

#### ***4.1.7. Data di emissione e di messa a disposizione delle Azioni Ordinarie***

Dietro pagamento del relativo prezzo, le Azioni Ordinarie saranno messe a disposizione degli aventi diritto sui conti di deposito intrattenuti presso Monte Titoli.

#### ***4.1.8. Limitazioni alla libera trasferibilità delle Azioni Ordinarie***

Non sussistono limitazioni alla libera trasferibilità delle Azioni Ordinarie dell'Emittente imposte da clausole statutarie ovvero dalle condizioni di emissione. Per informazioni in merito agli impegni di *lock-up* dei Promotori si rinvia al successivo Paragrafo 5.3 del Documento di Ammissione.

Le Azioni Ordinarie saranno immesse nel sistema di gestione ed amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli, e sottoposti al regime di dematerializzazione, ai sensi degli articoli 83-*bis* e seguenti del TUF.

#### ***4.1.9. Indicazione dell'esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di offerta di acquisto residuali in relazione alle Azioni Ordinarie***

Poiché la Società non è una società con titoli ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani non trovano applicazione le disposizioni previste dal TUF e dai relativi regolamenti di attuazione, tra cui in particolare il Regolamento 11971, con specifico riferimento alle disposizioni dettate in materia di offerte pubbliche di acquisto e offerte pubbliche di vendita.

Pertanto, in conformità al Regolamento Emittenti AIM, l'Emittente ha previsto statutariamente che a partire dalla Data di Avvio delle Negoziazioni, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente alla disciplina prevista dagli articoli 106 e 109 del TUF).

Per maggiori informazioni si rinvia all'articolo 9 dello Statuto disponibile sul sito internet [www.ideamispac.com](http://www.ideamispac.com).

#### ***4.1.10. Offerte pubbliche di acquisto effettuate da terzi sulle Azioni Ordinarie dell'Emittente nel corso dell'ultimo esercizio e nell'esercizio in corso***

Gli strumenti finanziari di IDEAMI non sono mai stati oggetto di alcuna offerta pubblica di acquisto o di scambio, né alcuna offerta pubblica di scambio è stata effettuata dalla Società su azioni o quote rappresentative di capitale di altre società o enti.

## **4.2. Descrizione dei Warrant**

Il Documento di Ammissione ha ad oggetto l'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia dei Warrant della Società.

I Warrant rivengono dalla delibera dell'Assemblea straordinaria del 16 novembre 2017. Per

informazioni al riguardo si rinvia alla precedente Sezione Prima, Paragrafo 15.1 del Documento di Ammissione.

I Warrant hanno il codice ISIN IT0005315277.

Il numero totale dei Warrant, denominati “**Warrant IDEAMI S.p.A.**”, è di n. 12.500.000 Warrant.

I Warrant saranno assegnati come segue:

- (i) n. 2 Warrant saranno assegnati gratuitamente ogni n. 10 Azioni Ordinarie sottoscritte nell’ambito dell’Offerta e saranno negoziabili su AIM Italia separatamente dalle Azioni a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni su AIM Italia; e
- (ii) n. 3 Warrant saranno assegnati gratuitamente ogni n. 10 Azioni Ordinarie emesse e in circolazione alla data di efficacia dell’Operazione Rilevante e saranno emessi alla data di efficacia dell’Operazione Rilevante (in ogni caso ad eccezione delle Azioni Ordinarie eventualmente detenute dalla Società). Il diritto a ricevere tali ulteriori Warrant è incorporato nelle predette Azioni Ordinarie e circolerà con le medesime fino alla data di efficacia dell’Operazione Rilevante, che sarà determinata compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana, a partire dalla quale gli ulteriori Warrant inizieranno a negoziare separatamente dalle Azioni Ordinarie.

#### **4.2.1. Legislazione in base alla quale i Warrant sono emessi**

I Warrant sono emessi ai sensi della legislazione italiana.

#### **4.2.2. Caratteristiche dei Warrant**

I Warrant sono al portatore, liberamente trasferibili e sono ammessi al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* e seguenti del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione.

I Warrant circolano separatamente dalle Azioni Ordinarie.

#### **4.2.3. Valuta di emissione dei Warrant**

La valuta di riferimento dei Warrant è l’Euro.

#### **4.2.4. Descrizione dei diritti connessi ai Warrant e modalità per il loro esercizio**

##### **I warrant tradizionali**

I *warrant* tradizionali normalmente rappresentano delle opzioni di aumento di capitale a termine, comportando il versamento di un corrispettivo fisso per la sottoscrizione delle nuove azioni.

Il regolamento che disciplina il loro funzionamento, pertanto, identifica due fondamentali grandezze:

- (i) il prezzo *strike* (che coincide con il prezzo di sottoscrizione delle azioni di compendio); e
- (ii) il rapporto di esercizio (che indica il numero, anche frazionario, di azioni di compendio sottoscrivibili a fronte dell’esercizio di un *warrant*).

Il caso più semplice è quello di un rapporto di esercizio pari a 1:1 (ovvero a fronte dell’esercizio di



ogni *warrant* viene consegnata una azione di compendio contro pagamento per cassa del prezzo *strike* o prezzo di sottoscrizione).

In generale, il prezzo *strike* è superiore al prezzo di mercato dell'azione sottostante nel momento in cui il *warrant* viene emesso. Ciò significa che l'opzione implicita nel *warrant* è *out of the money*. Il che tuttavia non implica che il *warrant* stesso sia privo di valore. Il prezzo di una opzione è infatti composto da due elementi: l'*intrinsic value* (differenza tra *strike* e prezzo di mercato del sottostante) ed il *time value* (valore del tempo, durante il quale il prezzo di mercato potrebbe salire fino a rendere positiva la differenza con lo *strike*).

Il rischio di "diluizione" che l'esistenza di *warrant* comporta per gli azionisti esistenti è funzione **(a)** della quantità di *warrant* in circolazione e **(b)** del loro prezzo *strike*.

In generale l'opzione implicita nei *warrant* tradizionali è di tipo americano (ovvero il *warrant* stesso può essere esercitato in qualsiasi momento durante la sua vita).

### ***I Warrant emessi da IDEAMI***

I Warrant emessi da IDEAMI e abbinati gratuitamente alle Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta hanno le seguenti principali peculiarità:

- (i) un Prezzo Strike pari a Euro 10,50, diverso dal prezzo di sottoscrizione delle azioni di compendio (il c.d. "Prezzo di Sottoscrizione Azioni", pari a Euro 0,10) e superiore al prezzo di sottoscrizione delle Azioni Ordinarie; e
- (ii) un Rapporto di Esercizio variabile in funzione del Prezzo Medio Mensile<sup>(1)</sup> dell'azione sottostante.

Tali caratteristiche consentono, mantenendo ferma la diluizione economica individuata in sede di emissione, di graduare l'*inflow* dell'aumento di capitale derivante dall'esercizio dei Warrant. In particolare il Rapporto di Esercizio è uguale a:

$$\text{Prezzo Medio Mensile} - \text{Prezzo Strike}$$

---

$$\text{Prezzo Medio Mensile} - \text{Prezzo di Sottoscrizione Azioni}$$

Si segnala inoltre che, ove, a seguito della data di efficacia dell'Operazione Rilevante deliberata dall'Assemblea della Società, il Prezzo Medio Mensile sia superiore ad un certo livello (Prezzo Soglia), la scadenza del Warrant verrà anticipata (Condizione di Accelerazione) ed il Rapporto di Esercizio dovrà essere calcolato sostituendo il Prezzo Soglia al Prezzo Medio Mensile secondo il seguente rapporto:

$$\text{Prezzo Soglia} - \text{Prezzo Strike}$$

---

$$\text{Prezzo Soglia} - \text{Prezzo di Sottoscrizione Azioni}$$

Si riportano di seguito alcuni esempi applicativi, ai soli fini illustrativi, relativi ai Warrant ipotizzando

---

<sup>(1)</sup> Pari alla media aritmetica dei Prezzi Medi Giornalieri del mese di calendario precedente rispetto alla data di esercizio di n. 1 Warrant, intendendosi per "Prezzo Medio Giornaliero" il prezzo medio ponderato per le quantità di un giorno di negoziazione sul Mercato registrato dalle azioni ordinarie della Società.

che:

- (i) in sede di Offerta siano state collocate tutte le n. 25.000.000 Azioni Ordinarie per un ammontare di Euro 250 milioni o, in alternativa, il numero minimo pari a 20.000.000 Azioni Ordinarie per un ammontare di Euro 200 milioni;
- (ii) nessun azionista abbia esercitato il Diritto di Recesso in sede di approvazione della modifica dell'oggetto sociale funzionale all'esecuzione dell'Operazione Rilevante; e
- (iii) si sia perfezionata un'Operazione Rilevante mediante la fusione con una *Target* di *equity value* pari ad Euro 500 milioni con emissione da parte di IDEAMI di n. 50 milioni di azioni a servizio del concambio, nell'ipotesi di sottoscrizione integrale delle massime n. 25.000.000 Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta, e con una *Target* di *equity value* pari ad Euro 400 milioni con emissione da parte di IDEAMI di n. 40 milioni di azioni a servizio del concambio, nell'ipotesi di sottoscrizione del numero minimo di 20.000.000 Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta.

Scenario di raccolta pari a Euro 250 milioni

Come illustrato nella seguente Tabella 1, se il "Prezzo Medio Mensile delle Azioni Ordinarie" è pari a Euro 12,00 e il "Prezzo di Sottoscrizione Azioni" è pari ad Euro 0,1, il "Rapporto di Esercizio" risulta pari a 12,61%, il numero delle Azioni di Compendio emettibili nel caso di totale esercizio dei Warrant è pari a n. 1.576.250 Azioni di Compendio e il relativo aumento di capitale è pari a circa Euro 157.625,00. Le azioni emesse a favore dei portatori di Warrant rappresentano pertanto il 1,97% del capitale sociale post-conversione.

**Tabella 1**

Post Operazione Rilevante @ Euro 12 per Azione						
Compagine	Tipo strumento	# n.	Valore unitario (€)	Valore totale mercato (€)	% azioni	% valore mercato
Mercato SPAC <sup>(1)</sup>	Azioni Ordinarie	25.000.000	12,0	300.000.000	31,22%	31,22%
	Azioni Ordinarie Compendio Warrant	1.576.250	12,0	18.915.000	1,97%	1,97%
Promotori SPAC	Azioni Ordinarie da conversione Azioni Speciali	3.150.000	12,0	37.800.000	3,93%	3,93%
	Azioni Speciali <sup>(2)</sup>	350.000	12,0 <sup>(2)</sup>	4.200.000	0,44%	0,44%
Soci storici <i>Target</i>	Azioni Ordinarie	50.000.000	12,0	600.000.000	62,44%	62,44%

<b>Totale azioni</b>		<b>80.076.250</b>		<b>960.915.000</b>		
Detentori W	Warrant	12.500.000				

(1) Includere le Azioni Ordinarie dei Promotori

(2) Non negoziate su AIM Italia, valore di mercato calcolato in ipotesi di conversione delle azioni ad un ratio pari a 1:1

Come illustrato nella seguente Tabella 2, se il prezzo delle Azioni Ordinarie è pari al "Prezzo Soglia", e quindi pari ad Euro 15,50, e il "Prezzo di Sottoscrizione Azioni" è pari a Euro 0,1 (2), il "Rapporto di Esercizio" risulta pari a 32,47%, il numero delle Azioni di Compendio emettibili nel caso di totale esercizio dei Warrant è pari a n. 4.058.750 Azioni di Compendio e il relativo aumento di capitale è pari a circa Euro 405.875,00. Le azioni emesse a favore dei portatori di Warrant rappresentano pertanto il 4,81% del capitale sociale post-conversione.

**Tabella 2**

Post Operazione Rilevante @ Euro 15,5 per Azione						
Compagine	Tipo strumento	# n.	Valore unitario (€)	Valore totale mercato (€)	% azioni	% valore mercato
Mercato SPAC <sup>(1)</sup>	Azioni Ordinarie	25.000.000	15,5	387.500.000	29,65%	29,65%
	Azioni Ordinarie Compendio Warrant	4.058.750	15,5	62.910.625	4,81%	4,81%
Promotori SPAC	Azioni Ordinarie da conversione Azioni Speciali	5.250.000	15,5	81.375.000	6,23%	6,23%
	Azioni Speciali <sup>(2)</sup>	0	15,5 <sup>(2)</sup>	0	0,00%	0,00%
Soci storici	Azioni	50.000.000	15,5	775.000.000	59,31%	59,31%

(2) La Tabella 2 illustra la c.d. "diluizione massima" derivante dal verificarsi della Condizione di Accelerazione, ossia l'ipotesi in cui il Prezzo Medio Mensile risulta essere pari o superiore al Prezzo Soglia e pertanto pari o superiore ad Euro 15,50.

Target	Ordinarie					
<b>Totale azioni</b>		<b>84.308.750</b>		<b>1.306.785.625</b>		
Detentori W	Warrant	12.500.000				

(1) Includere le Azioni Ordinarie dei Promotori

(2) Non negoziate su AIM Italia, valore di mercato calcolato in ipotesi di conversione delle azioni ad un ratio pari a 1:1

Scenario di raccolta pari a Euro 200 milioni

Come illustrato nella seguente Tabella 1, se il "Prezzo Medio Mensile delle Azioni Ordinarie" è pari a Euro 12,00 e il "Prezzo di Sottoscrizione Azioni" è pari ad Euro 0,1, il "Rapporto di Esercizio" risulta pari a 12,61%, il numero delle Azioni di Compendio emettibili nel caso di totale esercizio dei Warrant è pari a n. 1.261.000 Azioni di Compendio e il relativo aumento di capitale è pari a circa Euro 126.100,00. Le azioni emesse a favore dei portatori di Warrant rappresentano pertanto il 1,97% del capitale sociale post-conversione.

**Tabella 1**

Post Operazione Rilevante @ Euro 12 per Azione						
Compagine	Tipo strumento	# n.	Valore unitario (€)	Valore totale mercato (€)	% azioni	% valore mercato
Mercato SPAC <sup>(1)</sup>	Azioni Ordinarie	20.000.000	12	240.000.000	31,22%	31,22%
	Azioni Ordinarie Compendio Warrant	1.261.000	12	15.132.000	1,97%	1,97%
Promotori SPAC	Azioni Ordinarie da conversione Azioni Speciali	2.520.000	12	30.240.000	3,93%	3,93%
	Azioni Speciali <sup>(2)</sup>	280.000	12 <sup>(2)</sup>	3.360.000	0,44%	0,44%
Soci storici Target	Azioni Ordinarie	40.000.000	12	480.000.000	62,44%	62,44%
<b>Totale azioni</b>		<b>64.061.000</b>		<b>768.732.000</b>		
Detentori W	Warrant	10.000.000				

(1) Includere le Azioni Ordinarie dei Promotori

(2) Non negoziate su AIM Italia, valore di mercato calcolato in ipotesi di conversione delle azioni ad un ratio pari a 1:1

Come illustrato nella seguente Tabella 2, se il prezzo delle Azioni Ordinarie è pari al "Prezzo Soglia", e quindi pari ad Euro 15,50, e il "Prezzo di Sottoscrizione Azioni" è pari a Euro 0,1 (3), il "Rapporto di Esercizio" risulta pari a 32,47%, il numero delle Azioni di Compendio emettibili nel caso di totale esercizio dei Warrant è pari a n. 3.247.000 Azioni di Compendio e il relativo aumento di capitale è pari a circa Euro 324.700. Le azioni emesse a favore dei portatori di Warrant rappresentano pertanto il 4,81% del capitale sociale post-conversione.

**Tabella 2**

Post Operazione Rilevante @ Euro 15,5 per Azione						
Compagine	Tipo strumento	# n.	Valore unitario (€)	Valore totale mercato (€)	% azioni	% valore mercato
Mercato SPAC <sup>(1)</sup>	Azioni Ordinarie	20.000.000	15,5	310.000.000	29,65%	29,65%
	Azioni Ordinarie Compendio Warrant	3.247.000	15,5	50.328.500	4,81%	4,81%
Promotori SPAC	Azioni Ordinarie da conversione Azioni Speciali	4.200.000	15,5	65.100.000	6,23%	6,23%
	Azioni Speciali <sup>(2)</sup>	0	15,5 <sup>(2)</sup>	0	0,00%	0,00%
Soci storici Target	Azioni Ordinarie	40.000.000	15,5	620.000.000	59,31%	59,31%
<b>Totale azioni</b>		<b>67.447.000</b>		<b>1.045.428.500</b>		
Detentori W	Warrant	10.000.000				

(1) Includere le Azioni Ordinarie dei Promotori

(2) Non negoziate su AIM Italia, valore di mercato calcolato in ipotesi di conversione delle azioni ad un ratio pari a 1:1

Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento dei Warrant, disponibile sul sito internet

(3) La Tabella 2 illustra la c.d. "diluizione massima" derivante dal verificarsi della Condizione di Accelerazione, ossia l'ipotesi in cui il Prezzo Medio Mensile risulta essere pari o superiore al Prezzo Soglia e pertanto pari o superiore ad Euro 15,50.

dell'Emittente e allegato al Documento di Ammissione.

#### **4.2.5. *Indicazione delle delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali i Warrant verranno emessi***

I Warrant sono stati emessi sulla base delle delibere assunte dall'Assemblea straordinaria della Società del 16 novembre 2017, per cui si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 15, Paragrafi 15.1.4 e 15.1.6 del Documento di Ammissione.

#### **4.2.6. *Data di emissione e di messa a disposizione dei Warrant***

Come specificato al Paragrafo 4.1.7 che precede, dietro pagamento del relativo prezzo, le Azioni Ordinarie e i Warrant saranno messi a disposizione degli aventi diritto sui conti di deposito intrattenuti presso Monte Titoli.

#### **4.2.7. *Limitazioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari***

Non sussistono limitazioni alla libera trasferibilità dei Warrant dell'Emittente imposte da clausole statutarie ovvero dalle condizioni di emissione.

I Warrant saranno immessi nel sistema di gestione ed amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli, e sottoposti al regime di dematerializzazione, ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del TUF.

#### **4.2.8. *Indicazione dell'esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di scambio di offerta di acquisto e di vendita residuali in relazione agli strumenti finanziari***

Si rinvia a quanto indicato nel precedente Paragrafo 4.1.9 del presente Capitolo 4 del Documento di Ammissione.

#### **4.2.9. *Precedenti offerte pubbliche di acquisto sugli strumenti finanziari***

Si rinvia a quanto indicato nel precedente Paragrafo 4.1.10 del presente Capitolo 4 del Documento di Ammissione.

### **4.3. Profili fiscali**

#### **4.3.1. *Definizioni***

Ai fini del presente Paragrafo 4.3 del Documento di Ammissione, i termini definiti hanno il significato di seguito riportato.

**“Cessione di Partecipazioni Qualificate”**: cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite azioni, che eccedano, nell'arco di un periodo di dodici mesi, i limiti per la qualifica di Partecipazione Qualificata. Il termine di dodici mesi decorre dal momento in cui i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore ai limiti predetti. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali di diritti di voto o di partecipazione al capitale potenzialmente ricollegabili alle partecipazioni;

**“Partecipazioni Non Qualificate”**: le azioni non quotate, diverse dalle azioni di risparmio, nonché i diritti o i titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette azioni che rappresentino complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’Assemblea ordinaria dell’emittente non superiore al 20% ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio non superiore al 25%; per diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le azioni si tiene conto delle percentuali di diritti di voto o di partecipazione al capitale potenzialmente ricollegabili alle azioni;

**“Partecipazioni Qualificate”**: le azioni non quotate, diverse dalle azioni di risparmio, nonché i diritti o i titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette azioni che rappresentino complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’Assemblea ordinaria dell’emittente superiore al 20% ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 25%.

Per diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le azioni si tiene conto delle percentuali di diritti di voto o di partecipazione al capitale potenzialmente ricollegabili alle azioni.

#### **4.3.2. Regime fiscale relativo ai Warrant**

Quanto di seguito riportato costituisce una mera sintesi del regime fiscale proprio della detenzione e della cessione dei *warrant* – ai sensi della legislazione tributaria italiana – applicabile ad alcune specifiche categorie di investitori e non intende essere un’esauriente analisi di tutte le possibili conseguenze fiscali connesse alla detenzione e alla cessione di tali titoli. Per ulteriori riferimenti e dettagli sulla disciplina fiscale dei predetti redditi, si rinvia alla disciplina recata dal Decreto Legislativo n. 461 del 22 novembre 1997, come successivamente modificato ed integrato (il **“D.lgs. 461/1997”**), dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (il **“TUIR”**) e dal Decreto Legislativo n. 138 del 13 agosto 2011 (il **“D.lgs. 138/2011”**), nonché agli ulteriori provvedimenti normativi e amministrativi correlati.

Gli investitori, pertanto, sono tenuti a consultare i propri consulenti in merito al regime fiscale proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione dei *Warrant*. In base alla normativa vigente alla data di predisposizione del presente Documento di Ammissione le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di *warrant* per la sottoscrizione di partecipazioni in società residenti in Italia con azioni non negoziate in mercati regolamentati (come le Azioni Ordinarie), sono soggette ad imposizione fiscale come segue:

- (a) le plusvalenze derivanti da cessioni di Warrant – effettuate anche nei confronti di soggetti diversi nell’arco di dodici mesi, anche se ricadenti in periodi di imposta differenti – che, tenendo conto anche delle cessioni dirette delle Azioni, rappresentino una Cessione di una Partecipazione Non Qualificata, realizzate da persone fisiche residenti in Italia che non agiscono in regime di impresa, da società semplici e da soggetti equiparati sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva del 26%. In tal caso il cedente potrà optare per l’assoggettamento ad imposizione della plusvalenza sulla base dei regimi della dichiarazione, del risparmio amministrato o del risparmio gestito, rispettivamente ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del D.lgs. 461/1997;
- (b) le plusvalenze derivanti da cessioni di Warrant – effettuate anche nei confronti di soggetti diversi nell’arco di dodici mesi, anche se ricadenti in periodi di imposta differenti – che, tenendo conto anche delle cessioni dirette delle Azioni, rappresentino una Cessione di una Partecipazione Qualificata realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia che non agiscono in regime di impresa concorrono a formare il reddito imponibile del cedente limitatamente al 49,72% (o limitatamente al 58,14% laddove tale minusvalenza sia realizzata a decorrere dal 1 gennaio 2018) del relativo ammontare. Nel caso in cui dalla cessione si generi una minusvalenza la stessa può essere riportata in deduzione, fino a concorrenza del 49,72% (o

fino a concorrenza del 58,14% laddove tale minusvalenza sia realizzata a decorrere dal 1 gennaio 2018) dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale la minusvalenza medesima è stata realizzata;

- (c) le plusvalenze realizzate da soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, ovvero da soggetti fiscalmente non residenti in Italia per il tramite di una stabile organizzazione in Italia cui il Warrant sia effettivamente connesso, concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile del cedente nell'esercizio in cui sono state realizzate. Tuttavia, nel caso in cui ricorrano le condizioni previste per il regime di *participation exemption* di cui all'articolo 87 del TUIR tali plusvalenze sono esenti da imposizione nella misura del 95% del relativo ammontare (sulle condizioni per l'applicabilità del regime di cui al citato articolo 87 del TUIR si faccia riferimento a quanto di seguito riportato al paragrafo C, sub (iii)). Secondo l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 36/E del 4 agosto 2004 con riferimento al regime di *participation exemption*, la plusvalenza derivante dalla cessione di diritti di opzione (quali i Warrant) si qualifica per il regime di esenzione solo se il diritto di opzione è ceduto dal proprietario della relativa partecipazione, da cui il diritto di opzione deriva. Al contrario, il regime di esenzione non spetta – e trova applicazione il regime di tassazione ordinario – se il diritto di opzione è ceduto da un terzo al quale il diritto di opzione è pervenuto separatamente dalla partecipazione cui il diritto di opzione è collegato. Tale interpretazione trova applicazione anche nel caso in cui oggetto di cessione siano i Warrant;
- (d) le plusvalenze realizzate da persone fisiche nell'esercizio di attività d'impresa, da società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 TUIR concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile del cedente. Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste per il regime di *participation exemption* di cui all'articolo 87 del TUIR tali plusvalenze sono soggette ad imposizione limitatamente al 49,72% del relativo ammontare. A decorrere dal 1 gennaio 2018, laddove siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 87 TUIR e tali plusvalenze siano realizzate da persone fisiche esercenti attività d'impresa le medesime dovrebbero concorrere alla formazione del reddito d'impresa imponibile in misura pari al 58,14%. Per espressa previsione del D.M. 26 maggio 2017, pubblicato in G.U. 11 luglio 2017 il predetto innalzamento non trova applicazione per i soggetti di cui all'art. 5 TUIR;
- (e) le plusvalenze realizzate da soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, ovvero da enti pubblici e privati fiscalmente residenti in Italia, diversi dalle società (con esclusione degli organismi di investimento collettivo del risparmio, "OICR"), non aventi ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, sono soggette ad imposizione sulla base delle stesse disposizioni applicabili alle persone fisiche non esercenti attività d'impresa fiscalmente residenti in Italia, cui si rimanda;
- (f) le plusvalenze realizzate da fondi pensione italiani di cui al Decreto Legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 (il "Decreto 252") sono incluse nel risultato annuo di gestione maturato soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota dell'20%;
- (g) le plusvalenze realizzate dagli OICR (diversi dai fondi comuni di investimento immobiliare e dalle società di investimento a capitale fisso che investono in immobili, "OICR Immobiliari") di cui all'art. 73, comma 5-*quinq*ues sono esenti dalle imposte sui redditi, purché il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale;
- (h) le plusvalenze realizzate dagli OICR Immobiliari italiani istituiti ai sensi dell'articolo 37 del TUF ovvero dell'articolo 14-*bis* della Legge n. 86 del 25 gennaio 1994 (la "Legge 86") non sono soggette ad alcuna imposizione in capo al fondo;
- (i) le plusvalenze derivanti da cessioni di Warrant – effettuate anche nei confronti di soggetti



diversi nell'arco di dodici mesi, anche se ricadenti in periodi di imposta differenti – che, tenendo conto anche delle cessioni dirette delle Azioni, consentono l'acquisizione di una Partecipazione Non Qualificata, realizzate da soggetti non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, ove possibile, sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva del 26%; nel caso in cui il cedente sia fiscalmente residente in Stati e Territori inclusi nella lista di cui al Decreto Ministeriale di cui all'art. 11, comma 4, lett. c), D.lgs. 1 aprile 1996, n. 239 (“**D.lgs. 269/1996**”) (i.e. Stati e Territori che consentono all'Amministrazione Finanziaria Italiana un adeguato scambio di informazioni) tali plusvalenze non sono fiscalmente rilevanti;

- (j) le plusvalenze derivanti da cessioni di Warrant – effettuate anche nei confronti di soggetti diversi nell'arco di dodici mesi, anche se ricadenti in periodi di imposta differenti – che, tenendo conto anche delle cessioni dirette delle Azioni, consentono l'acquisizione di una Partecipazione Qualificata, realizzate da soggetti non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, ove possibile, concorrono alla formazione del reddito imponibile del soggetto percipiente secondo le stesse regole previste per le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività d'impresa.

Per completezza si segnala che Disegno di legge di Bilancio 2018 (così come approvato in via definitiva in data 29 ottobre 2017 dal Consiglio dei Ministri per la successiva trasmissione alle Camere) prevede, all'art. 88, rilevanti modifiche con riferimento, *inter alia*, al regime fiscale applicabile alle plusvalenze realizzate a decorrere dal 1 gennaio 2019 da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa. Gli investitori, pertanto, sono tenuti a consultare i propri consulenti in merito alla possibile modifica del regime appena descritto.

#### **4.3.3. Regime fiscale relativo alle Azioni**

Le informazioni riportate qui di seguito sintetizzano il regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle azioni della Società ai sensi della vigente legislazione tributaria italiana e relativamente a specifiche categorie di investitori.

Quanto segue non intende essere un'esauriente analisi delle conseguenze fiscali connesse all'acquisto, alla detenzione e alla cessione di azioni.

Il regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione di azioni, qui di seguito riportato rappresenta una mera introduzione alla materia, si basa sulla legislazione vigente oltre che sulla prassi esistente alla data del Documento di Ammissione, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche con effetti retroattivi, e rappresenta pertanto una mera introduzione alla materia.

Per completezza si segnala che Disegni di Legge di Bilancio 2018 (così come approvato in via definitiva in data 29 ottobre 2017 dal Consiglio dei Ministri per la successiva trasmissione alle Camere) prevede, all'art. 88, rilevanti modifiche con riferimento, *inter alia*, al regime fiscale applicabile ai redditi di capitale e alle plusvalenze conseguiti, rispettivamente, a decorrere dal 1 gennaio 2018 e dal 1 gennaio 2019 da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa. L'approvazione di tale provvedimento potrebbe, pertanto, incidere sul regime fiscale delle azioni della Società quale descritto nei seguenti paragrafi.

Sulla base di quanto sopra esposto gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione di azioni ed a verificare la natura e l'origine delle somme percepite come distribuzioni sulle azioni della Società (dividendi o riserve).

## **A. Regime fiscale dei dividendi**

I dividendi attribuiti alle azioni della Società saranno soggetti al trattamento fiscale ordinariamente applicabile ai dividendi corrisposti da società per azioni fiscalmente residenti in Italia.

Sono previste le seguenti differenti modalità di tassazione relativamente alle diverse categorie di percettori.

### *(i) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa*

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni, possedute al di fuori dell'esercizio d'impresa e costituenti Partecipazioni Non Qualificate, immesse nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli (quali le Azioni Ordinarie della Società oggetto della presente offerta), sono soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 26%, con obbligo di rivalsa, ai sensi dell'articolo 27-ter D.P.R. n. 600 del 19 settembre 1973 (di seguito, il "DPR 600/1973"); non sussiste l'obbligo da parte dei soci di indicare i dividendi incassati nella dichiarazione dei redditi.

Detta imposta sostitutiva è applicata dai soggetti residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, nonché mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia (in particolare, una banca o una SIM residente in Italia, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del TUF), dai soggetti (depositari) non residenti che aderiscono al Sistema Monte Titoli o a Sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al Sistema Monte Titoli.

L'imposta sostitutiva non è applicata nel caso in cui l'azionista abbia affidato le azioni in gestione ad un intermediario autorizzato nel c.d. "regime del risparmio gestito" previsto dall'art. 7, D.lgs. 21 novembre 1997, n. 461. In tal caso, i dividendi concorrono alla formazione del risultato maturato annuo di gestione, da assoggettare ad imposta sostitutiva del 26%.

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni possedute al di fuori dell'esercizio d'impresa e costituenti Partecipazioni Qualificate non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva a condizione che gli aventi diritto, all'atto della percezione, dichiarino che gli utili riscossi sono attinenti a Partecipazioni Qualificate. Tali dividendi concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del socio limitatamente al 49,72% del loro ammontare se formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 ovvero limitatamente al 58,14% del loro ammontare se formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (Art. 1, D.M. 26 maggio 2017, pubblicato in G.U. in data 11 luglio 2017) e sono assoggettati all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche ("IRPEF"), prelevata con un sistema a scaglioni con aliquote progressive tra il 23% e il 43% (maggiorate delle addizionali comunali e regionali ed eventuali "contributi di solidarietà").

### *(ii) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia esercenti attività di impresa*

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni relative all'impresa non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva a condizione che gli aventi diritto, all'atto della percezione, dichiarino che gli utili riscossi sono relativi a partecipazioni attinenti all'attività d'impresa. Tali dividendi concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del socio in misura pari al 49,72% del loro ammontare se formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 ovvero limitatamente al 58,14% del loro ammontare se formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (Art. 1, D.M. 26 maggio 2017, pubblicato in G.U. in data 11 luglio 2017).

*(iii) Società in nome collettivo ed equiparate, in accomandita semplice ed equiparate, semplici ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR, società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lettere a) e b), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia*

I dividendi percepiti da società in nome collettivo ed equiparate, in accomandita semplice ed equiparate, semplici ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR, da società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR, ovvero da società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, fiscalmente residenti in Italia, concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del percipiente con le seguenti modalità:

- (a) le distribuzioni a favore di soggetti IRPEF (e.g. società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società semplici) concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del percipiente in misura pari al 49,72% del loro ammontare se formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 ovvero limitatamente al 58,14% del loro ammontare se formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (Art. 1, D.M. 26 maggio 2017, pubblicato in G.U. in data 11 luglio 2017);
- (b) le distribuzioni a favore di soggetti IRES (e.g. società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni) concorrono a formare il reddito imponibile complessivo del percipiente (soggetto ad aliquota ordinaria attualmente pari al 24% ed alle addizionali eventualmente applicabili) limitatamente al 5% del loro ammontare, ovvero per l'intero ammontare se relative a titoli detenuti per la negoziazione da soggetti che applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Per alcuni tipi di società (ad esempio, banche e altre società finanziarie, imprese di assicurazione, ecc.) e a ricorrere di determinate condizioni, i dividendi conseguiti concorrono parzialmente a formare anche il relativo valore della produzione netta, assoggettato ad Imposta Regionale sulle Attività Produttive ("IRAP").

*(iv) Enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. c) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia*

I dividendi percepiti dagli enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. c), del TUIR, ovvero dagli enti pubblici e privati fiscalmente residenti in Italia, diversi dalle società (diversi dalle società con l'esclusione degli OICR), e dai trust, non aventi ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, concorrono a formare il reddito complessivo limitatamente al 77,74% del loro ammontare, a prescindere dall'entità della partecipazione se tali utili percepiti risultano formati con utili prodotto fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016; mentre se formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, concorrono a formare il reddito complessivo ai fini IRES per il 100% del loro ammontare (Art. 1, commi 2 e 3, D.M. 26 maggio 2017, pubblicato in G.U. in data 11 luglio 2017).

*(v) Soggetti esenti ed esclusi dall'imposta sul reddito delle società*

Per le azioni, quali le Azioni Ordinarie emesse dalla Società, immesse nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, i dividendi percepiti da soggetti residenti esenti dall'imposta sul reddito delle società (IRES) sono soggetti ad una imposta sostitutiva con aliquota del 26% applicata dal soggetto (aderente al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli) presso il quale le azioni sono depositate ovvero, mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia, dal soggetto (depositario) non residente che aderisca al Sistema Monte Titoli o a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al Sistema Monte Titoli.

L'imposta non è invece applicata nei confronti dei soggetti "esclusi" dall'imposta sui redditi ai sensi dell'art. 74, comma 1, TUIR.

*(vi) Fondi pensione italiani ed OICR di diritto italiano (diversi dagli OICR Immobiliari)*

Gli utili percepiti da (a) fondi pensione italiani di cui al Decreto 252 e (b) dagli organismi italiani di investimento collettivo in valori mobiliari (diversi OICR Immobiliari) e da quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento in Italia, di cui all'articolo 11-bis del D.L. n. 512 del 30 settembre 1983, soggetti alla disciplina di cui all'articolo 73, comma 5-*quinquies*, del TUIR, non sono soggetti a ritenuta alla fonte né ad imposta sostitutiva.

Gli utili percepiti da (a) fondi pensione italiani di cui al Decreto 252 concorrono alla formazione del risultato complessivo annuo di gestione maturato, soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota del 20%, mentre quelli percepiti dagli (b) O.I.C.R. di cui all'articolo 73, comma 5-*quinquies*, del TUIR sono esenti i alle imposte sui redditi, purché il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale.

*(vii) OICR Immobiliari italiani*

Ai sensi del Decreto Legge n. 351 del 25 settembre 2001 (il "**Decreto 351**"), convertito con modificazioni dalla Legge n. 410 del 23 novembre 2001 ed a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 41-bis del Decreto Legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni in Legge 326/2003 (il "**Decreto 269**"), e dall'art. 9 del D.lgs. 4 marzo 2014, n. 44, le distribuzioni di utili percepite dai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del TUF ovvero dell'articolo 14-bis della Legge 86, nonché dai fondi di investimento immobiliare istituiti anteriormente al 26 settembre 2001, non sono soggette a ritenuta d'imposta né ad imposta sostitutiva. Tali fondi non sono soggetti alle imposte sui redditi e all'IRAP. Al ricorrere di determinate condizioni, i redditi conseguiti da un OICR Immobiliare italiano potrebbero essere imputati per trasparenza ai (e concorrere, dunque, alla formazione del reddito imponibile in Italia dei) relativi investitori non istituzionali qualora costoro detengano una partecipazione superiore al 5% del patrimonio dell'organismo di investimento.

*(viii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia che detengono le azioni per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato*

Gli utili percepiti da soggetti non residenti in Italia che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia che ha per oggetto l'esercizio di attività commerciale e a cui la partecipazione sia effettivamente connessa, non sono soggette ad alcuna ritenuta in Italia né ad imposta sostitutiva e concorrono a formare il reddito complessivo della stabile organizzazione da assoggettare a tassazione, secondo le regole ordinarie nella misura del 5% del loro ammontare, ovvero per l'intero ammontare se relative a titoli detenuti per la negoziazione da soggetti che applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Inoltre, i dividendi percepiti da taluni tipi di società che detengono la partecipazione per il tramite di una stabile organizzazione in Italia (quali, banche e imprese di assicurazione) concorrono, al ricorrere di determinate condizioni, a formare parzialmente il relativo valore della produzione netta soggetto a IRAP.

Qualora le distribuzioni siano riconducibili ad una partecipazione non connessa ad una stabile organizzazione in Italia del soggetto percettore non residente, si faccia riferimento a quanto esposto al paragrafo che segue.

*(ix) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia che non detengono le azioni per il tramite di una stabile*

I dividendi, derivanti da azioni o titoli simili immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli (quali le Azioni Ordinarie della Società oggetto della presente offerta), percepiti da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato cui la partecipazione sia riferibile, sono soggetti ad una imposta sostitutiva del 26%.

Tale imposta sostitutiva è applicata dai soggetti residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, nonché da un rappresentante fiscale nominato in Italia (in particolare, una banca o una SIM residente in Italia, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del TUF), nonché dai soggetti non residenti che aderiscono al Sistema Monte Titoli o a Sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al Sistema Monte Titoli.

Gli azionisti fiscalmente non residenti in Italia che scontano la suddetta imposta sostitutiva del 26% sui dividendi – diversi dagli azionisti di risparmio e dai fondi pensione e dalle società ed enti rispettivamente istituiti e residenti in Stati membri dell'Unione Europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo – hanno diritto, a fronte di un'istanza di rimborso da presentare secondo le condizioni e nei termini di legge, al rimborso fino a concorrenza di 11/26 dell'imposta sostitutiva subita in Italia ai sensi dell'articolo 27, DPR 600/1973, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili, previa esibizione alle competenti autorità fiscali italiane della relativa certificazione dell'ufficio fiscale dello Stato estero.

Alternativamente al suddetto rimborso, i soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione possono chiedere l'applicazione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura (ridotta) prevista dalla convenzione di volta in volta applicabile. A tal fine i soggetti presso cui le azioni sono depositate, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, debbono acquisire tempestivamente:

- una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario degli utili, redatta su modello conforme a quello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 10 luglio 2013, dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l'applicazione del regime convenzionale e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura dell'aliquota applicabile ai sensi della convenzione;
- un'attestazione (inclusa nel modello di cui al punto precedente) dell'autorità fiscale competente dello Stato ove l'effettivo beneficiario degli utili ha la residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione.

L'Amministrazione finanziaria italiana ha peraltro concordato con le amministrazioni finanziarie di alcuni Stati esteri un'apposita modulistica volta a garantire un più efficiente e agevole rimborso o esonero totale o parziale del prelievo alla fonte applicabile in Italia. Se la documentazione non è presentata al soggetto depositario precedentemente alla messa in pagamento dei dividendi, l'imposta sostitutiva è applicata con aliquota del 26%. In tal caso, il beneficiario effettivo dei dividendi può comunque richiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborso della differenza tra la ritenuta applicata e quella applicabile ai sensi della convenzione tramite apposita istanza di rimborso, corredata dalla documentazione di cui sopra, da presentare secondo le condizioni e nei termini di legge.

Nel caso in cui i soggetti percettori siano (i) fiscalmente residenti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo

ed inclusi nella lista di cui al Decreto Ministeriale di cui all'art. 11, comma 4, lett. c), D.lgs. 239/1996 e (ii) ivi soggetti ad un'imposta sul reddito delle società, i dividendi sono soggetti ad una imposta sostitutiva pari all'1,20% del relativo ammontare. Con riguardo al requisito sub (i), si ricorda che si fa riferimento alla lista di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 4 settembre 1996 e successive modifiche.

Ai sensi dell'articolo 27-bis del DPR 600/1973, approvato in attuazione della Direttiva n. 435/90/CEE del 23 luglio 1990, poi trasfusa nella Direttiva 30 novembre 2011, n. 2011/96/UE, nel caso in cui i dividendi siano percepiti da una società (a) che riveste una delle forme previste nell'allegato alla stessa Direttiva, (b) che è fiscalmente residente in uno Stato membro dell'Unione Europea senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppie imposizioni sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell'Unione Europea, (c) che è soggetta, nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nell'allegato alla predetta Direttiva e (d) che detiene una partecipazione diretta nella Società non inferiore al 10 per cento del capitale sociale per un periodo ininterrotto di almeno un anno, tale società ha diritto a richiedere alle autorità fiscali italiane il rimborso dell'imposta sostitutiva applicata sui dividendi da essa percepiti. A tal fine, la società non residente deve produrre (x) una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non residente soddisfa i predetti requisiti di cui alle predette lettere (a), (b) e (c) nonché (y) una dichiarazione della stessa società non residente attestante la sussistenza del requisito indicato alla citata lettera (d) redatte su modello conforme a quello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 10 luglio 2013. Inoltre, secondo quanto chiarito dalle autorità fiscali italiane, al verificarsi delle predette condizioni ed in alternativa alla presentazione di una richiesta di rimborso successivamente alla distribuzione del dividendo, purché il periodo minimo annuale di detenzione della partecipazione nella Società sia già trascorso al momento della distribuzione del dividendo medesimo, la società non residente può direttamente richiedere all'intermediario depositario delle azioni la non applicazione dell'imposta sostitutiva presentando all'intermediario in questione la stessa documentazione sopra indicata. In relazione alle società non residenti che risultano direttamente o indirettamente controllate da soggetti non residenti in Stati dell'Unione Europea, il suddetto regime di rimborso o di non applicazione dell'imposta sostitutiva può essere invocato soltanto a condizione che le medesime società dimostrino di non essere state costituite allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime in questione.

#### **B. Distribuzione di riserve di cui all'articolo 47, comma quinto, del TUIR**

Le informazioni fornite in questo Paragrafo sintetizzano il regime fiscale applicabile alla distribuzione da parte della Società – in occasione diversa dal caso di riduzione del capitale esuberante, di recesso, di esclusione, di riscatto o di liquidazione – delle Riserve di Capitale di cui all'articolo 47, comma quinto, del TUIR, ovvero, tra l'altro, delle riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta (di seguito anche "**Riserve di Capitale**").

L'art. 47, comma 1, TUIR stabilisce una presunzione assoluta di priorità nella distribuzione degli utili da parte delle società di cui all'art. 73, TUIR: "*Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta*". In presenza e fino a capienza di tali riserve ("riserve di utili"), dunque, le somme distribuite si qualificano quali dividendi e sono soggette al regime impositivo esposto nei paragrafi precedenti.

*(i) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività d'impresa*

Ai sensi della disposizione contenuta nell'articolo 47, comma primo, del TUIR, indipendentemente da quanto previsto dalla delibera assembleare, le somme percepite da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale costituiscono utili per i percettori nei limiti e nella misura in cui sussistano, in capo alla società distributrice, utili di esercizio e riserve di utili (fatta salva la quota di essi accantonata in sospensione di imposta o allocata a riserve non distribuibili). Le somme qualificate come utili sono soggette, a seconda che si tratti o meno di Partecipazioni Non Qualificate e/o di Partecipazioni Qualificate non relative all'impresa, al medesimo regime sopra riportato. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto, sulla base di quanto testé indicato, dell'importo eventualmente qualificabile come utile, riducono di pari ammontare il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Ne consegue che, in sede di successiva cessione, la plusvalenza imponibile è calcolata per differenza fra il prezzo di vendita ed il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione ridotto di un ammontare pari alle somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale (al netto dell'importo eventualmente qualificabile come utile). Secondo l'interpretazione fatta propria dall'Amministrazione finanziaria le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, per la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione, costituiscono utili, utili e, come tali, sono soggette al medesimo regime sopra riportato per i dividendi.

Regole particolari potrebbero applicarsi in relazione alle partecipazioni per cui la persona fisica abbia optato per il c.d. "regime del risparmio gestito" di cui all'art. 7, D.lgs. 461/1997.

*(ii) Persone fisiche esercenti attività d'impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR, società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. a) e b) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia.*

In capo alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate (escluse le società semplici) di cui all'articolo 5 del TUIR, alle società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia, le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale costituiscono utili nei limiti e nella misura in cui sussistano utili di esercizio e riserve di utili (fatta salva la quota di essi accantonata in sospensione di imposta o allocata a riserve non distribuibili). Le somme qualificate come utili dovrebbero essere soggette al medesimo regime analizzato nei paragrafi precedenti per i dividendi. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto dell'importo eventualmente qualificabile come utile, riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di un pari ammontare. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, per la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione, costituiscono plusvalenze e, come tali, sono assoggettate al regime evidenziato al successivo Paragrafo C.

*(iii) Enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. c), TUIR, fiscalmente residenti in Italia*

Le somme percepite dagli enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. c), TUIR, ovvero dagli enti pubblici e privati diversi dalle società (esclusi gli OICR) e dai trust, che non hanno ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e che sono fiscalmente residenti in Italia, a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto dell'importo qualificabile come utile, non costituiscono reddito per il percettore e riducono di pari ammontare il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale costituiscono utili distribuiti per la parte che eccede il costo fiscale della partecipazione e, come tali, sono assoggettate al regime descritto al paragrafo A)(iv) *supra*.

*(iv) Soggetti esenti ed esclusi dall'imposta sul reddito delle società*

Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto dell'importo qualificabile come utile, da soggetti residenti in Italia ai fini fiscali ed esenti o esclusi da IRES non

costituiscono reddito per il percettore e riducono di pari ammontare il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale costituiscono utili per la parte eccedente il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione e, come tali, sono assoggettate al regime dei dividendi di cui al paragrafo A)(v) *supra*.

*(v) Fondi pensione italiani e OICR italiani (diversi dagli OICR Immobiliari)*

Le somme percepite dai fondi pensione italiani a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale dovrebbero concorrere a formare il risultato netto di gestione maturato relativo al periodo d'imposta in cui è avvenuta la distribuzione. Il risultato netto di gestione è soggetto ad un'imposta sostitutiva del 20%.

Come già evidenziato in precedenza, gli OICR istituiti in Italia sottoposti a vigilanza (diversi dagli OICR Immobiliari) sono esenti dalle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 73, comma 5-*quinquies*, TUIR, e le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale da tali organismi di investimento non scontano alcuna imposizione in capo agli stessi.

*(vi) OICR Immobiliari italiani*

Ai sensi del Decreto 351, convertito con modificazioni dalla Legge n. 410 del 23 novembre 2001 ed a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 41-bis del Decreto 269, e dall'art. 9 del D.lgs. 4 marzo 2014, n. 44, le somme percepite a titolo di distribuzione di Riserve di Capitale dagli OICR Immobiliari italiani non sono soggetti a ritenuta d'imposta né ad imposta sostitutiva e non scontano alcuna imposizione in capo a tali organismi di investimento. Tali fondi non sono soggetti né alle imposte sui redditi né a IRAP.

*(vii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato*

In capo ai soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in Italia cui la partecipazione sia riferibile, la natura fiscale delle somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale è la medesima di quella evidenziata per le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività d'impresa. Al pari di quanto evidenziato per le persone fisiche e per le società di capitali fiscalmente residenti in Italia, le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto dell'importo eventualmente qualificabile come utile, riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di un pari ammontare.

*(viii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia dotati di stabile organizzazione nel territorio dello Stato*

Relativamente ai soggetti non residenti che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia a cui la partecipazione sia effettivamente connessa, le percepite a titolo di distribuzione di Riserve di Capitale concorrono alla formazione del reddito della stabile organizzazione secondo il regime impositivo previsto per le società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. a) e b) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia indicato al precedente paragrafo sub (ii).

Qualora la distribuzione di Riserve di Capitale derivi da una partecipazione non connessa ad una stabile organizzazione in Italia del soggetto percettore non residente, si faccia riferimento a quanto esposto al *supra sub (vii)*.

### **C. Regime fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni**

*(i) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa (e società semplici)*

Le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate da persone fisiche (e società semplici) fiscalmente residenti in Italia mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, nonché di titoli o diritti attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, sono soggette ad un diverso regime fiscale a seconda che si tratti di una cessione di



Partecipazioni Qualificate o di Partecipazioni Non Qualificate.

#### Cessione di Partecipazioni Qualificate

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di una Partecipazione Qualificata, conseguite al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia, concorrono alla formazione del reddito imponibile del soggetto percipiente limitatamente al 49,72% del loro ammontare. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 26 maggio 2017, pubblicato in G.U. in data 11 luglio 2017, tali plusvalenze, se realizzate a decorrere dal 1 gennaio 2018, concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 58,14%. Per tali plusvalenze la tassazione avviene in sede di dichiarazione annuale dei redditi secondo le aliquote progressive previste per l'IRPEF.

Qualora dalla cessione delle partecipazioni si generi una minusvalenza, la quota corrispondente al 49,72% (o al 58,14% se realizzata a decorrere dal 1 gennaio 2018) della stessa è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 49,72% (o del 58,14% se realizzata a decorrere dal 1 gennaio 2018) dell'ammontare delle plusvalenze della stessa natura realizzate nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale minusvalenza sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è stata realizzata.

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 26 maggio 2017, pubblicato in G.U. in data 11 luglio 2017, l'innalzamento della percentuale di concorrenza delle plusvalenze (e minusvalenze) derivanti dalla cessione di una Partecipazione Qualificata non si applica ai soggetti indicati all'art. 5 TUIR (ivi incluse le società semplici).

#### Partecipazioni Non Qualificate

Le plusvalenze da cessione a titolo oneroso di Partecipazioni Non Qualificate, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia sono soggette ad un'imposta sostitutiva del 26%. Il contribuente può optare per una delle seguenti modalità di tassazione:

- (a) Tassazione in base alla dichiarazione dei redditi. Nella dichiarazione vanno indicate le plusvalenze e minusvalenze realizzate nell'anno. L'imposta sostitutiva del 26% è determinata in tale sede sulle plusvalenze al netto delle relative minusvalenze della stessa natura (ai sensi del D.L. 66/2014, per l'anno 2014 e a decorrere dal 1° luglio 2014, da computare in misura ridotta: (a) al 76,92%, per minusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014, e (b) al 48,08%, per minusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2011) ed è versata entro i termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. Le minusvalenze eccedenti, purché espone in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono state realizzate, possono essere portate in deduzione (ai sensi del D.L. 66/2014, a decorrere dal 1° luglio 2014, da computare in misura ridotta: (a) al 76,92%, per minusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014, e (b) al 48,08%, per minusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2011), fino a concorrenza, delle relative plusvalenze dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto. Il regime della dichiarazione è obbligatorio nell'ipotesi in cui il soggetto non scelga uno dei due regimi di cui ai successivi punti (b) e (c).
- (b) Regime del risparmio amministrato (opzionale). Tale regime può trovare applicazione a condizione che (i) le azioni siano depositate in custodia o in amministrazione presso banche o società di intermediazione mobiliari residenti o altri intermediari residenti o stabili organizzazioni di intermediari finanziari non residenti individuati con appositi decreti ministeriali e (ii) l'azionista opti (con comunicazione sottoscritta inviata all'intermediario) per l'applicazione del regime del risparmio amministrato. Nel caso in cui il soggetto opti per tale regime, l'imposta sostitutiva con l'aliquota del 26% è determinata e versata all'atto della singola

cessione dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate in custodia o in amministrazione, su ciascuna plusvalenza realizzata. Le eventuali minusvalenze possono essere compensate nell'ambito del medesimo rapporto computando l'importo delle minusvalenze (ai sensi del D.L. 66/2014, a decorrere dal 1° luglio 2014, da computare in misura ridotta: (a) al 76,92%, per minusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014, e (b) al 48,08%, per minusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2011) in diminuzione, fino a concorrenza, delle plusvalenze realizzate nelle successive operazioni poste in essere nello stesso periodo d'imposta o nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto. Qualora il rapporto di custodia o amministrazione venga meno, le eventuali minusvalenze (risultanti da apposita certificazione rilasciata dall'intermediario) possono essere portate in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello di realizzo, dalle plusvalenze della stessa natura realizzate nell'ambito di un altro rapporto di risparmio amministrato intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, o possono essere dedotte in sede di dichiarazione dei redditi. Nel caso di opzione per il regime del risparmio amministrato, il contribuente non è tenuto ad includere le suddette plusvalenze e/o minusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi.

- (c) Regime del risparmio gestito (opzionale). Presupposto per la scelta di tale regime è il conferimento di un incarico di gestione di masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa. In tale regime, un'imposta sostitutiva del 26% è applicata dall'intermediario al termine di ciascun periodo d'imposta sull'incremento del valore del patrimonio gestito maturato nel periodo d'imposta, anche se non percepito, al netto, inter alia, dei redditi assoggettati a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposte, dei redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente. Nel regime del risparmio gestito, le plusvalenze realizzate mediante cessione di Partecipazioni Non Qualificate concorrono a formare l'incremento del patrimonio gestito maturato nel periodo d'imposta, soggetto ad imposta sostitutiva del 26%. Il risultato negativo della gestione conseguito in un periodo d'imposta può essere computato (ai sensi del D.L. 66/2014, a decorrere dal 1° luglio 2014, da computare in misura ridotta: (a) al 76,92%, per minusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014, e (b) al 48,08%, per minusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2011) in diminuzione del risultato della gestione dei quattro periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in ciascuno di essi. In caso di chiusura del rapporto di gestione, i risultati negativi di gestione maturati (risultanti da apposita certificazione rilasciata dal soggetto gestore) possono essere portati in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, dalle plusvalenze realizzate nell'ambito di un altro rapporto cui sia applicabile il regime del risparmio amministrato, ovvero utilizzati (per l'importo che trova capienza in esso) nell'ambito di un altro rapporto per il quale sia stata effettuata l'opzione per il regime del risparmio gestito, purché il rapporto o deposito in questione sia intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, ovvero possono essere portate in deduzione dai medesimi soggetti in sede di dichiarazione dei redditi, secondo le medesime regole applicabili alle minusvalenze eccedenti di cui al precedente punto (a). Nel caso di opzione per il regime del risparmio gestito, il contribuente non è tenuto ad includere le suddette plusvalenze e/o minusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi.

*(ii) Persone fisiche esercenti attività d'impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR*

Le plusvalenze realizzate da persone fisiche nell'esercizio di impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR mediante cessione a titolo oneroso di azioni concorrono, per l'intero ammontare, a formare il reddito d'impresa imponibile, soggetto a tassazione in Italia secondo il regime ordinario.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, TUIR, nel caso in cui le azioni siano state iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci, le plusvalenze possono, a scelta del contribuente, concorrere alla determinazione del reddito imponibile in quote costanti nell'esercizio di realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto. Tale scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se la dichiarazione non viene presentata, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è realizzata.

Secondo quanto chiarito dall'amministrazione finanziaria, gli elementi negativi di reddito realizzati da persone fisiche nell'esercizio di impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR, fiscalmente residenti in Italia, mediante cessione a titolo oneroso delle azioni sarebbero integralmente deducibili dal reddito imponibile del soggetto cedente.

Tuttavia, laddove siano soddisfatte le condizioni evidenziate ai punti (a), (b), (c) e (d) dell'art. 87, comma 1, TUIR, le plusvalenze concorrono alla formazione del reddito d'impresa imponibile in misura pari al 49,72%. A decorrere dal 1 gennaio 2018, laddove siano soddisfatte le condizioni evidenziate ai punti (a), (b), (c) e (d) del successivo paragrafo e tali plusvalenze siano realizzate da persone fisiche esercenti attività d'impresa le medesime dovrebbero concorrere alla formazione del reddito d'impresa imponibile in misura pari al 58,14%. Per espressa previsione del D.M. 26 maggio 2017, pubblicato in G.U. 11 luglio 2017 il predetto innalzamento non trova applicazione per i soggetti di cui all'art. 5 TUIR. Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i requisiti di cui ai punti (a), (b), (c) e (d) dell'art. 87, comma 1, TUIR sono deducibili in misura parziale analogamente a quanto previsto per la tassazione delle plusvalenze.

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze fiscalmente rilevate, il costo fiscale delle azioni cedute è assunto al netto delle svalutazioni dedotte nei precedenti periodi di imposta.

*(iii) Società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR fiscalmente residenti in Italia*

Le plusvalenze realizzate dalle società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR, ovverosia da società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, mediante cessione a titolo oneroso delle azioni concorrono a formare il reddito d'impresa imponibile per il loro intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate. Ai sensi dell'art. 86, comma 4, TUIR, nel caso in cui le azioni siano state iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci, le plusvalenze possono, a scelta del contribuente, concorrere alla determinazione del reddito imponibile in quote costanti nell'esercizio di realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto. Tale scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se la dichiarazione non viene presentata, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è realizzata.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 87 del TUIR, le plusvalenze realizzate relativamente ad azioni in società ed enti indicati nell'articolo 73 del TUIR non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 95% per cento, se le suddette azioni presentano i seguenti requisiti:

- (a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;
- (b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
- (c) la società partecipata esercita un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'articolo 55 del TUIR. Senza possibilità di prova contraria si presume che tale requisito non sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio d'impresa gli

immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la società partecipata svolge l'attività agricola.

Il requisito di cui al punto (c) deve sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo delle plusvalenze, almeno dall'inizio del terzo periodo di imposta anteriore al realizzo stesso. Le cessioni delle azioni o quote appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di quelle appartenenti alla categoria dell'attivo circolante vanno considerate separatamente con riferimento a ciascuna categoria. In presenza dei requisiti menzionati, le minusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni sono indeducibili dal reddito d'impresa.

Le minusvalenze e le differenze negative tra i ricavi e i costi relativi ad azioni che non possiedono i requisiti per l'esenzione di cui all'articolo 87 del TUIR non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il loro realizzo/conseguimento. Tale disposizione (i) si applica con riferimento alle azioni acquisite nei 36 mesi precedenti il realizzo/conseguimento, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui al precedente punto (c), ma (ii) non si applica ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002.

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni dalla Legge 22 novembre 2002, n. 265, relativamente alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a Euro 5.000.000,00, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, realizzate anche a seguito di più atti di disposizione, il contribuente dovrà comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformità dell'operazione di cessione con le disposizioni dell'art. 37-bis, DPR 600/1973 (come detto, l'art. 37-bis, DPR 600/1973, è stato abrogato a decorrere dal 2 settembre 2015 e, ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. 5 agosto 2015, n. 128, le disposizioni che richiamano l'art. 37-bis, DPR 600/1973, si intendono riferite all'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, in quanto compatibili). L'art. 1, comma 62, Legge Finanziaria 2008 ha previsto che, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non sono più soggette all'obbligo in questione le società che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002.

Per alcuni tipi di società ed a certe condizioni, le plusvalenze realizzate dai suddetti soggetti mediante cessione di azioni concorrono a formare anche il relativo valore netto della produzione, soggetto ad IRAP.

*(iv) Enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. c) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia*

Le plusvalenze realizzate, al di fuori dell'attività d'impresa, da enti non commerciali residenti in Italia (diversi dagli OICR), sono assoggettate a tassazione con le stesse regole previste per le plusvalenze realizzate da persone fisiche su partecipazioni detenute non in regime d'impresa.

*(v) Fondi pensione italiani e OICR di diritto italiano (diversi dagli OICR Immobiliari)*

Le plusvalenze realizzate da fondi pensione italiani di cui al Decreto 252 mediante cessione a titolo oneroso di azioni sono incluse nel calcolo del risultato annuo di gestione maturato, soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota del 20%.

Le plusvalenze realizzate dagli OICR (diverse dagli OICR Immobiliari) di cui all'articolo 73, comma 5-*quinqüies*, del TUIR sono esenti alle imposte sui redditi, purché il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale.

*(vi) OICR Immobiliari italiani*

Ai sensi del Decreto 351, convertito con modificazioni dalla Legge n. 410 del 23 novembre 2001, ed a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 41-bis del Decreto 269, e dall'art. 9 del D.lgs. 4 marzo 2014, n. 44, i proventi, ivi incluse le plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni, conseguiti dagli OICR Immobiliari italiani istituiti ai sensi dell'articolo 37 del TUF e dell'articolo 14-bis della Legge 86, non sono soggetti ad imposte sui redditi. Tali fondi non sono soggetti alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive.

Al ricorrere di determinate condizioni, i redditi conseguiti da un OICR Immobiliare italiano potrebbero essere imputati per trasparenza ai (e concorrere, dunque, alla formazione del reddito imponibile in Italia dei) relativi investitori non istituzionali qualora costoro detengano una partecipazione superiore al 5% del patrimonio dell'organismo di investimento.

*(vii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, dotati di stabile organizzazione nel territorio dello Stato*

Relativamente ai soggetti non residenti che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia, cui la partecipazione sia effettivamente connessa, le plusvalenze derivanti dalla cessione della partecipazione concorrono alla formazione del reddito della stabile organizzazione secondo il regime impositivo previsto delle plusvalenze realizzate da società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. a) e b) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia. Qualora la partecipazione non sia connessa ad una stabile organizzazione in Italia del soggetto non residente, si faccia riferimento a quanto esposto al successivo paragrafo.

*(viii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato*

Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera f), punto 1) del TUIR, le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in Italia (attraverso cui siano detenute le partecipazioni) derivanti dalla cessione di Partecipazioni Non Qualificate in società italiane negoziate in mercati regolamentati non sono soggette a tassazione in Italia anche se ivi detenute.

Non sono parimenti imponibili quelle realizzate dai soggetti non residenti (privi di una stabile organizzazione in Italia attraverso cui siano detenute le partecipazioni) indicati nell'art. 5, comma 5, del D.lgs. 461/97, fiscalmente residenti in Stati e territori inclusi nella lista di cui al Decreto Ministeriale di cui all'art. 11, comma 4, lett. c), D.lgs. 239/1996.

In capo agli azionisti fiscalmente non residenti in Italia cui si applica il regime del risparmio amministrato ovvero che abbiano optato per il regime del risparmio gestito di cui agli articoli 6 e 7 del D.lgs. 461/1997 il beneficio dell'esenzione è subordinato alla presentazione di un'autocertificazione attestante la non residenza fiscale in Italia. Resta comunque ferma, ove applicabile, l'applicazione delle disposizioni previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

Le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in Italia (attraverso cui siano detenute le partecipazioni), derivanti dalla Cessione di Partecipazioni Qualificate concorrono alla formazione del reddito imponibile del soggetto percipiente secondo le stesse regole previste per le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività d'impresa. Tali plusvalenze sono assoggettate a tassazione unicamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Resta comunque ferma, ove applicabile, l'applicazione delle disposizioni previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

#### **D. Tassa sui contratti di borsa**

Ai sensi dell'articolo 37 del Decreto Legge n. 248 del 31 dicembre 2007, convertito nella Legge n. 31 del 28 febbraio 2008, la tassa sui contratti di borsa di cui al Regio Decreto n. 3278 del 30 dicembre 1923 è stata abrogata.

A seguito dell'abrogazione della tassa sui contratti di borsa, secondo la normativa vigente alla data di

pubblicazione del presente prospetto, in generale, gli atti aventi ad oggetto la negoziazione di titoli sono soggetti ad imposta di registro con le seguenti modalità:

- gli atti pubblici e le scritture private autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 200;
- le scritture private non autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 200 solo in "caso d'uso".

#### **E. Tassa sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax)**

L'articolo 1, commi da 491 a 500, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha introdotto un'imposta sulle transazioni finanziarie che si applica, inter alia, ai trasferimenti di proprietà di azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi, emesse da società residenti aventi sede legale in Italia (quali le Azioni Ordinarie), a prescindere dal luogo di conclusione del contratto.

L'imposta è pari allo 0,20% del valore della transazione (con riduzione allo 0,10% per le operazioni effettuate in mercati regolamentati e in sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo, come definiti dalla Direttiva 2004/39/CE).

Sono escluse dalla tassazione le operazioni specificamente individuate nell'articolo 16 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2013 (o specificatamente individuate nel testo dell'art. 1, commi 491-500 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228), tra cui:

- l'emissione di titoli azionari (ad esempio a seguito di aumenti di capitale);
- l'annullamento di titoli azionari e di altri strumenti finanziari;
- i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello del trasferimento della proprietà è inferiore ad Euro 500 milioni. L'elenco delle società emittenti con capitalizzazione media inferiore ad Euro 500 milioni è annualmente pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- i trasferimenti finanziari a seguito di successione e donazione.

#### **G. Imposta sulle successioni e donazioni**

L'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione– dopo essere stata in precedenza soppressa dall'art. 13, Legge 18 ottobre 2001, n. 383 – è stata reintrodotta dal D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286, come modificata dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ("Legge 286/2006").

Per quanto non disposto dai commi da 47 a 49 e da 51 a 54 dell'art. 2 della Legge 286/2006, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, recante il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni.

I trasferimenti di partecipazioni o titoli per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito rientrano generalmente nell'ambito di applicazione della vigente imposta italiana sulle successioni e donazioni. L'imposta si applica anche sulla costituzione di vincoli di destinazione.

Per i soggetti residenti l'imposta di successione e donazione viene generalmente applicata su tutti i beni e i diritti trasferiti, ovunque esistenti (salvo alcune eccezioni).

Per i soggetti non residenti, l'imposta di successione e donazione viene applicata esclusivamente sui beni e i diritti esistenti nel territorio italiano. Si considerano in ogni caso esistenti nel territorio italiano le azioni in società che hanno in Italia la sede legale, la sede dell'amministrazione o l'oggetto

principale.

(i) *L'imposta sulle successioni*

Ai sensi dell'art. 2, comma 48, Legge 286/2006, i trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono generalmente soggetti all'imposta sulle successioni, con le seguenti aliquote, da applicarsi sul valore complessivo netto dei beni:

- per i beni e i diritti devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'aliquota è pari al 4%, con una franchigia di Euro 1.000.000 per ciascun beneficiario;
- per i beni e i diritti devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, l'aliquota è pari al 6% (con franchigia di Euro 100.000, per ciascun beneficiario, per i soli fratelli e sorelle);
- per i beni e i diritti devoluti a favore di altri soggetti, l'aliquota è pari all'8% (senza alcuna franchigia).

Se il beneficiario è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta sulle successioni si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di Euro 1.500.000.

(ii) *L'imposta sulle donazioni*

Ai sensi dell'art. 2, comma 49, Legge 286/2006, per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni, l'imposta sulle donazioni è, generalmente, determinata applicando le seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuibili:

- in caso di donazione o di trasferimento a titolo gratuito a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'imposta sulle donazioni si applica con un'aliquota del 4%, con una franchigia di Euro 1.000.000 per ciascun beneficiario;
- in caso di donazione o di trasferimento a titolo gratuito a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, l'imposta sulle donazioni si applica con un'aliquota del 6% (con franchigia di Euro 100.000, per ciascun beneficiario, per i soli fratelli e sorelle);
- in caso di donazione o di trasferimento a titolo gratuito a favore di altri soggetti, l'imposta sulle donazioni si applica con un'aliquota pari all'8% (senza alcuna franchigia).

Se il beneficiario è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta sulle donazioni si applica esclusivamente sulla parte del valore che supera l'ammontare di Euro 1.500.000.

Nel caso in cui il beneficiario di un atto di donazione o di altra liberalità tra vivi, avente ad oggetto valori mobiliari inclusi nel campo di applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 5, D.lgs. 461/1997, ovvero un suo avente causa a titolo gratuito, ceda i valori stessi entro i successivi cinque anni, è tenuto al pagamento dell'imposta sostitutiva come se la donazione non fosse mai stata fatta (ex art. 16, comma 1, Legge 18 ottobre 2001 n. 383).

## **F Imposta di bollo**

L'art. 19, comma 1, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'applicazione (salvo alcune eccezioni/esclusioni) di un'imposta di bollo proporzionale sulle comunicazioni periodiche inviate dalle banche e dagli intermediari finanziari italiani alla propria clientela relativamente a prodotti finanziari (tra i quali si annoverano altresì le azioni), anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi

bancari e postali, anche se rappresentati da certificati.

L'imposta di bollo proporzionale si applica, per ogni esemplare di comunicazione, in funzione del valore di mercato dei prodotti finanziari rilevato al termine del periodo rendicontato ivi indicato o, in mancanza, del valore nominale o di rimborso nella misura del 2 per mille annuo.

A decorrere dal 1° gennaio 2014, se il cliente è un soggetto diverso da persona fisica, l'imposta di bollo applicata non può eccedere Euro 14.000 su base annua, considerando l'ammontare complessivo dei prodotti finanziari detenuti dallo stesso cliente (identicamente intestati) presso il medesimo ente gestore.

L'imposta è riscossa dalle banche e dagli altri intermediari finanziari ed è rapportata al periodo rendicontato; l'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione; in tale ipotesi, l'imposta di bollo viene applicata in funzione del valore, come sopra individuato, dei prodotti finanziari calcolato al 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto intrattenuto con il cliente.

L'imposta di bollo trova applicazione sia con riferimento agli investitori residenti che non residenti a condizione che i relativi prodotti finanziari siano detenuti presso un intermediario italiano.

Non sono soggetti all'imposta di bollo proporzionale, tra l'altro, i rendiconti e le comunicazioni che gli intermediari italiani inviano a soggetti diversi dai clienti, come definiti nel Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 20 giugno 2012. L'imposta di bollo proporzionale non trova applicazione, inoltre, per le comunicazioni ricevute dai fondi pensione e dai fondi sanitari.

#### **H Imposta sul valore delle attività detenute all'estero**

L'art. 19, comma 18, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto un'imposta con aliquota pari al 2 per mille ("IVAFE") a carico delle persone fisiche residenti in Italia che detengono all'estero prodotti finanziari – quali le Azioni Ordinarie – a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione (dunque, anche se tali attività provengono da eredità o donazioni).

L'art. 19, comma 18, del D.L. n. 201/2011 istitutivo dell'IVAFE è stato modificato per effetto di quanto previsto dalla L. 30 ottobre 2014 n. 161 con effetto dal periodo di imposta 2014.

In particolare, costituisce ora presupposto impositivo ai fini IVAFE non più il generico possesso di attività finanziarie estere ma il possesso di prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio.

La base imponibile dell'IVAFE corrisponde al valore di mercato dei prodotti finanziari detenuti all'estero rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenuti, o – qualora tale valore non sia disponibile – al valore nominale o di rimborso, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento. Ai sensi del comma 19 dell'art. 19, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di detenzione. Se al 31 dicembre le attività non sono più possedute, si fa riferimento al valore di mercato delle attività rilevato al termine del periodo di possesso. Per le attività finanziarie che hanno una quotazione nei mercati regolamentati deve essere utilizzato questo valore.

A prescindere dalla residenza del soggetto emittente o della controparte, l'IVAFE non si applica alle attività finanziarie – quali le Azioni Ordinarie – detenute all'estero, ma affidate in amministrazione a intermediari finanziari italiani (in tal caso, infatti, sono soggette all'imposta di bollo di cui al paragrafo precedente) e alle attività estere fisicamente detenute dal contribuente in Italia.

Dall'imposta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'importo dell'eventuale imposta patrimoniale versata nell'anno di riferimento nello Stato estero in cui sono



detenute le attività finanziarie. Il credito d'imposta non può, in ogni caso, eccedere l'imposta dovuta in Italia. Qualora con il Paese nel quale sono detenuti i prodotti finanziari sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni riguardante anche le imposte di natura patrimoniale che preveda, per tali prodotti, l'imposizione esclusiva nel Paese di residenza del possessore, non spetta alcun credito d'imposta per le imposte patrimoniali eventualmente pagate all'estero. In tali casi, per queste ultime, può comunque essere chiesto il rimborso all'Amministrazione fiscale del Paese in cui le suddette imposte sono state applicate, nonostante le disposizioni convenzionali.

I dati relativi ai prodotti finanziari detenuti all'estero vanno indicate nel Quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi (si rimanda a tal proposito al successivo paragrafo).

## **I Obblighi di monitoraggio fiscale**

Ai sensi del D. L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227, come attualmente in vigore a seguito delle modifiche apportate, le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e i soggetti equiparati, fiscalmente residenti in Italia, sono tenuti ad indicare nel Quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi l'importo degli investimenti e delle attività di natura finanziaria (incluse le Azioni Ordinarie) detenuti all'estero nel periodo d'imposta, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. Sono altresì tenuti ai predetti obblighi di dichiarazione i soggetti appartenenti alle categorie sopra elencate che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettera u), e dell'Allegato tecnico del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

In relazione alle azioni, tali obblighi di monitoraggio non sono applicabili se le Azioni Ordinarie non sono detenute all'estero e, in ogni caso, se le stesse sono affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti in Italia e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti dalle azioni e dai contratti siano assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi

## **L FATCA & CRS**

A seguito: (i) dell'accordo intergovernativo intervenuto tra Italia e Stati Uniti d'America con riferimento al recepimento della normativa sul Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA"), della Legge 18 giugno 2015, n. 95 contenente la ratifica ed esecuzione di tale accordo e del Decreto attuativo del 6 agosto 2015, nonché delle; (ii) disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto accordo e da accordi tra l'Italia e altri stati esteri ("**Common Reporting Standard**" o "CRS"), i cui principi applicativi sono dettagliati all'interno della Legge 18 giugno 2015, n. 95 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 28 dicembre 2015, alcuni adempimenti informativi potrebbero essere richiesti ai titolari di strumenti finanziari (azioni incluse), in presenza di determinate condizioni.

## **5. POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI CHE PROCEDONO ALLA VENDITA**

### **5.1. Azionisti venditori**

Non vi sono possessori di strumenti finanziari che procedono alla vendita.

### **5.2. Numero e classe degli strumenti finanziari offerti dagli azionisti venditori**

Non applicabile.

### **5.3. Accordi di *lock-up***

I Promotori assumeranno un impegno di *lock-up* con riferimento alle Azioni Ordinarie rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali. In particolare, ciascuna *tranche* delle Azioni Ordinarie rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali (ai sensi dell'articolo 6.4, lett. (e) *sub* (i) e (ii) dello Statuto) sarà soggetta a un periodo di *lock-up* di 18 mesi a decorrere dalla rispettiva data di conversione, fermo restando che, ove prima dello scadere di tale termine sia convertita una ulteriore *tranche* di Azioni Speciali, l'impegno di *lock-up* relativo alle precedente *tranche* di Azioni Ordinarie rivenienti dalla conversione verrà meno alla data di tale ultima conversione.

## **6. SPESE LEGATE ALL'AMMISSIONE E ALL'OFFERTA**

L'ammontare complessivo delle spese connesse all'Offerta e all'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni Ordinarie e dei Warrant della Società, è stimato in circa Euro 3,2 milioni, in caso di integrale sottoscrizione delle massime n. 25.000.000 Azioni Ordinarie, e in circa Euro 2,6 milioni in caso di sottoscrizione del numero minimo di Azioni Ordinarie pari a n. 20.000.000, oggetto dell'Offerta, per un controvalore, rispettivamente, di Euro 250.000.000 ed Euro 200.000.000.

Il ricavato stimato derivante dall'Offerta, calcolato sulla base del Prezzo di Offerta, è stimato in Euro 250.000.000 in caso di integrale sottoscrizione delle massime n. 25.000.000 Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta e in Euro 200.000.000 in caso di sottoscrizione del numero minimo di 20.000.000 Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta.

I *Joint Bookrunner* avranno diritto, nel solo caso di effettuazione dell'Operazione Rilevante, ad ulteriori commissioni in funzione, tra l'altro, della percentuale di soci non recedenti.

## 7. DILUIZIONE

### 7.1. Diluizione derivante dalla conversione delle Azioni Speciali

I detentori di Azioni Ordinarie potranno subire un effetto diluitivo a seguito della conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie della Società. Di seguito viene proposto un esempio di calcolo di tale effetto diluitivo ipotizzando l'esercizio del Diritto di Recesso da parte dei soci detentori di azioni ordinarie della Società in misura pari al 30% meno n. 1 Azione Ordinaria negli scenari di integrale sottoscrizione del massimo numero di 25.000.000 Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta e di sottoscrizione del numero minimo di 20.000.000 Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta.

Si segnala che il calcolo di seguito proposto non tiene conto degli effetti dell'eventuale esercizio dei Warrant.

Si segnala inoltre che le tabelle riportate nel presente Capitolo 7 illustrano gli effetti diluitivi calcolati sulla base del verificarsi di eventi futuri al momento non prevedibili (quali ammontare del recesso, prezzo delle azioni ordinarie e costi complessivi al verificarsi dell'Operazione Rilevante) e, pertanto, sono da considerarsi meramente indicative. Ciò anche in considerazione di quanto segue:

- (i) non si conosce l'arco temporale in cui l'Operazione Rilevante sarà perfezionata e conseguentemente per quanto tempo la Società dovrà sostenere i costi operativi annuali individuati i cui effetti negativi non sono, quindi, stimati. Parimenti, prudenzialmente, non sono stati stimati gli effetti positivi sulla diluizione rivenenti dalla maturazione di interessi attivi sulle Somme Vincolate;
- (ii) non si conosce l'esatto ammontare complessivo dei costi relativi allo studio e al perfezionamento dell'Operazione Rilevante e, conseguentemente, le seguenti tabelle non tengono conto di detti costi;
- (iii) le seguenti tabelle considerano i costi certi che troveranno manifestazione al verificarsi dell'Operazione Rilevante.

La conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie, con un rapporto di conversione 1: 6, potrà avvenire al verificarsi delle seguenti condizioni:

- **Ipotesi 1:** conversione del 20% delle Azioni Speciali nel caso di perfezionamento dell'Operazione Rilevante e decorsi 7 giorni dalla data di efficacia della medesima Operazione Rilevante;
- **Ipotesi 2:** conversione dell'ulteriore 20% delle Azioni Speciali (per un totale di Azioni Convertite pari al 40% delle Azioni Speciali originariamente sottoscritte) nel caso in cui entro 48 mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 giorni su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale ad Euro 11,00 per Azione Ordinaria;
- **Ipotesi 3:** conversione dell'ulteriore 20% delle Azioni Speciali (per un totale di Azioni Convertite pari al 60% delle Azioni Speciali originariamente sottoscritte) nel caso in cui entro 48 mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 giorni su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale ad Euro 12,00 per azione ordinaria;
- **Ipotesi 4:** conversione dell'ulteriore 20% delle Azioni Speciali (per un totale di Azioni Convertite pari al 80% delle Azioni Speciali originariamente sottoscritte) nel caso in cui entro 48 mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 giorni su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale ad Euro 13,00 per azione ordinaria;
- **Ipotesi 5:** conversione dell'ulteriore 20% delle Azioni Speciali (così portando all'integrale

conversione delle Azioni Speciali originariamente sottoscritte) nel caso in cui entro 48 mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 giorni su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale ad Euro 14,00 per azione ordinaria.

La diluizione potenziale per l'investitore è costituita dalla differenza tra il Prezzo di Offerta e il *"Patrimonio Netto pro-forma post-Offerta per Azione Ordinaria"*. In caso di integrale conversione delle Azioni Speciali emesse (tanto in caso di sottoscrizione del numero massimo di 25.000.000 quanto del numero minimo di 20.000.000 Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta), ipotizzando l'esercizio del Diritto di Recesso da parte dei soci detentori di Azioni Ordinarie in misura pari al 30% meno n. 1 Azione Ordinaria, la diluizione potenziale sarà pari a massimi Euro 2,21 per ciascuna Azione Ordinaria.

Il *"Patrimonio Netto pro-forma post-Offerta per Azione Ordinaria"* è determinato dividendo il *"Patrimonio Netto pro-forma post-Offerta"*, calcolato come indicato nella tabella che segue, per il numero complessivo delle azioni. Si tenga conto del fatto che nel calcolo del *"Patrimonio Netto pro-forma post-Offerta"*, oltre alle commissioni e ai costi dell'Offerta e ai costi certi all'Operazione Rilevante (costi per buona parte riconducibili all'attività svolta dai *Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner* che trovano manifestazione unicamente nel caso in cui sia effettuata l'Operazione Rilevante in funzione, tra l'altro, della percentuale di soci non recedenti – effetto che è stato qui puntualmente stimato in funzione della percentuale di recesso esercitata nei vari scenari declinati), si prevede l'ipotesi di esercizio del Diritto di Recesso da parte dei titolari di Azioni Ordinarie nella misura del 30% meno n. 1 Azione Ordinaria.

Le seguenti tabelle illustrano le modalità di calcolo della diluizione nel caso in cui il Diritto di Recesso sia stato esercitato dal 30% meno n. 1 Azione Ordinaria del capitale nell'ipotesi di integrale sottoscrizione del n. massimo di Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta pari a 25.000.000 e nell'ipotesi di sottoscrizione del numero minimo di Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta pari a n. 20.000.000. Si precisa che la diluizione subita dall'investitore non tiene conto del valore dei Warrant assegnati.

Scenario di raccolta pari a Euro 250 milioni

Calcolo della Diluizione per Azione Ordinaria

Ipotesi esercizio del diritto di Recesso: 30% meno 1 delle Azioni Ordinarie, ipotesi Offerta pari a Euro 250.000.000

<i>Ipotesi di conversione</i>	<b>Operazione Rilevante</b>	<b>Euro 11 per Azione Ordinaria</b>	<b>Euro 12 per Azione Ordinaria</b>	<b>Euro 13 per Azione Ordinaria</b>	<b>Euro 14 per Azione Ordinaria</b>
	<b>(conversione di n. 175.000 Azioni Speciali)</b>	<b>(conversione cumulata di n. 350.000 Azioni Speciali)</b>	<b>(conversione cumulata di n. 525.000 Azioni Speciali)</b>	<b>(conversione cumulata di n. 700.000 Azioni Speciali)</b>	<b>(conversione cumulata di tutte le 875.000 Azioni Speciali)</b>
<i>Percentuale di Azioni Speciali convertite</i>	20%	40%	60%	80%	100%
<i>dati in Euro</i>					
<b>Numeratore (Euro)</b>					
Patrimonio iniziale Pre Offerta	8.750.000	8.750.000	8.750.000	8.750.000	8.750.000
Risorse raccolte nell'Offerta	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000
Commissioni e Spese per l'Offerta e per l'Operazione Rilevante	-6.521.297	-6.521.297	-6.521.297	-6.521.297	-6.521.297
Quota di Patrimonio utilizzato per il soddisfacimento del diritto di recesso (1)	-74.999.990	-74.999.990	-74.999.990	-74.999.990	-74.999.990
<b>Patrimonio Netto Pro forma Post Offerta</b>	<b>177.228.713</b>	<b>177.228.713</b>	<b>177.228.713</b>	<b>177.228.713</b>	<b>177.228.713</b>
<b>Denominatore (Numero)</b>					
Azioni Ordinarie	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
Azioni Speciali	700.000	525.000	350.000	175.000	0
Nuove Azioni Ordinarie da conversione	1.050.000	2.100.000	3.150.000	4.200.000	5.250.000
Recesso di Azioni Ordinarie	-7.499.999	-7.499.999	-7.499.999	-7.499.999	-7.499.999
<b>Azioni Totali</b>	<b>19.250.001</b>	<b>20.125.001</b>	<b>21.000.001</b>	<b>21.875.001</b>	<b>22.750.001</b>

<b>Patrimonio Netto Pro forma Post Offerta per Azione</b>	<b>9,21</b>	<b>8,81</b>	<b>8,44</b>	<b>8,10</b>	<b>7,79</b>
<b>Diluizione per Azione</b>	<b>0,79</b>	<b>1,19</b>	<b>1,56</b>	<b>1,90</b>	<b>2,21</b>
<b>Diluizione %</b>	<b>7,9%</b>	<b>11,9%</b>	<b>15,6%</b>	<b>19,0%</b>	<b>22,1%</b>

<sup>(1)</sup> Si ipotizza che l'esercizio del Diritto di Recesso avvenga ad un prezzo di Euro 10 per azione

La seguente tabella illustra gli effetti diluitivi per i soci detentori di Azioni Ordinarie per singola azione al verificarsi di ciascuna ipotesi di conversione, calcolati sulla base di diverse percentuali di recesso:

**Diluizione per Azione Ordinaria (dati in Euro per Azione Ordinaria)**

<i>Ipotesi di conversione</i>	<i>di</i>	<b>Operazione Rilevante</b>	<b>Euro 11 per Azione Ordinaria</b>	<b>Euro 12 per Azione Ordinaria</b>	<b>Euro 13 per Azione Ordinaria</b>	<b>Euro 14 per Azione Ordinaria</b>
		<b>(conversione di n. 175.000 Azioni Speciali)</b>	<b>(conversione cumulata di n. 350.000 Azioni Speciali)</b>	<b>(conversione cumulata di n. 525.000 Azioni Speciali)</b>	<b>(conversione cumulata di n. 700.000 Azioni Speciali)</b>	<b>(conversione cumulata di tutte le 875.000 Azioni Speciali)</b>
<b>Percentuale di Azioni Speciali convertite</b>		<b>20%</b>	<b>40%</b>	<b>60%</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>
<b>Recesso delle Azioni Ordinarie in %</b>						
<b>0%</b>		0,57	0,87	1,15	1,41	1,66
<b>5%</b>		0,60	0,91	1,20	1,48	1,73
<b>10%</b>		0,63	0,96	1,26	1,54	1,81
<b>15%</b>		0,66	1,01	1,32	1,62	1,90
<b>20%</b>		0,71	1,06	1,39	1,70	1,99
<b>25%</b>		0,74	1,12	1,47	1,80	2,09
<b>30% -1</b>		0,79	1,19	1,56	1,90	2,21

*Scenario di raccolta pari a Euro 200 milioni*

**Calcolo della Diluizione per Azione Ordinaria**

**Ipotesi esercizio del diritto di Recesso: 30% meno 1 delle Azioni Ordinarie, ipotesi Offerta pari a Euro 200.000.000**

<i>Ipotesi di conversione</i>	<b>Operazione Rilevante</b>	<b>Euro 11 per Azione Ordinaria</b>	<b>Euro 12 per Azione Ordinaria</b>	<b>Euro 13 per Azione Ordinaria</b>	<b>Euro 14 per Azione Ordinaria</b>
	(conversione di n. 140.000 Azioni Speciali)	(conversione cumulata di n. 280.000 Azioni Speciali)	(conversione cumulata di n. 420.000 Azioni Speciali)	(conversione cumulata di n. 560.000 Azioni Speciali)	(conversione cumulata di tutte le 700.000 Azioni Speciali)
<i>Percentuale di Azioni Speciali convertite</i>	20%	40%	60%	80%	100%
<i>dati in Euro</i>					
<b>Numeratore (Euro)</b>					
Patrimonio iniziale Pre Offerta	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
Risorse raccolte nell'Offerta	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
Commissioni e Spese per l'Offerta e per l'Operazione Rilevante	-5.268.797	-5.268.797	-5.268.797	-5.268.797	-5.268.797
Quota di Patrimonio utilizzato per il soddisfacimento del diritto di recesso (1)	-59.999.990	-59.999.990	-59.999.990	-59.999.990	-59.999.990
<b>Patrimonio Netto Pro forma Post Offerta</b>	<b>141.731.213</b>	<b>141.731.213</b>	<b>141.731.213</b>	<b>141.731.213</b>	<b>141.731.213</b>
<b>Denominatore (Numero)</b>					
Azioni Ordinarie	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Azioni Speciali	560.000	420.000	280.000	140.000	0
Nuove Azioni Ordinarie da conversione	840.000	1.680.000	2.520.000	3.360.000	4.200.000
Recesso di Azioni Ordinarie	-5.999.999	-5.999.999	-5.999.999	-5.999.999	-5.999.999
<b>Azioni Totali</b>	<b>15.400.001</b>	<b>16.100.001</b>	<b>16.800.001</b>	<b>17.500.001</b>	<b>18.200.001</b>



<b>Patrimonio Netto Pro forma Post Offerta per Azione</b>	<b>9,20</b>	<b>8,80</b>	<b>8,44</b>	<b>8,10</b>	<b>7,79</b>
<b>Diluizione per Azione</b>	<b>0,80</b>	<b>1,20</b>	<b>1,56</b>	<b>1,90</b>	<b>2,21</b>
<b>Diluizione %</b>	<b>8,0%</b>	<b>12,0%</b>	<b>15,6%</b>	<b>19,0%</b>	<b>22,1%</b>

<sup>(1)</sup> Si ipotizza che l'esercizio del diritto di recesso avvenga ad un prezzo di Euro 10 per azione

La seguente tabella illustra gli effetti diluitivi per i soci detentori di Azioni Ordinarie per singola azione al verificarsi di ciascuna ipotesi di conversione, calcolati sulla base di diverse percentuali di recesso:

<b>Diluizione per Azione Ordinaria (dati in Euro per Azione Ordinaria)</b>						
<i>Ipotesi conversione</i>	<i>di</i>	<b>Operazione Rilevante</b>	<b>Euro 11 per Azione Ordinaria</b>	<b>Euro 12 per Azione Ordinaria</b>	<b>Euro 13 per Azione Ordinaria</b>	<b>Euro 14 per Azione Ordinaria</b>
		<b>(conversione di n. 140.000 Azioni Speciali)</b>	<b>(conversione cumulata di n. 280.000 Azioni Speciali)</b>	<b>(conversione cumulata di n. 420.000 Azioni Speciali)</b>	<b>(conversione cumulata di n. 560.000 Azioni Speciali)</b>	<b>(conversione cumulata di tutte le 700.000 Azioni Speciali)</b>
<i>Percentuale di Azioni Speciali convertite</i>	<i>di</i>	<b>20%</b>	<b>40%</b>	<b>60%</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>
<b>Recesso delle Azioni Ordinarie in %</b>						
<b>0%</b>		0,57	0,87	1,15	1,42	1,66
<b>5%</b>		0,60	0,91	1,20	1,48	1,74
<b>10%</b>		0,63	0,96	1,26	1,55	1,81
<b>15%</b>		0,67	1,01	1,33	1,62	1,90
<b>20%</b>		0,71	1,06	1,40	1,71	1,99
<b>25%</b>		0,75	1,13	1,48	1,80	2,10
<b>30% -1</b>		0,80	1,20	1,56	1,90	2,21

Si segnala che l'effetto diluitivo relativo alla conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie, rispettivamente al raggiungimento delle soglie di prezzo delle azioni ordinarie di Euro 11,00, Euro 12,00, Euro 13,00 ed Euro 14,00 avviene in presenza di un guadagno potenziale da parte dei sottoscrittori.

## 8. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

### 8.1. Soggetti che partecipano all'operazione

La seguente tabella indica i soggetti che partecipano all'operazione e il relativo ruolo.

<b>Soggetto</b>	<b>Ruolo</b>
IDEAMI S.p.A.	Emittente
Banca IMI S.p.A.	<i>Joint Global Coordinator</i> <i>Joint Bookrunner</i>
Banca Akros S.p.A.	<i>Joint Global Coordinator</i> <i>Joint Bookrunner</i> <i>Nominated Adviser</i> Specialista
PricewaterhouseCoopers S.p.A.	Società di Revisione

A giudizio dell'Emittente, il Nomad opera in modo indipendente dall'Emittente e dai componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.

### 8.2. Luoghi ove è disponibile il Documento di Ammissione

Il presente Documento di Ammissione sarà a disposizione del pubblico per la consultazione, presso la sede dell'Emittente (Milano, via Brera, n. 21), nonché sul sito internet di IDEAMI ([www.ideamispac.com](http://www.ideamispac.com)).

**APPENDICE**

# IDEAMI

REGOLAMENTO DEI "WARRANT IDEAMI S.P.A."

## Art. 1 – Definizioni

Nel presente regolamento (il “**Regolamento**”) i seguenti termini hanno il significato ad essi qui attribuito:

<b>AIM:</b>	Il sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
<b>Assemblea:</b>	L’assemblea degli azionisti ordinari di IDEAMI S.p.A.
<b>Assemblea di Emissione:</b>	L’Assemblea straordinaria di IDEAMI S.p.A. svoltasi in data 16 novembre 2017.
<b>Assemblea di Investimento:</b>	L’Assemblea di IDEAMI S.p.A. che deliberi la modifica dell’oggetto sociale a seguito di un’Operazione Rilevante.
<b>Azioni:</b>	Le n. [●] ([●]) azioni ordinarie di IDEAMI S.p.A. prive di indicazione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni sull’AIM Italia in data [●].
<b>Azioni di Compendio:</b>	Le massime numero [●] ([●]) azioni ordinarie di nuova emissione al servizio dell’esercizio dei Warrant.
<b>Borsa Italiana:</b>	Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari, n. 6.
<b>Comunicazione di Accelerazione:</b>	La comunicazione, da effettuarsi tramite comunicato stampa pubblicato sul sito internet della Società ( <a href="http://www.ideamispac.com">www.ideamispac.com</a> ), dell’avveramento della Condizione di Accelerazione.
<b>Condizione di Accelerazione:</b>	L’evento per cui il Prezzo Medio Mensile è pari o superiore al Prezzo Soglia.
<b>Consiglio di Amministrazione:</b>	Il consiglio di amministrazione di IDEAMI S.p.A.
<b>Mercato:</b>	A seconda del caso, un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione.
<b>Monte Titoli:</b>	La società di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. con sede legale in Milano, Piazza degli Affari, n. 6.

**Offerta:**

L'offerta di sottoscrizione di massime n. 25.000.000 (venticinquemilioni) Azioni, rivenienti dall'aumento di capitale, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, deliberato dall'Assemblea straordinaria della Società in data 16 novembre 2017 per massimi nominali Euro 250.000.000 (duecentocinquantamiloni/00), da ripartire tra capitale e sovrapprezzo secondo quanto sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Società, mediante emissione di massime n. 25.000.000 (venticinquemilioni) azioni senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, cui sono attribuiti n. 2 (due) Warrant gratuiti ogni n. 10 (dieci) azioni sottoscritte, rivolta a: (i) investitori qualificati come definiti dagli articoli 100 del D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni e 34-ter, primo comma, lett. b), del Regolamento Consob n. 11971/91 e successive modifiche e integrazioni, e a investitori istituzionali esteri ai sensi della *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933 (con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America) e (ii) investitori diversi dagli investitori *sub* (i), con modalità tali, per qualità e/o quantità, da consentire alla Società di rientrare nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerte al pubblico di strumenti finanziari previsti dagli articoli 100 del D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni e 34-ter, primo comma, del Regolamento Consob n. 11971/91 e successive modifiche e integrazioni.

**Operazione Rilevante:**

Le potenziali acquisizioni di partecipazioni in altra/e impresa/e e/o di altre forme di potenziale aggregazione della Società con altra/e impresa/e attraverso, a mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, operazioni di fusione con la/e impresa/e selezionata/e, acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi inclusa la sottoscrizione di aumenti di capitale e la compravendita) di partecipazioni nella/e impresa/e selezionata/e e/o di conferimento, nonché la loro realizzazione con qualunque modalità di legge essa sia attuata, e solo a seguito della preventiva modifica dell'oggetto sociale della Società.

**Periodo Ristretto:**

Il periodo dalla data (inclusa) in cui il Consiglio di Amministrazione della Società abbia deliberato la convocazione dell'Assemblea chiamata ad approvare (i) il bilancio di esercizio e la proposta di distribuzione di dividendi ovvero (ii) la proposta di distribuzione di dividendi straordinari sino al giorno (incluso), in cui la stessa Assemblea abbia avuto luogo e, comunque sino al giorno (escluso) dell'eventuale stacco dei dividendi, anche di natura straordinaria, deliberati dall'Assemblea.

<b>Prezzo di Sottoscrizione Azioni:</b>	Il prezzo di sottoscrizione delle Azioni di Compendio, pari a Euro 0,10 (zero/10).
<b>Prezzo Medio Giornaliero:</b>	Il prezzo medio ponderato per le quantità di un giorno di negoziazione sul Mercato registrato dalle azioni ordinarie della Società.
<b>Prezzo Medio Mensile:</b>	La media aritmetica dei Prezzi Medi Giornalieri del mese di calendario precedente rispetto al mese di esercizio di n. 1 (uno) Warrant.
<b>Prezzo Soglia:</b>	Euro 15,5 (quindici/5).
<b>Prezzo Strike:</b>	Euro 10,5 (dieci/5).
<b>Rapporto di Esercizio:</b>	Il numero, anche frazionario arrotondato alla quarta cifra decimale, di Azioni di Compendio sottoscrivibili a fronte dell'esercizio di n. 1 (uno) Warrant.
<b>Società o IDEAMI:</b>	IDEAMI S.p.A. con sede legale in Milano, Via Brera n. 21, R.E.A. n. MI-2505120, numero di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi, codice fiscale e Partita IVA 10103010962.
<b>Termine di Decadenza:</b>	La prima tra le seguenti date: (i) il 5° (quinto) anniversario dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, (ii) il 60° (sessantesimo) giorno successivo alla Comunicazione di Accelerazione (fatto salvo quanto previsto al successivo art. 3.7 del presente Regolamento), restando inteso che ove la suddetta data non fosse un giorno di borsa aperta si intenderà il primo giorno di borsa aperta successivo.
<b>Warrant:</b>	I "Warrant IDEAMI S.p.A." emessi a seguito della delibera assunta dall'Assemblea di Emissione.

## **Art. 2 – Warrant IDEAMI S.p.A.**

1. L'Assemblea di Emissione ha deliberato, tra l'altro, di aumentare il capitale sociale della Società, in via scindibile, per un importo di massimi nominali Euro 405.875,00 (quattrocentocinquemilaottocostantacinque/00), mediante emissione di massime n. 4.058.750 (quattromilionicinquantottomilasettecentocinquanta) Azioni di Compendio senza indicazione del valore nominale, con parità contabile di emissione di Euro 0,10 (zero/10) per ciascuna Azione di Compendio, da riservarsi all'esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai portatori dei Warrant. I Warrant saranno assegnati gratuitamente e saranno esercitabili a pagamento, ai termini e alle condizioni di cui al presente Regolamento e in conformità a quanto deliberato

dall'Assemblea di Emissione.

2. I Warrant saranno assegnati come segue:
  - (i) n. 2 (due) Warrant saranno assegnati gratuitamente ogni n. 10 (dieci) Azioni sottoscritte nell'ambito dell'Offerta e saranno negoziabili su AIM Italia separatamente dalle Azioni a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni su AIM Italia; e
  - (ii) n. 3 (tre) Warrant saranno assegnati gratuitamente ogni n. 10 (dieci) Azioni emesse e in circolazione alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e saranno emessi alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (in ogni caso ad eccezione delle Azioni Ordinarie eventualmente detenute dalla Società). Il diritto a ricevere tali ulteriori Warrant è incorporato nelle predette Azioni e circolerà con le medesime fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, che sarà determinata compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana, a partire dalla quale gli ulteriori Warrant inizieranno a negoziare separatamente dalle Azioni.
3. Tutti i Warrant saranno identificati dal medesimo Codice ISIN e saranno del tutto fungibili. A scopo di chiarezza, si precisa che l'assegnazione dei Warrant di cui *sub* (ii) non sarà considerata un'operazione straordinaria ai sensi del successivo art. 4 del presente Regolamento.
4. I Warrant sono al portatore, liberamente trasferibili, e sono ammessi al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del D.Lgs. n. 58/98 e dei relativi regolamenti di attuazione.

### **Art. 3 – Condizioni di esercizio dei Warrant**

1. I portatori dei Warrant potranno richiedere di sottoscrivere al Prezzo di Sottoscrizione Azioni – in qualsiasi momento, a partire dal secondo mese di calendario che segue la data di efficacia dell'Operazione Rilevante – Azioni di Compendio in ragione del seguente Rapporto di Esercizio a condizione che il Prezzo Medio Mensile sia maggiore del Prezzo Strike.
2. Il Prezzo di Sottoscrizione Azioni sarà uguale alla parità contabile di emissione determinata alla data dell'Assemblea di Emissione pari a Euro 0,10 (zero/10) e il Rapporto di Esercizio sarà:

$$\frac{\text{Prezzo Medio Mensile} - \text{Prezzo Strike}}{\text{Prezzo Medio Mensile} - \text{Prezzo di Sottoscrizione Azioni}}^{04}$$

---

$$\text{Prezzo Medio Mensile} - \text{Prezzo di Sottoscrizione Azioni}^{04}$$

3. Nel caso in cui, a seguito della data di efficacia dell'Operazione Rilevante deliberata dall'Assemblea di Investimento, si verifichi la Condizione di Accelerazione, i portatori dei Warrant, dovranno richiedere di sottoscrivere al Prezzo di Sottoscrizione Azioni le Azioni di Compendio entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla Comunicazione di Accelerazione in ragione del seguente Rapporto di Esercizio:

$$\frac{\text{Prezzo Soglia} - \text{Prezzo Strike}}{\text{Prezzo Soglia} - \text{Prezzo di Sottoscrizione Azioni}}$$

---

<sup>(4)</sup> A titolo di esempio, qualora il Prezzo Medio Mensile fosse pari a Euro 12,00 allora il Rapporto di Esercizio sarà dato dalla formula  $(12,00 - 10,5)/(12,00 - 0,10)$ , ossia pari a 0,1261.



---

Prezzo Soglia – Prezzo di Sottoscrizione Azioni<sup>05</sup>

Nel caso di avveramento della Condizione di Accelerazione, la Comunicazione di Accelerazione sarà effettuata dalla Società senza indugio e comunque entro il 2° (secondo) giorno di mercato aperto successivo al termine del mese di riferimento.

4. Senza indugio e comunque entro il 2° (secondo) giorno di mercato aperto successivo al termine di ciascun mese, la Società comunicherà il Prezzo Medio Mensile e il Rapporto di Esercizio relativo tramite comunicato stampa pubblicato sul sito internet della stessa, fermo restando che nei Periodi Ristretti la Società non è tenuta ad effettuare alcuna comunicazione.
5. Il primo Rapporto di Esercizio sarà determinato sulla base del Prezzo Medio Mensile rilevato nel primo mese di calendario successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e sarà comunicato nei termini di cui al precedente comma 4.
6. Le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all'intermediario aderente a Monte Titoli presso cui i Warrant sono depositati entro l'ultimo giorno di mercato aperto del mese nel corso del quale è stato comunicato il Rapporto di Esercizio ai sensi del precedente comma 4 del presente articolo. Le Azioni di Compendio, rivenienti dall'esercizio dei Warrant, saranno rese disponibili dalla Società per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, il giorno di liquidazione successivo al termine dell'ultimo giorno del mese di presentazione della richiesta di sottoscrizione.
7. Le Azioni di Compendio avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di efficacia dell'esercizio dei Warrant. Il Prezzo di Sottoscrizione Azioni dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione delle richieste di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei richiedenti.
8. L'esercizio dei Warrant sarà in ogni caso sospeso nei Periodi Ristretti. Le richieste di sottoscrizione effettuate fino al giorno precedente il giorno della delibera consiliare di convocazione dell'Assemblea, restano valide e assumono efficacia, ai sensi e per gli effetti dei commi 6 e 7 del presente articolo, a partire dal primo giorno di borsa aperta successivo all'ultimo giorno del Periodo Ristretto. Qualora durante un Periodo Ristretto si verifichi la Condizione di Accelerazione, l'esercizio dei Warrant resterà sospeso sino al termine del Periodo Ristretto e il Termine di Decadenza riprenderà a decorrere dal primo giorno di borsa aperta successivo all'ultimo giorno del Periodo Ristretto.
9. All'atto della presentazione della richiesta di sottoscrizione, oltre a fornire le necessarie e usuali informazioni, il portatore dei Warrant: **(i)** prenderà atto che le azioni sottoscritte in esercizio dei Warrant non sono state registrate ai sensi del *Securities Act* del 1933 e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America; **(ii)** dichiarerà di non essere una "U.S. Person" come definita ai sensi della "Regulations S". Nessuna azione sottoscritta in esercizio dei Warrant sarà attribuita ai portatori di Warrant che non soddisfino le condizioni sopra descritte.

---

<sup>05</sup> A titolo di esempio, qualora il Prezzo Medio Mensile fosse pari a Euro 17,00 (ossia superiore al Prezzo Soglia) allora il Rapporto di Esercizio sarà dato dalla formula  $(15,5 - 10,5)/(15,5 - 0,10)$ , ossia pari a 0,3247.

#### **Art. 4 – Diritti dei portatori dei Warrant in caso di operazioni sul capitale sociale della Società**

1. Qualora la Società dia esecuzione:

- a) ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di altri *warrant* validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili o con *warrant* o comunque ad operazioni che diano luogo allo stacco di un diritto negoziabile, ad eccezione degli aumenti di capitale deliberati dall'Assemblea di Emissione, il Prezzo Strike sarà diminuito (e in nessun caso aumentato) di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a

$$(P_{cum} - P_{ex})$$

nel quale:

$P_{cum}$  rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi 5 (cinque) Prezzi Medi Giornalieri "cum diritto" (di opzione relativo all'aumento di cui trattasi) dell'Azione;

$P_{ex}$  rappresenta la media aritmetica semplice dei primi 5 (cinque) Prezzi Medi Giornalieri "ex diritto" (di opzione relativo all'aumento di cui trattasi) dell'Azione;

- b) ad aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il Rapporto di Esercizio sarà incrementato ed il Prezzo Strike diminuito, entrambi proporzionalmente al rapporto di assegnazione gratuita, previa deliberazione dell'Assemblea;
- c) al raggruppamento/frazionamento delle azioni, il Rapporto di Esercizio sarà diminuito/incrementato e il Prezzo Strike sarà incrementato/diminuito, entrambi proporzionalmente al rapporto di raggruppamento/frazionamento, previa deliberazione dell'Assemblea;
- d) ad aumenti gratuiti del capitale senza emissione di nuove azioni o a riduzioni del capitale per perdite senza annullamento di azioni ordinarie della Società, il Prezzo Strike non sarà modificato;
- e) ad aumenti del capitale mediante emissione di azioni con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 commi 4, 5, 6 e 8 del Codice Civile, il Prezzo Strike non sarà modificato;
- f) ad operazioni di fusione/scissione in cui la Società non sia la società incorporante/beneficiaria, il Rapporto di Esercizio ed il Prezzo Strike saranno conseguentemente modificati sulla base dei relativi rapporti di concambio/assegnazione, previa deliberazione dell'Assemblea.
2. Qualora si proceda a modifiche del Prezzo Strike in applicazione del presente articolo, il Prezzo Soglia, il Rapporto di Esercizio e il Prezzo di Sottoscrizione Azioni saranno a loro volta modificati in funzione del Prezzo Strike rideterminato.
3. Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle considerate nei punti precedenti e suscettibile di determinare effetti analoghi, sarà rettificato il Prezzo Strike secondo metodologie di generale accettazione, previa – ove necessario - deliberazione dell'Assemblea della Società.

#### **Art. 5 – Parti Frazionarie**

In tutti i casi in cui, in applicazione del presente Regolamento, a seguito dell'esercizio dei Warrant

spettasse un numero non intero di azioni, il portatore dei Warrant avrà diritto di sottoscrivere azioni fino alla concorrenza del numero intero inferiore e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

#### **Art. 6 - Termini di decadenza**

I Warrant non esercitati entro il Termine di Decadenza decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.

#### **Art. 7 – Regime Fiscale**

L'assegnazione, l'acquisto, la detenzione, la cessione e l'esercizio dei Warrant da parte dei rispettivi titolari sono soggetti al regime fiscale di volta in volta vigente e applicabile al singolo titolare.

#### **Art. 8 – Ammissione alle negoziazioni**

1. Verrà richiesta a Borsa Italiana l'ammissione dei Warrant alle negoziazioni sull'AIM Italia; successivamente potrà essere richiesta l'ammissione ad un altro Mercato organizzato e gestito dalla stessa.
2. Qualora, per qualsiasi motivo, le azioni ordinarie della Società non fossero più negoziate in alcun Mercato, i portatori dei Warrant potranno sottoscrivere le Azioni di Compendio (al Prezzo di Sottoscrizione Azioni) esclusivamente in ragione del Rapporto di Esercizio comunicato nel mese solare corrente alla data della revoca dalle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società, ove detto Rapporto di Esercizio sia stato comunicato dalla Società. Tale previsione si applica *mutatis mutandis* anche in caso di sospensione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società e sino alla data dell'eventuale riammissione alle negoziazioni.
3. Il disposto del comma 2 del presente articolo non si applica in caso di revoca dalle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società con contestuale ammissione delle stesse in un altro Mercato.

#### **Art. 9 – Varie**

1. Tutte le comunicazioni della Società ai portatori dei Warrant verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante comunicato stampa pubblicato sul sito internet della Società ([www.ideamispac.com](http://www.ideamispac.com)).
2. Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento. Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.
3. Per qualsiasi contestazione relativa ai Warrant e alle disposizioni del presente Regolamento sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Milano.